SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 luglio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Catanzaro ed il sindaco nella persona del sig. Sergio Abramo;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 46 del 10 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza del sig. Sergio Abramo dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Calabria;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Catanzaro è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Catanzaro è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Sergio Abramo.

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, il sig. Sergio Abramo è stato eletto alla carica di consigliere della regione Calabria.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 46 del 10 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Calabria.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Catanzaro.

Roma, 2 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A07323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Rocca di Papa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Rocca di Papa (Roma) ed il sindaco nella persona del sig. Umberto Ponzo;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 14 del 16 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza del sig. Umberto Ponzo dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Lazio;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Rocca di Papa (Roma) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rocca di Papa (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Umberto Ponzo.

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, il sig. Umberto Ponzo è stato eletto alla carica di consigliere della regione Lazio.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 14 del 16 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Lazio.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rocca di Papa (Roma).

Roma, 2 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A07349

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Olevano Romano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Olevano Romano (Roma) ed il sindaco nella persona del sig. Guido Milana;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 29 del 30 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza del sig. Guido Milana dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Lazio;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Olevano Romano (Roma) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Olevano Romano (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Guido Milana.

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, il sig. Guido Milana è stato eletto alla carica di consigliere della regione Lazio.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 29 del 30 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Lazio.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Olevano Romano (Roma).

Roma, 2 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A07352

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Giffoni Valle Piana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Giffoni Valle Piana (Salerno) ed il sindaco nella persona del prof. Ugo Carpinelli;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 17 in data 30 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza del prof. Ugo Carpinelli dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Campania;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Giffoni Valle Piana (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Giffoni Valle Piana (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Ugo Carpinelli.

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, il prof. Ugo Carpinelli è stato eletto alla carica di consigliere della regione Campania.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 17 del 30 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Campania.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giffoni Valle Piana (Salerno).

Roma, 2 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A07354

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Contursi Terme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Contursi Terme (Salerno) ed il sindaco nella persona del dott. Salvatore Mastrolia;

Considerato che in data 24 maggio 2005, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Contursi Terme (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Contursi Terme (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Salvatore Mastrolia.

Il citato amministratore, in data 24 maggio 2005, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Contursi Terme (Salerno).

Roma, 2 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A07355

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Cotronei.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003 sono stati eletti il consiglio comunale di Cotronei (Crotone) ed il sindaco nella persona del sig. Pietro Giovanni Secreti;

Il predetto amministratore è decaduto dalla carica di sindaco per effetto della dichiarazione di incompatibilità pronunciata dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 9028/05, depositata in data 30 aprile 2005;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cotronei (Crotone) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cotronei (Crotone) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pietro Giovanni Secreti.

Successivamente, con sentenza della Corte di cassazione, prima sezione civile, n. 9028/05, depositata in data 30 aprile 2005, è stata dichiarata l'incompatibilità del sig. Pietro Giovanni Secreti a ricoprire la carica di sindaco, essendo stata riscontrata la sussistenza della causa di incompatibilità prevista, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 450 in data 23-31 ottobre 2000, dall'art. 61, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La sopravvenuta dichiarazione di incompatibilità importa la decadenza dalla carica di sindaco, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cotronei (Crotone).

Roma, 2 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A07357

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Fuscaldo, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comune di Fuscaldo (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fuscaldo (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Eufemia Tarsia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Fuscaldo (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 10 giugno 2005.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 829/ 1.2.58/ AREA EE.LL. del 10 giugno 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fuscaldo (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Eufemia Tarsia.

Roma, 2 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A07348

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Trevignano Romano, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Trevignano Romano (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trevignano Romano (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Clara Vaccaro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trevignano Romano (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 28 maggio 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 31068/2082/ 2004 area raccordo con gli enti locali del 31 maggio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trevignano Romano (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Clara Vaccaro.

Roma, 2 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A07350

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Licenza, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Licenza (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Licenza (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Alessandra De Notaristefani di Vastogirardi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Licenza (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 3 giugno 2005.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 31973/2104/2004 area raccordo con gli enti locali del 3 giugno 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Licenza (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Alessandra De Notaristefani di Vastogirardi.

Roma, 2 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A07351

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Afragola, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Afragola (Napoli) ed il sindaco nella persona del dott. Santo Salzano;

Considerato che, in data 26 maggio 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Afragola (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Piccolella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Afragola (Napoli), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Santo Salzano.

Il citato amministratore, in data 26 maggio 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1406/Area II EE.LL. del 16 giugno 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Afragola (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gaetano Piccolella.

Roma, 1º luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A07353

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Paternopoli, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Paternopoli (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Paternopoli (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario La Montagna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Paternopoli (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 13 giugno 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 219/13-1/ Area II del 14 giugno 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Paternopoli (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario La Montagna.

Roma, 2 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A07356

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 20 giugno 2005.

Disciplina dell'uso dei contrassegni «CC» rilasciati per le autovetture dei Consoli onorari in Italia.

IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge del 9 agosto 1967, n. 804, di esecuzione della Convenzione di Vienna sulle Relazioni consolari del 24 aprile 1963;

Visto l'art. 58 di detta Convenzione;

Visti gli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Considerata l'opportunità di rilasciare un contrassegno per l'autovettura in dotazione al Console onorario di Stato estero accreditato presso il Quirinale;

Considerato che si è manifestata l'esigenza di adottare misure appropriate per una disciplina dell'uso del predetto;

Sentito il Ministero dell'interno;

Sentito il Ministero dell'economia e finanze;

Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Ai soli fini di riconoscimento e di identificazione e limitatamente all'espletamento delle funzioni d'ufficio, ad un unico veicolo in dotazione al Console onorario viene rilasciato, a richiesta, uno speciale contrassegno. Tale contrassegno, realizzato dal Poligrafico dello Stato, è ovale, in alluminio anodizzato di cm 8 di larghezza e cm 13 di lunghezza, con l'iscrizione «Corpo Consolare» in alto, l'emblema della Repubblica al centro, il numero e la qualifica console onorario in basso ed in nero, le lettere «CC» al centro, in rosso.

Art. 2.

Il contrassegno, con predisposti fori laterali per il fissaggio, verrà apposto vicino alla targa, davanti e dietro.

Art. 3.

Il cerimoniale diplomatico della Repubblica è autorizzato a rilasciare ai consoli onorari in Italia muniti di *exequatur* contrassegni conformi al modello di cui al precedente art. 1, opportunamente numerati. Di tale numerazione il cerimoniale terrà apposita registrazione; la consegna del contrassegno ai consoli onorari avverrà per il tramite delle rispettive ambasciate che hanno sede in Roma.

Art. 4.

Il cerimoniale diplomatico della Repubblica è incaricato del ritiro dei summenzionati contrassegni, allorché le persone, alle quali essi sono stati consegnati, cessano, per qualsiasi ragione, dall'esercizio delle funzioni consolari ovvero ne sono sospesi.

Roma, 20 giugno 2005

Il Ministro: FINI

05A07456

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 maggio 2005.

Criteri eccezionali per la reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, in base al quale devono essere definiti i criteri eccezionali per la reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio che cura il recupero del credito provvede alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati soltanto nel caso di successivo avvenuto pagamento, da parte del medesimo debitore, di una diversa partita di credito iscritta sul proprio registro del recupero dei crediti e delle successive vicende del credito.

L'adempimento dovrà essere effettuato solo ove non siano decorsi i termini di prescrizione del credito erariale.

Art. 2.

Il credito reiscritto sarà riscosso mediante iscrizione a ruolo.

Unitamente all'importo del credito originario, dovranno essere riscossi gli interessi e le spese sostenute per la procedura di riscossione del credito discaricato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 maggio 2005

Il direttore generale: MELE

05A07457

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 luglio 2005.

Tasso di riferimento determinato per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2005, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1º luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 59 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi suindicate, stipulati a tasso variabile;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR è sostituito dall'EURIBOR;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale, ai fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso variabile, il parametro della lira interbancaria è stato sostituito con quello del tasso interbancario;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005, con il quale, per le finalità di cui al presente decreto, il parametro del «RENDIOB» è stato sostituito con quello del «RENDISTATO»;

Viste le misure del tasso EURIBOR ACT/365 a tre mesi e EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di maggio 2005 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 2,155% e 2,126%;

Vista la lettera del 30 giugno 2005, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per i predetti mutui per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2005;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate negli anni 1999 e 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2005 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 2,60% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1º luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 2,60% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 3,00% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 3,00% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 3,00% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998-28 maggio 1999.

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

05A07504

DECRETO 21 luglio 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantasei giorni, con scadenza 31 gennaio 2006.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione II del Dipartimento del tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il comma terzo dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, con cambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 luglio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 66.997 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 29 luglio 2005, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a centottantasei giorni con scadenza 31 gennaio 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 8.750 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di

intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 luglio 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 luglio 2005.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore: CANNATA

05A07554

DECRETO 21 luglio 2005.

Contributo di funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas da versare entro il 30 luglio 2005.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con il quale sono istituite le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni e, in particolare, il successivo comma 38, lettera *b)*, il quale prevede che all'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle stesse autorità si provvede, a decorrere dal 1996, mediante contributo, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilità entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il comma 39 del predetto art. 2 della legge n. 481 del 1995 che prevede che il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna autorità;

Visto, altresì, il comma 40 del medesimo art. 2 della legge n. 481 del 1995, come modificato dall'art. 18, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che prevede che le somme di cui al comma 38, lettera *b)*, dell'art. 2 della legge n. 481 del 1995, sono versate direttamente ai bilanci delle predette autorità;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, trasferendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visti gli articoli 3 e 4 del proprio decreto 9 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 2002, con il quale sono state stabilite, per l'anno 2002, le misure e le modalità di versamento del contributo di cui al citato art. 2, comma 38, lettera *b)*, della legge n. 481 del 1995;

Vista la delibera n. 240/04 del 27 dicembre 2004, con la quale l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005;

Vista la nota in data 18 maggio 2005, con la quale l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha comunicato il fabbisogno finanziario per l'anno 2005 ed ha proposto la misura del contributo dovuto per lo stesso anno dai soggetti che esercitano il servizio nel settore dell'energia elettrica ed il gas;

Considerata la congruità della misura del contributo proposta dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

Ritenuto necessario determinare la misura del contributo dovuto, per l'anno 2005, dai predetti soggetti;

Ritenuto, altresì, che il contributo dovuto venga versato secondo le modalità determinate dalla stessa Autorità;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione della misura del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'anno 2005

1. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dovuto all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica ed il gas è confermato nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi conseguiti nell'esercizio 2004.

Art. 2.

Determinazione delle modalità di versamento

1. Il contributo di cui all'art. 1 affluisce direttamente al bilancio dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Il versamento è effettuato entro il 31 luglio 2005 ed è versato secondo le modalità determinate dalla stessa Autorità.

2. Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 del proprio decreto 9 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 2002, n. 165. I dati di cui al comma 1 del predetto art. 3 sono comunicati entro il 15 settembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A07556

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 luglio 2005.

Modificazione dell'articolo 7, comma 4, del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Soave».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini:

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la domanda presentata dal «Consorzio di tutela dei vini Soave doc e Recioto di Soave docg», con sede in Soave (Verona), intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Soave» per quanto attiene specificatamente l'utilizzo del tappo a vite esclusivamente per i contenitori da lt 0,750;

Visto il parere favorevole, espresso al riguardo, dalla regione Veneto:

Visto il parere favorevole espresso del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denomi-

nazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, in merito alla citata domanda e alla proposta di modifica dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 2005;

Viste le istanze avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati avanzate, nei termini e nei modi previsti, da due ditte intese ad ottenere l'estensione dell'utilizzo del tappo a vite anche per i contenitori da lt. 1,500;

Visti i pareri negativi espressi al riguardo sia dal Consorzio istante che dalla regione Veneto, rispettivamente, con note del 10 maggio 2005 e del 7 giugno 2005, n. 417054;

Considerato che il Comitato, nella riunione del 23 giugno 2005, ha deliberato di non accogliere le istanze di cui sopra

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Soave», in conformità ai pareri espressi ed alla proposta di modifica formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Soave», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 21 agosto 1968 e successive modifiche, è modificato, nel suo articolato, secondo il testo appresso riportato le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

«3. I vini a denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave» Classico devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionale con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.

4. Fino a 5 litri è obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l'uso del tappo a vite.

L'uso del tappo a vite è consentito anche per le bottiglie fino a lt 0,750 esclusivamente per la tipologia «Soave».

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale del 6 settembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A07358

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 luglio 2005.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base - Approvazione delle proposte della Commissione FIRB - programma strategico fusione, della seduta dell'8 giugno 2005. (Decreto n. 1507/Ric).

IL VICE MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1692/Ric. del 2 ottobre 2003, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2003, secondo le finalità ivi indicate, destinando euro 3.000.000,00 al finanziamento dei progetti relativi all'area tematica: «Fusione»;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2186/Ric. del 12 dicembre 2003, con il quale, ai sensi del decreto ministeriale prot. n. 199/Ric. dell'8 marzo 2001 ed in coerenza con le «Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo», è stato emanato il bando relativo ai programmi strategici chimica e farmaceutica - scienze umane economiche e sociali - fusione;

Viste le proposte progettuali e le relative richieste di finanziamento presentate nel rispetto delle condizioni di cui al citato decreto direttoriale prot. n. 2186/Ric. del 12 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 378 del 26 marzo 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base»;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 623 del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto prot. n. 378 del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visti i criteri e i parametri fissati dalla Commissione per la valutazione dei predetti progetti;

Tenuto conto dei pareri espressi dalla Commissione nella seduta dell'8 giugno 2005 in merito alla finanziabilità dei progetti relativi all'area tematica «Fusione»;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2004, secondo le finalità ivi indicate, destinando risorse per ulteriori € 15.000.000,00 al finanziamento dei programmi strategici;

Visto i decreti direttoriali di impegno rispettivamente prot. n. 2253/Ric. del 29 dicembre 2003 e prot. n. 1787/Ric. del 29 dicembre 2004 con i quali sono stati impegnati complessivamente € 61.380.000,00 per i programmi strategici (detratta la quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio);

Visto il decreto ministeriale prot. n. 719/Ric. del 31 marzo 2005 di approvazione delle proposte della Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale prot. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, espresse nelle sedute dell'11 - 27 gennaio e 22 febbraio 2005;

Tenuto conto che con il sopra menzionato decreto ministeriale prot. n. 719/Ric. del 31 marzo 2005 è stato disposto, per i programmi strategici, un finanziamento di € 58.960.000,00;

Considerato che il finanziamento proposto per i programmi strategico «Fusione» valutati positivamente dalla Commissione nella seduta dell'8 giugno 2005 ammonta ad € 2.002.000,00 rientrando quindi nelle disponibilità delle somme impegnate con i decreti direttoriali sopra menzionati e non ancora utilizzate;

Decreta:

Articolo unico

1. Le proposte della Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale prot. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, espresse nella seduta dell'8 giugno 2005 e che, in allegato, formano parte integrante del presente decreto, sono approvate.

2. Con successivi decreti del direttore generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca, previa acquisizione delle rimodulazioni dei progetti approvati nell'ambito dei costi ritenuti congrui, si provvederà, ai sensi del predetto decreto ministeriale prot. n. 378 del 26 marzo 2004, alla statuizione della durata, della decorrenza delle attività e dei costi ammissibili, con definizione delle modalità di erogazione e di monitoraggio delle attività realizzate e di controllo dei risultati conseguiti.

Roma, 8 luglio 2005

Il vice Ministro: POSSA

ALLEGATO

	COORDINATORI DEI PROGETTI	CODICE PROGETTO	U.O.	DURATA MESI	FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA	FINANZIAMENTO GIOV. RICERCATORI	FINANZIAMENTO TOTALE	COSTO CONGRUO €
1	**PIOVAN** Roberto	RBNE03TZZB	3	24	500.000	136.000	**636.000**	850.285,71
2	**ROMANELLI** Francesco	RBNE03TXNR	3	24	750.000	136.000	**886.000**	1.207.428,57
3	**GIULIETTI** Antonio	RBNE03N48B	5	36	370.000	110.000	**480.000**	638.571,42

05A07193

DECRETO 8 luglio 2005.

Aggiornamento dell'Albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'articolo 14 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 1508/Ric.).

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito Albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1º elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 1417/Ric. del 28 giugno 2005, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 6 luglio 2005, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

EMILIA-ROMAGNA - CORONATI CONSULTING S.A.S.

Piazza Matteotti, 18 - 41037 Mirandola (Modena) - classificazione ISTAT e settore attività laboratorio 73.10 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

Punto di primo contatto: tel. 0535-611533 - E-mail info@coronaticonsulting.it - Fax 0535-410441.

MONTI ASCENSORI S.P.A.

Via dell'Artigianato, 19/B - 40057 Granarolo dell'Emilia (Bologna), classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29.22.1 - Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione;

29.22.2 - Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione;

45.31 - Installazione di apparecchi elettrici e tecnici.

Punto di primo contatto: tel. 051-762500 - E-mail: msa@montiascensori.it - fax 051-762501 - Sito Internet www.montiascensori.it

TEKLAB S.A.S. DI BARBIERI MAURO & C.

Via Santhià, 94 - 41100 Modena (Modena), classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.20 - Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili, escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali;

33.30 - Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali.

Punto di primo contatto: tel. 059-375498 - E-mail info@teklab.biz - fax 059-376294 - Sito Internet www.teklab.biz

LAZIO BI-LAB S.R.L.

Via Unione, 30/34 - 00053 Civitavecchia (Roma), Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73 - Ricerca, sviluppo e servizi per la realizzazione di sistemi tecnologici avanzati;

31.62.2 - Lavori di montaggio di apparecchiature elettroniche;

33.20.5 - Installazione di apparecchiature di controllo.

Punto di primo contatto: Tel. 0766-31061 - E-mail bi-lab@bi-lab.com - fax 0766-33223 - Sito Internet www.bi-lab.com

CAMPANIA - CONSORZIO CAMPANO DI RICERCA PER L'INFORMATICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - CRIAI

Piazzale E. Fermi, 1 Località Granatello — 80055 Portici (Napoli) - classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72 - Informatica ed attività connesse;

73 - Ricerca e sviluppo.

Punto di primo contatto: Tel. 081-7766905 E-mail info@criai.it - fax 081-7760583 - Sito Internet www.criai.it

CALABRIA - CM SISTEMI SUD S.R.L.

Via Calabria, 16 — 87100 Cosenza - classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72.20 - Fornitura software e consulenze in materia di informatica;

76.60.2 - Altri servizi connessi all'informatica;

72.40 - Attività banche dati.

Punto di primo contatto: tel. 0984-77756 E-mail: CMSud@gruppocm.it- fax 0984-793497 Sito Internet: www.gruppocm.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2005

Il dirigente: COBIS

05A07194

DECRETO 14 luglio 2005.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base - Approvazione delle proposte della Commissione FIRB - Accordi internazionali della seduta dell'8 giugno 2005.

IL VICE MINISTRO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 378 del 26 marzo 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base»;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 623 del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto prot. 378 del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2004, secondo le finalità ivi indicate, destinando risorse per € 30.000.000,00 al finanziamento dei progetti di cooperazione scientifica e tecnologica recepiti negli accordi Italia-Usa, Italia-Israele, Italia-Giappone, nonché in quelli riguardanti la cooperazione Italia-Paesi mediterranei extra Unione europea;

Visto il decreto direttoriale di impegno prot. n. 1787/Ric. del 29 dicembre 2004 con il quale sono stati impegnati € 29.700.000,00 per gli accordi internazionali (detratta la quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio);

Visti gli accordi stipulati con istituzioni statunitensi (1-2 aprile 2004 e 18-19 ottobre 2004), giapponesi (16 novembre 2004), tunisine (4 maggio 2005) e marocchine (4 maggio 2005);

Tenuto conto dei pareri espressi dalla Commissione nella seduta dell'8 giugno 2005 in merito alla finanziabilità dei progetti di cooperazione scientifica relativi agli accordi sopra citati;

Considerato che il finanziamento proposto per i progetti di cooperazione scientifica in argomento valutati positivamente dalla Commissione nella seduta dell'8 giugno 2005 ammonta ad € 7.769.320,00 rientrando nella disponibilità della somma impegnata con il decreto direttoriale sopra menzionato e non ancora utilizzata;

Decreta:

Articolo unico

1. Le proposte della Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale prot. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, espresse nella seduta dell'8 giugno 2005 e che, in allegato, formano parte integrante del presente decreto, sono approvate.

2. Con successivi provvedimenti, previa acquisizione delle rimodulazioni dei progetti approvati nell'ambito dei costi ritenuti congrui, si procederà, ai sensi del predetto decreto ministeriale prot. n. 378 del 26 marzo 2004, alla statuizione della durata, della decorrenza delle attività e dei costi ammissibili, con definizione delle modalità di erogazione e di monitoraggio delle attività realizzate e di controllo dei risultati conseguiti.

Roma, 14 luglio 2005

Il Vice Ministro: POSSA

ALLEGATO

ACCORDI	TITOLO PROGETTO	DURATA PROGETTO (mesi)	IST. DI APPARTENENZA Partner ship Italiana	REP SCIENTIFICO	COSTO CONGRUO	di cui per contratti giovani ricercatori	CONTRIBUTO MIUR
Italia - Tunisia (Paesi Med. extra UE)	Infrastrutture e piattaforme real-time per ambienti di ricerca e e-learning collaborativo	36	Università degli Studi di Pavia	CANTONI Virginio	1.319.000,00	150.000,00	968.300,00
Italia - Marocco (Paesi Med. extra UE)	Laboratorio di ricerca congiunto su e-Business solutions	36	ISUFI - Universita' degli Studi di LECCE	PASSIANTE Giuseppina	1.658.000,00	720.000,00	1.376.600,00
Italia - USA	Dalle molecole al comportamento: comprendere le basi neurobiologiche della plasticita' e dell'apprendimento	36	European Brain Research Institute (EBRI) Rita Levi-Montalcini	BIZZI Emilio	1.897.000,00	450.000,00	1.462.900,00
Italia - USA	Cooperazioni Italia Stati Uniti per l'implementazione dei nanocristalli in nuove tecnologie	36	Universita' degli Studi di LECCE	CINGOLANI Roberto	1.839.600,00	480.000,00	1.431.720,00
Italia - USA	Teoria dell'Apprendimento e Applicazioni	36	Universita' degli Studi di GENOVA	VERRI Alessandro	1.986.800,00	263.000,00	1.469.660,00
Italia - Giappoone	Hub di ricerca italo giapponese sulle nanotecnologie	36	Universita' degli Studi di LECCE	CINGOLANI Roberto	1.450.200,00	150.000,00	1.060.140,00

05A07384

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 luglio 2005.

Autorizzazione all'ITALCERT al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti, ai sensi dell'articolo 10 e del controllo di produzione, ai sensi dell'articolo 11, parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza del 15 settembre 2003, protocollo MAP n. 828143 con la quale l'Italcert, con sede in Milano, viale Sarca n. 336, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme alla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 10 giugno 2005;

Considerato che l'Italcert soddisfa i requisiti minimi previsti dall'allegato V della direttiva 89/686/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'Italcert con sede in Milano, viale Sarca n. 336, è autorizzato al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate:

1) dispositivi di protezione per le vie respiratorie, inclusi i dispositivi per la subacquea;

2) dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto per l'industria e l'alpinismo;

3) indumenti per la protezione contro i prodotti chimici liquidi e contro il calore e le fiamme;

4) dispositivi per prevenire l'annegamento o per uso come aiuto al galleggiamento;

5) dispositivi di protezione del capo;

6) dispositivi di protezione degli occhi;

7) indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'Italcert e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Italcert è tenuto ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - ispettorato tecnico - ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - ispettorato tecnico - ufficio F2.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2005

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro
ONELLI

05A07192

DECRETO 18 luglio 2005.

Proroga del termine finale di presentazione delle domande, relative al bando per la selezione di progetti per interventi di promozione e assistenza tecnica, per l'avvio di imprese innovative operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2005, con il quale è stato fissato al 3 settembre 2005 il termine finale valido per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 106, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni in tema di promozione e sviluppo di nuove imprese innovative, con le modalità previste dalla direttiva del 3 febbraio 2003;

Considerato che i potenziali soggetti beneficiari hanno segnalato la difficoltà di rispettare i termini, stante il periodo feriale e la conseguente chiusura di molti uffici e sedi universitarie;

Ritenuto opportuno, per la suddetta motivazione, prorogare il richiamato termine finale di presentazione delle domande;

Decreta:

Articolo unico

Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 106, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni in tema di promozione e sviluppo di nuove imprese innovative, con le modalità previste dalla direttiva del 3 febbraio 2003 è prorogato al giorno 3 ottobre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A07508

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 luglio 2005.

Definizione delle modalità tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte delle imprese di grande distribuzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. *Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.*

1.1. La trasmissione telematica dei dati relativi all'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale prevista dall'art. 1, comma 429 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può essere effettuata esclusivamente dalle imprese di grande distribuzione commerciale i cui punti vendita hanno le caratteristiche indicate nell'art. 1, comma 430, della legge n. 311 del 2004, fermo restando l'obbligo di certificazione dei corrispettivi per quei punti vendita che hanno superfici inferiori ai limiti previsti dal medesimo comma 430.

1.2. La trasmissione avviene, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e con le modalità di cui al successivo punto 2. Essa va effettuata anche per le giornate in cui vi sia assenza di corrispettivi.

1.3. L'esercizio della facoltà di cui al punto 1.1, comporta l'obbligo di adottare le modalità di trasmissione previste dal presente atto per un intero periodo d'imposta. Qualora la facoltà sia esercitata nel corso del periodo d'imposta, entro il termine stabilito per la prima trasmissione sono comunicati anche i dati relativi alla frazione compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui la scelta è stata operata.

2. *Modalità di trasmissione dei dati.*

2.1. Le imprese che esercitano la facoltà di cui al punto 1.1, utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet in relazione ai requisiti da esse possedute per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

2.2. Le imprese possono avvalersi, per la trasmissione dei dati di cui al punto 1, dei soggetti di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

2.3. La trasmissione telematica dei dati è effettuata previa verifica, da eseguirsi mediante i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, della congruenza dei predetti dati con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto.

2.4. I file contenenti i dati di cui al punto 1 da trasmettere tramite il servizio telematico Internet devono avere dimensione non superiore a 3 Megabyte.

3. *Ricevute.*

3.1. La trasmissione dei dati di cui al punto 1, si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi, salvo i casi previsti al punto 3.4.

3.2. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico *ter* al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

3.3. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate.

3.4. La ricevuta di cui al punto 3.2 non è rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi, qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui ai citati allegati tecnici del decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;

b) codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo di cui al punto 2.3;

d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un soggetto di cui al punto 2.2.

3.5. Le circostanze elencate al punto 3.4 sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

4. *Tempistica di trasmissione dei dati.*

4.1. La trasmissione di cui al punto 2 riguarda tutti i dati relativi ad una settimana (intesa dal lunedì alla domenica, con la sola eccezione per il periodo infrasettimanale al termine di ciascun anno solare) ed è effettuata entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza della settimana di riferimento.

I dati relativi alle eventuali fatture sono trasmessi contestualmente agli altri dati relativi alla settimana in cui le stesse risultano emesse.

4.2. È consentita la trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato purché esso si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione avvenga, previo annullamento del file precedentemente inviato, non oltre un mese dal termine di trasmissione dei dati da sostituire.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

L'art. 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria per l'anno 2005), ha previsto, per le imprese che operano del settore della grande distribuzione, la possibilità di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli art. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, distinti per ciascun punto vendita.

Il successivo comma 431 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e dei termini per la trasmissione telematica.

Il medesimo comma stabilisce, inoltre, che la trasmissione telematica sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Con il presente provvedimento si è, dunque, data attuazione alla delega contenuta nel richiamato comma 431, specificando le modalità ed i termini per la trasmissione telematica.

In particolare, possono effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi esclusivamente i soggetti che operano nel settore della grande distribuzione commerciale, aventi punti vendita con le caratteristiche individuate dall'art. 1, comma 430, della legge n. 311 del 2004.

La trasmissione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi deve essere effettuata, con cadenza settimanale, per ciascun punto vendita, anche per i punti vendita che non hanno le dimensioni previste dalla norma e che, pertanto, continuano ad avere l'obbligo di certificare i corrispettivi, e deve evidenziare partitamente i dati richiesti per ciascuna giornata, anche nel caso in cui non vi siano corrispettivi.

Qualora il soggetto decida di avvalersi della trasmissione telematica, comunica la propria scelta effettuando l'invio dei soli dati relativi all'adesione.

La scelta è vincolante per un intero periodo d'imposta. Se la scelta interviene nel corso del periodo d'imposta, dovranno essere necessariamente trasmessi anche i dati afferenti ai corrispettivi relativi alla frazione del periodo d'imposta precedente alla scelta.

La trasmissione deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet; il contribuente ha facoltà di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

I dati si considerano trasmessi soltanto al momento in cui è completata la procedura di ricezione; a tal fine l'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante apposite ricevute, rese disponibili entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di invio, salvo cause di forza maggiore.

Il provvedimento specifica i motivi che possono dar luogo allo scarto del file contenente i dati. Nel caso in cui si verifichi una delle circostanze che danno luogo allo scarto la stessa sarà comunicata, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro cinque giorni lavorativi successivi dalla comunicazione di scarto.

Quanto alla tempistica, il provvedimento stabilisce che i dati da inviare siano aggregati per settimana (dal lunedì alla domenica) ed inviati entro il quinto giorno lavorativo della settimana successiva, con la sola eccezione per i dati concernenti il periodo infrasettimanale al termine di ciascun anno solare, che devono essere trasmessi separatamente.

Qualora il soggetto trasmittente intenda sostituire un file in precedenza inviato, la sostituzione sarà possibile entro un mese dal termine di trasmissione dei dati da sostituire, previo annullamento del file in precedenza inviato.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera *b)*; art. 6);

b) Disposizioni relative a particolari modalità di certificazione dei corrispettivi, alla configurazione dell'impresa di grande distribuzione commerciale e all'intermediazione.

art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;

art. 4, comma 1, lettera *e)* ed *f)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

art. 1, commi 429-432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

decreto 31 luglio 1998;

Roma, 8 luglio 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO

COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA - GRANDE DISTRIBUZIONE

TRACCIATO RECORD DI TESTA							
Progressivo	**Posizione**		**Lunghezza**	**Descrizione campo**	**Tipo di dato**	**Formato e valori**	**Note**
	da	**a**					
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA							
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre **'0'**	Campo obbligatorio
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Vale sempre **'GRDIS'**	Campo obbligatorio
3	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	Vale sempre **'27'**	Campo obbligatorio
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO							
4	9	19	11	Partita IVA	NU	Partita IVA del soggetto obbligato	Campo obbligatorio
5	20	24	5	Filler	AN	Spazio a disposizione	Spazio a disposizione
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona giuridica)							
6	25	84	60	Denominazione	AN	Denominazione del soggetto obbligato	Questi campi sono obbligatori nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona giuridica. Tali campi non devono essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica.
7	85	124	40	Comune della sede legale	AN	Comune della sede legale del soggetto obbligato	
8	125	126	2	Provincia della sede legale	AN	Sigla della provincia della sede legale del soggetto obbligato	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona fisica)							
9	127	152	26	Cognome	AN	Cognome del soggetto obbligato	Questi campi sono obbligatori nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica. Tali campi non devono essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona giuridica.
10	153	177	25	Nome	AN	Nome del soggetto obbligato	
11	178	178	1	Sesso	AN	*Valori ammessi:* *M = Maschio* *F = Femmina*	
12	179	186	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
13	187	226	40	Comune di nascita	AN	Comune di nascita del soggetto obbligato	
14	227	228	2	Provincia di nascita	AN	Sigla della provincia di nascita del soggetto obbligato	
ESTREMI DELLA FORNITURA							
15	229	232	4	Anno di riferimento	NU	Da indicare nel formato "AAAA"	Campo obbligatorio
16	233	233	1	Tipo invio	NU	*Valori ammessi:* *0 = Invio ordinario* *1 = Adesione alla trasmissione telematica* *2 = Revoca adesione*	Campo obbligatorio. Nel caso di adesione o revoca alla trasmissione telematica, la comunicazione deve essere composta dai soli record di testa e coda.
17	234	241	8	Data di inizio del periodo cui sono riferiti i corrispettivi	NU	Formato "GGMMAAAA".	Da indicare <u>esclusivamente ed obbligatoriamente</u> nel caso di **invio ordinario** (Tipo invio = 0).
18	242	249	8	Data di fine del periodo cui sono riferiti i corrispettivi	NU	Formato "GGMMAAAA".	Da indicare <u>esclusivamente ed obbligatoriamente</u> nel caso di **invio ordinario** (Tipo invio = 0).
19	250	257	8	Data di adesione o revoca alla trasmissione telematica	NU	Formato "GGMMAAAA".	Da indicare <u>esclusivamente ed obbligatoriamente</u> nel caso di **adesione o revoca alla trasmissione telematica** (Tipo invio = 1 o 2).
20	258	258	1	Ventilazione dei corrispettivi (D.M. 24.02.1973)	NU	*Valori ammessi:* *0 = No* *1 = Si*	Campo obbligatorio
ALTRI DATI DELLA FORNITURA							
21	259	261	3	Numero totale dei punti vendita	NU	Numero delle sedi ove viene esercitata la vendita di cui si comunicano i dati contabili	Campo obbligatorio
22	262	264	3	Numero dei punti vendita al di sotto dei requisiti dimensionali	NU	Numero dei punti vendita che non rispettano i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 430 della legge n. 311 del 2004	Campo obbligatorio
23	265	272	8	Data di produzione del file	NU	Formato "GGMMAAAA".	Campo obbligatorio
24	273	279	7	Progressivo file	NU	Formato "AAAANNN".	Progressivo del file nell'anno
CARATTERI DI CONTROLLO							
25	280	367	88	Filler	AN	Da impostare a spazi	
26	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Campo obbligatorio
27	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII **"CR"** e **"LF"** (valori esadecimali **"0D" "0A"**)	

Progressivo	Posizione da	Posizione a	Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Formato e valori	Note
TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO							
IDENTIFICATIVO RECORD							
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "1"	Campo obbligatorio
DATI IDENTIFICATIVI DEL PUNTO VENDITA							
2	2	11	10	Numero REA del punto vendita	AN	Numero di Repertorio Economico Amministrativo attribuito dalla Camera di Commercio	Campo obbligatorio
3	12	14	3	Progressivo REA	NU	Numero d'ordine attribuito alla sede dalla Camera di Commercio, nell'ambito del Repertorio Economico Amministrativi	Campo obbligatorio
4	15	54	40	Comune del punto vendita	AN	Comune del punto vendita cui si riferiscono i dati	Campo obbligatorio
5	55	56	2	Provincia di punto vendita	AN	Provincia di punto vendita cui si riferiscono i dati	Campo obbligatorio
6	57	91	35	Indirizzo del punto vendita	AN	Indirizzo del punto vendita cui si riferiscono i dati	Campo obbligatorio
7	92	92	1	Eccezione dei requisiti dimensionali	NU	*Valori ammessi:* *0 = Requisiti dimensionali nella norma* *1 = Requisiti dimensionali al di sotto del minimo previsto dalla legge*	Campo obbligatorio. Riporta la categoria di appartenenza del punto vendita.
DATI RELATIVI ALLE REALIZZAZIONI							
DATI RELATIVI ALLE REALIZZAZIONI DEL PRIMO GIORNO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE							
8	93	100	8	Data di realizzazione dei corrispettivi	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	I campi sono obbligatori. Nel caso in cui nel giorno non sono presenti segnalazioni, la data deve essere impostata e gli importi devono essere valorizzati a zero.
9	101	112	12	Importo complessivo delle operazioni	NU	Importo totale, comprensivo di IVA, delle operazioni imponibili effettuate nella giornata, con emissione di scontrino o fattura. Indicazione in Euro - parte intera.	
10	113	124	12	Importo complessivo delle operazioni realizzate con emissione di fattura	NU	Importo totale, comprensivo di IVA, delle operazioni imponibili effettuate nella giornata, per le quali è stata emessa fattura, senza emissione di scontrino. Indicazione in Euro - parte intera.	
DATI RELATIVI ALLE REALIZZAZIONI DEL SECONDO GIORNO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE							
11	125	132	8	Data di realizzazione dei corrispettivi	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	I campi sono obbligatori. Nel caso in cui nel giorno non sono presenti segnalazioni, la data deve essere impostata e gli importi devono essere valorizzati a zero.
12	133	144	12	Importo complessivo delle operazioni	NU	Importo totale, comprensivo di IVA, delle operazioni imponibili effettuate nella giornata, con emissione di scontrino o fattura. Indicazione in Euro - parte intera.	
13	145	156	12	Importo complessivo delle operazioni realizzate con emissione di fattura	NU	Importo totale, comprensivo di IVA, delle operazioni imponibili effettuate nella giornata, per le quali è stata emessa fattura, senza emissione di scontrino. Indicazione in Euro - parte intera.	
DATI RELATIVI ALLE REALIZZAZIONI DEL TERZO GIORNO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE							
14	157	164	8	Data di realizzazione dei corrispettivi	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	I campi sono obbligatori. Nel caso in cui nel giorno non sono presenti segnalazioni, la data deve essere
15	165	176	12	Importo complessivo delle operazioni	NU	Importo totale, comprensivo di IVA, delle operazioni imponibili effettuate nella giornata, con emissione di scontrino o fattura. Indicazione in Euro - parte intera.	

16	177	188	12	Importo complessivo delle operazioni realizzate con emissione di fattura	NU	Importo totale, comprensivo di IVA, delle operazioni imponibili effettuate nella giornata, per le quali è stata emessa fattura, senza emissione di scontrino. Indicazione in Euro - parte intera.	impostata e gli importi devono essere valorizzati a zero.
DATI RELATIVI ALLE REALIZZAZIONI DEL QUARTO GIORNO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE							
17	189	196	8	Data di realizzazione dei corrispettivi	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
18	197	208	12	Importo complessivo delle operazioni	NU	Importo totale, comprensivo di IVA, delle operazioni imponibili effettuate nella giornata, con emissione di scontrino o fattura. Indicazione in Euro - parte intera.	I campi sono obbligatori. Nel caso in cui nel giorno non sono presenti segnalazioni, la data deve essere impostata e gli importi devono essere valorizzati a zero.
19	209	220	12	Importo complessivo delle operazioni realizzate con emissione di fattura	NU	Importo totale, comprensivo di IVA, delle operazioni imponibili effettuate nella giornata, per le quali è stata emessa fattura, senza emissione di scontrino. Indicazione in Euro - parte intera.	
DATI RELATIVI ALLE REALIZZAZIONI DEL QUINTO GIORNO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE							
20	221	228	8	Data di realizzazione dei corrispettivi	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
21	229	240	12	Importo complessivo delle operazioni	NU	Importo totale, comprensivo di IVA, delle operazioni imponibili effettuate nella giornata, con emissione di scontrino o fattura. Indicazione in Euro - parte intera.	I campi sono obbligatori. Nel caso in cui nel giorno non sono presenti segnalazioni, la data deve essere impostata e gli importi devono essere valorizzati a zero.
22	241	252	12	Importo complessivo delle operazioni realizzate con emissione di fattura	NU	Importo totale, comprensivo di IVA, delle operazioni imponibili effettuate nella giornata, per le quali è stata emessa fattura, senza emissione di scontrino. Indicazione in Euro - parte intera.	
DATI RELATIVI ALLE REALIZZAZIONI DEL SESTO GIORNO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE							
23	253	260	8	Data di realizzazione dei corrispettivi	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
24	261	272	12	Importo complessivo delle operazioni	NU	Importo totale, comprensivo di IVA, delle operazioni imponibili effettuate nella giornata, con emissione di scontrino o fattura. Indicazione in Euro - parte intera.	I campi sono obbligatori. Nel caso in cui nel giorno non sono presenti segnalazioni, la data deve essere impostata e gli importi devono essere valorizzati a zero.
25	273	284	12	Importo complessivo delle operazioni realizzate con emissione di fattura	NU	Importo totale, comprensivo di IVA, delle operazioni imponibili effettuate nella giornata, per le quali è stata emessa fattura, senza emissione di scontrino. Indicazione in Euro - parte intera.	
DATI RELATIVI ALLE REALIZZAZIONI DEL SETTIMO GIORNO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE							
26	285	292	8	Data di realizzazione dei corrispettivi	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
27	293	304	12	Importo complessivo delle operazioni	NU	Importo totale, comprensivo di IVA, delle operazioni imponibili effettuate nella giornata, con emissione di scontrino o fattura. Indicazione in Euro - parte intera.	I campi sono obbligatori. Nel caso in cui nel giorno non sono presenti segnalazioni, la data deve essere impostata e gli importi devono essere valorizzati a zero.
28	305	316	12	Importo complessivo delle operazioni realizzate con emissione di fattura	NU	Importo totale, comprensivo di IVA, delle operazioni imponibili effettuate nella giornata, per le quali è stata emessa fattura, senza emissione di scontrino. Indicazione in Euro - parte intera.	
CARATTERI DI CONTROLLO							
29	317	367	51	Filler	AN	Da impostare a spazi	
30	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Campo obbligatorio
31	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	

TRACCIATO RECORD DI CODA							
Progressivo	Posizione da	Posizione a	Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Formato e valori	Note
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA							
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "**9**"	Campo obbligatorio
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Vale sempre "**GRDIS**"	Campo obbligatorio
3	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	Vale sempre "**27**"	Campo obbligatorio
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO							
4	9	19	11	Partita IVA	NU	Partita IVA del soggetto obbligato	Campo obbligatorio
5	20	24	5	Filler	AN	Spazio a disposizione	Spazio a disposizione
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona giuridica)							
6	25	84	60	Denominazione	AN	Denominazione del soggetto obbligato	Questi campi sono obbligatori nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona guiridica. Tali campi non devono essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica.
7	85	124	40	Comune della sede legale	AN	Comune della sede legale del soggetto obbligato	
8	125	126	2	Provincia della sede legale	AN	Sigla della provincia della sede legale del soggetto obbligato	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona fisica)							
9	127	152	26	Cognome	AN	Cognome del soggetto obbligato	Questi campi sono obbligatori nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica. Tali campi non devono essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona giuridica.
10	153	177	25	Nome	AN	Nome del soggetto obbligato	
11	178	178	1	Sesso	AN	*Valori ammessi:* *M = Maschio* *F = Femmina*	
12	179	186	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
13	187	226	40	Comune di nascita	AN	Comune di nascita del soggetto obbligato	
14	227	228	2	Provincia di nascita	AN	Sigla della provincia di nascita del soggetto obbligato	
ESTREMI DELLA FORNITURA							
15	229	232	4	Anno di riferimento	NU	Da indicare nel formato "AAAA"	Campo obbligatorio
16	233	233	1	Tipo invio	NU	*Valori ammessi:* *0 = Invio ordinario* *1 = Adesione alla trasmissione telematica* *2 = Revoca adesione*	Campo obbligatorio. Nel caso di adesione o revoca alla trasmissione telematica, la comunicazione deve essere composta dai soli record di testa e coda.
17	234	241	8	Data di inizio del periodo cui sono riferiti i corrispettivi	NU	Formato "GGMMAAAA".	Da indicare <u>esclusivamente ed obbligatoriamente</u> nel caso di **invio ordinario** (Tipo invio = 0).
18	242	249	8	Data di fine del periodo cui sono riferiti i corrispettivi	NU	Formato "GGMMAAAA".	Da indicare <u>esclusivamente ed obbligatoriamente</u> nel caso di **invio ordinario** (Tipo invio = 0).
19	250	257	8	Data di adesione o revoca alla trasmissione telematica	NU	Formato "GGMMAAAA".	Da indicare <u>esclusivamente ed obbligatoriamente</u> nel caso di **adesione o revoca alla trasmissione telematica** (Tipo invio = 1 o 2).
20	258	258	1	Ventilazione dei corrispettivi (D.M. 24.02.1973)	NU	*Valori ammessi:* *0 = No* *1 = Si*	Campo obbligatorio
ALTRI DATI DELLA FORNITURA							
21	259	261	3	Numero totale dei punti vendita	NU	Numero delle sedi ove viene esercitata la vendita di cui si comunicano i dati contabili	Campo obbligatorio
22	262	264	3	Numero dei punti vendita al di sotto dei requisiti dimensionali	NU	Numero dei punti vendita che non rispettano i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 430 della legge n. 311 del 2004	Campo obbligatorio
23	265	272	8	Data di produzione del file	NU	Formato "GGMMAAAA".	Campo obbligatorio
24	273	279	7	Progressivo file	NU	Formato "AAAANNN".	Progressivo del file nell'anno
CARATTERI DI CONTROLLO							
25	280	367	88	Filler	AN	Da impostare a spazi	
26	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "**A**"	Campo obbligatorio
27	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "**CR**" e "**LF**" (valori esadecimali "**0D**" "**0A**")	

05A07370

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 8 luglio 2005.

Modificazione della data di attivazione della Sezione operativa territoriale di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE

Vista la propria determinazione prot. 13334 del 18 aprile 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 2005, con la quale è stata istituita, in via provvisoria, la Sezione operativa territoriale di Caserta con attivazione prevista dal 1° luglio 2005;

Considerato che sono tuttora in corso di ultimazione le opere infrastrutturali e di collegamento informatico interessanti la sede della suddetta Sezione operativa ubicata presso l'Interporto Sud Europa sito nel comune di Maddaloni (Caserta);

ADOTTA

la seguente determinazione:

Articolo unico

La data del 1° luglio 2005 prevista dall'articolo unico del provvedimento citato in premessa è sostituita dalla data del 1° settembre 2005.

Napoli, 8 luglio 2005

Il direttore regionale: DE ROBERTIS

05A07454

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 luglio 2005.

Misure urgenti in materia di fissazione dei prezzi massimi di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili. (Deliberazione n. 286/05/CONS).

L'AUTORITÀ

nella riunione di Consiglio del 19 luglio 2005:

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art. 12, comma 6, dello stesso, che consente all'Autorità di adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari;

Vista la raccomandazione della Commissione europea n. C (2003) 497 sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004, e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04 e 2/04;

Vista la delibera n. 399/02/CONS, recante «Linee guida per la contabilità a costi correnti per gli operatori notificati di rete fissa e mobile e misure in materia di predisposizione della contabilità regolatoria da parte degli operatori mobili», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 dell'8 gennaio 2003;

Vista la delibera n. 47/03/CONS, recante «Revisione e meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2003;

Vista la delibera n. 465/04/CONS, recante «Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato, della valutazione del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 2005;

Vista la proposta del dipartimento regolamentazione;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sullo schema di provvedimento, pervenuto in data 14 luglio 2005;

Considerato quanto segue:

A. *Il procedimento.*

1. L'Autorità, valutata la possibile sussistenza dei presupposti di cui all'art. 12, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito codice) («In circostanze straordinarie l'Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del codice. L'Autorità comunica immediatamente tali

provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. La decisione dell'Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4»), nella riunione del Consiglio del 22 giugno 2005, ha disposto, su proposta del Dipartimento regolamentazione, l'avvio di un «Procedimento per l'adozione di un eventuale provvedimento temporaneo cautelare, ai fini della riduzione dei prezzi di terminazione delle chiamate vocali originate dalle reti fisse e mobili e terminate sulle singole reti mobili degli operatori».

Facendo seguito a tale decisione, in data 24 giugno 2005, l'Autorità ha notificato l'avvio del procedimento agli operatori H3G S.p.A. (di seguito H3G), Telecom Italia S.p.a. (Telecom Italia), Tim Italia S.p.a. (TIM), Vodafone Omnitel NV (Vodafone) e Wind Telecomunicazioni S.p.a. (Wind).

L'Autorità, considerato il carattere di urgenza della procedura cautelare, ha richiesto ai soggetti interessati di far pervenire, entro cinque giorni dalla notifica dell'avviso di avvio del procedimento, le loro memorie, con particolare riguardo alla possibile adozione delle misure di cui all'art. 12, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche.

Sono pervenute e sono state acquisite agli atti le memorie inviate dagli operatori Tim (30 giugno 2005) Vodafone (30 giugno 2005), Wind (29 giugno 2005), H3G (28 giugno 2005) e Telecom Italia (1° luglio 2005).

L'Autorità ha altresì convocato in audizione, in data 5 luglio 2005, su loro espressa richiesta, gli operatori Tim, Vodafone, Wind, H3G, nonché le associazioni dei consumatori Adiconsum, Adoc, Assortenti, Cittadinanzattiva, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Unione nazionale consumatori. Gli operatori suindicati e le associazioni Lega Consumatori, Cittadinanzattiva, Unione nazionale consumatori ed Adoc hanno partecipato all'audizione.

Lo schema di provvedimento, come approvato dal consiglio dell'Autorità in data 6 luglio 2005, è stato trasmesso in data 8 luglio 2005 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) per l'acquisizione di un parere, in considerazione del fatto che la materia interessata presentava rilevanti profili di tutela della concorrenza. Il parere sullo schema di provvedimento reso dall'AGCM è pervenuto all'Autorità in data 14 luglio 2005.

B. *Il quadro regolamentare di riferimento.*

2. L'Autorità, con la delibera n. 47/03/CONS del 5 febbraio 2003, aveva fissato, a partire dal 1° giugno 2003, il prezzo massimo di terminazione degli operatori TIM e Vodafone al valore di 14,95 centesimi di euro al minuto. Nell'ambito di tale delibera l'Autorità aveva altresì ritenuto ragionevole una riduzione programmata di tale prezzo di un ulteriore 20% nel periodo 2004-2005, da distribuire in ragione del 10% l'anno al lordo dell'inflazione. L'effettiva applicazione delle riduzioni era subordinata al perfezionamento del sistema di contabilità a costi incrementali ed alla revisione degli obblighi regolamentari, in capo ai soggetti operanti nella telefonia fissa e mobile, conseguenti all'entrata in vigore delle norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie di cui al nuovo quadro regolamentare. In particolare, la ragionevolezza di tale riduzione era stata valutata sulla base dei prevedibili incrementi di efficienza degli operatori di rete mobile come rilevati dall'analisi dei dati pubblici di bilancio per gli anni 1999-2001. Successivamente alla decisione di cui alla delibera n. 47/03/CONS, l'Autorità ha completato la verifica delle contabilità regolatorie degli operatori TIM e Vodafone dell'anno 2001 ed ha esaminato le contabilità regolatorie degli anni 2002 e 2003. L'ipotesi di una riduzione del 10% annuo per gli anni 2004-2005 è risultata nella media confermata dall'analisi dei dati contabili sopra indicati. L'introduzione del nuovo quadro regolamentare comunitario, con i relativi adempimenti (v. infra n. 18), ha poi tuttavia ritardato un possibile intervento dell'Autorità volto a rendere effettive le riduzioni previste nella predetta delibera.

3. Con la successiva delibera n. 465/04/CONS, l'Autorità ha disposto l'avvio di una consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea), sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti, e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere. Con tale provvedimento, l'Autorità ha quindi avviato il processo di analisi del mercato interessato secondo quanto previsto all'art. 19 del codice, per quanto attiene all'analisi del mercato rilevante, e dagli articoli 44 e 45 per ciò che riguarda l'imposizione, la modifica e la revoca degli obblighi nei confronti delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 dello stesso codice, la proposta di provvedimento dell'Autorità è stata sottoposta ad una consultazione pubblica, avviata con la pubblicazione della delibera.

4. La delibera n. 465/04/CONS delinea una serie di orientamenti relativi all'adozione di misure regolamentari ed obblighi *ex-ante,* di alcune delle quali era prevista l'applicazione a partire dal 1° giugno 2005. Gli orientamenti espressi nel provvedimento sono i seguenti:

a) in linea con quanto previsto dalla raccomandazione sui mercati rilevanti, l'Autorità ha individuato, per ogni rete mobile operante in Italia, ed indipendentemente dalla tecnologia utilizzata (GSM o UMTS), un singolo mercato nazionale della terminazione vocale, suscettibile di regolamentazione *ex ante*, con

riferimento al servizio di terminazione su rete mobile delle chiamate vocali originate sia da reti fisse sia da reti mobili;

b) sulla base della definizione di mercato individuata, ciascun operatore di rete mobile (mobile network operator, MNO) risulta essere operatore dominante per la terminazione sulla propria rete, in quanto detiene il 100% di ciascun mercato rilevante. L'analisi ha inoltre evidenziato l'esistenza di elevate barriere all'ingresso (anche per l'impossibilità di duplicare l'infrastruttura di terminazione verso gli utenti di un determinato MNO) e la mancanza di potenziali concorrenti. Relativamente all'andamento dei prezzi, nonostante l'intervento regolamentare, le tariffe di terminazione mobile in Italia risultano comprendere margini di extraprofitto. Alla luce di tali motivazioni, l'Autorità ha indicato l'orientamento di identificare gli operatori TIM, Vodafone, Wind, e H3G come individualmente dominanti nella fornitura del servizio di terminazione mobile vocale sulle proprie reti;

c) l'Autorità ha quindi proceduto alla individuazione dei rispettivi obblighi *ex-ante* ritenuti necessari al fine di promuovere l'efficienza economica e la concorrenza sostenibile, nonché di recare il massimo vantaggio ai consumatori. Considerando il quadro concorrenziale emerso dall'analisi di mercato, gli obblighi sono stati graduati in funzione delle diverse caratteristiche di ciascun operatore secondo il seguente schema:

i) tutti gli operatori sono soggetti ad obblighi di trasparenza e di non discriminazione e, quindi, di pubblicazione di un'offerta di riferimento che includa, oltre al prezzo del servizio di terminazione, anche le condizioni di interconnessione alla rete di ciascun operatore;

ii) relativamente all'obbligo di non discriminazione, l'Autorità ritiene che tale previsione debba consentire di assicurare le medesime condizioni economiche agli operatori terzi che acquistano servizi di terminazione, e risulti pertanto giustificata dalla necessità di garantire a tutti gli operatori le medesime condizioni concorrenziali nel mercato al dettaglio. Il prezzo del servizio di terminazione offerto alle società controllate, collegate ed alle divisioni commerciali dell'operatore mobile, dovrà pertanto essere uguale a quello offerto agli operatori terzi;

iii) con riguardo al controllo del prezzo di terminazione, l'Autorità ha espresso la posizione di confermare, in capo agli operatori TIM e Vodafone, l'obbligo di orientamento al costo attraverso un meccanismo del network cap che prevede un valore obiettivo, al 2007, del prezzo della terminazione di 8,70 centesimi di euro al minuto, valutato sulla base di un modello di contabilità a costi incrementali. La riduzione annuale del prezzo di terminazione nel periodo di applicazione del network cap è valutata in misura pari al 15%. La proposta di provvedimento prevede che al 1° giugno 2005 gli operatori TIM e Vodafone riducano il prezzo di terminazione di tutte le chiamate sulle proprie reti secondo il meccanismo del network cap ad un valore che, in ogni caso, non deve essere superiore a 12,60 centesimi di euro al minuto;

iv) l'obbligo di orientamento al costo viene altresì esteso all'operatore Wind con l'applicazione del cd. delayed approach. In particolare, il prezzo massimo previsto, a valere dal 1° giugno 2005, è fissato in misura pari al valore attualmente praticato dagli operatori TIM e Vodafone, ossia 14,95 centesimi di euro al minuto. L'imposizione di un meccanismo di network cap consente di ridurre tale valore nel periodo 2005-2007, prevedendo un valore obiettivo, da perseguire nel 2007, valutato sulla base di un modello di contabilità a costi incrementali, tenendo conto delle specificità dell'operatore, stimato sempre dell'ordine di 8,70 centesimi di euro al minuto;

v) gli operatori di rete mobile hanno la possibilità di articolare il prezzo di terminazione su fasce orarie di picco e di fuori picco, nel rispetto del predetto vincolo sul prezzo medio di terminazione;

vi) in considerazione della differente posizione di mercato, ed in particolare del recente ingresso sul mercato, nel provvedimento viene inoltre proposto di non assoggettare, nel periodo considerato, H3G all'obbligo di controllo dei prezzi di terminazione;

vii) nel confermare per gli operatori TIM e Vodafone l'obbligo di predisposizione di un sistema di contabilità regolatoria che, a partire dall'esercizio 2005, dovrà essere realizzato sulla base della metodologia a costi incrementali, il provvedimento estende anche a Wind, dal 2005, tale obbligo con l'utilizzazione della stessa metodologia contabile.

C. *La posizione espressa dai soggetti intervenuti nell'ambito del procedimento.*

5. Come sopra esposto, le società Telecom Italia, TIM, Vodafone, Wind e H3G hanno espresso le proprie argomentazioni attraverso memorie scritte. Alcune di esse hanno fatto richiesta e sono state sentite in audizione. L'Autorità ha altresì sentito in audizione le seguenti associazioni dei consumatori: Lega Consumatori, Cittadinanzattiva, Unione Nazionale Consumatori ed Adoc.

6. Le argomentazioni delle predette società riguardano, in sintesi, principalmente i seguenti aspetti:

a) la sussistenza dei presupposti per l'adozione di una simile misura in materia di fissazione dei prezzi massimi di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili;

b) l'ambito del potere di adozione di un provvedimento temporaneo cautelare, ai sensi dell'art. 12, comma 6, del codice;

c) l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle misure da adottare con tale provvedimento temporaneo cautelare;

d) il valore del prezzo massimo di terminazione da imporre in esito all'approvazione del provvedimento temporaneo cautelare;

e) il calendario di attuazione e la definizione del periodo di vigenza del provvedimento temporaneo cautelare.

a) la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento cautelare.

7. In merito alla sussistenza dei presupposti per l'azione cautelare, parte dei soggetti intervenuti (Tim, Vodafone) esprime perplessità in merito alla sussistenza di tali presupposti almeno per la presunta assenza di circostanze straordinarie e la mancanza dei requisiti di urgenza, sebbene un operatore (Tim) non si nasconda una specifica situazione di criticità derivata dal rinnovamento del Consiglio dell'Autorità sovrapposto all'eccezionale impegno richiesto agli uffici per lo svolgimento delle analisi di mercato per la transizione dal vecchio al nuovo quadro regolamentare. Tim e Vodafone ritengono che la mancata riduzione del prezzo di terminazione a partire dal 1° giugno 2003, data prevista per l'applicazione del valore massimo (14,95 centesimi di euro al minuto) del prezzo di terminazione dalla delibera n. 47/03/CONS, non possa essere considerata presupposto per un intervento straordinario da parte dell'Autorità, atteso che tale provvedimento non imponeva alcuna riduzione, ma si limitava ad indicare come ragionevole una riduzione programmata del prezzo di terminazione del 20% nel biennio 2004-2005. Peraltro un operatore sottolinea che nel periodo che va dal 1° giugno 2003 ad oggi, a fronte dell'invarianza nominale delle tariffe di terminazione, si è comunque assistito, per effetto dell'inflazione, ad una riduzione, in termini reali, di circa il 5% di tali valori. Un altro operatore (Wind) sostiene che la mancata riduzione dei propri prezzi di terminazione nel biennio successivo all'approvazione della delibera n. 47/03/CONS deriva dalla diversa forza economica del medesimo operatore, non notificato, nei confronti degli altri operatori notificati cui tale provvedimento era rivolto. Infine, H3G ritiene corretto e necessario l'intervento cautelare da parte dell'Autorità, in considerazione del ritardo della riduzione dei prezzi della terminazione su reti mobili e della non applicazione della delibera n. 47/03/CONS.

b) l'ambito del potere di adozione di un provvedimento cautelare.

8. Con riguardo all'ambito di applicazione del potere di adozione di un provvedimento cautelare, un operatore (Wind) ritiene che l'art. 12, comma 6, del Codice non possa applicarsi a misure quali l'individuazione dei mercati rilevanti, l'identificazione di operatori aventi significativo potere di mercati o l'imposizione di nuovi obblighi regolamentari. Tale potere potrebbe essere utilizzato esclusivamente al fine di precisare e/o ulteriormente specificare obblighi regolamentari già esistenti. Un altro operatore (Vodafone) ritiene che in ogni caso, anche nell'ambito del procedimento cautelare debba essere previsto, ai sensi dell'art. 11 del Codice, un meccanismo di consultazione pubblica sulla proposta di provvedimento, proposta che, secondo lo stesso operatore, non risulta contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento in esame.

c) l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle misure.

9. In merito all'ambito di applicazione delle misure, alcuni operatori (Tim, H3G) sottolineano che le misure che saranno contenute nel provvedimento temporaneo cautelare non dovranno contenere elementi di novità rispetto agli orientamenti espressi dalla delibera n. 465/04/CONS, sui quali, come riconosciuto dagli stessi operatori, si è svolto un ampio contraddittorio nel corso della consultazione pubblica. In tale ambito, tuttavia, due operatori (Tim, Vodafone) ritengono che quanto previsto dalla comunicazione di avvio, ovvero una riduzione del prezzo di terminazione delle chiamate vocali indipendentemente dalla rete di originazione (fissa o mobile), costituisca un elemento di novità, in quanto, a loro parere, gli orientamenti previsti dalla sunnominata delibera riguardano esclusivamente il mercato della terminazione delle chiamate fisso-mobile. Inoltre, gli stessi operatori assumono che una eventuale riduzione dei prezzi di terminazione mobile-mobile non comporterebbe nessun beneficio nei confronti degli utenti; ciò in mancanza di una specifica regolamentazione dei prezzi finali delle chiamate originate da rete mobile, prevista invece per quelle da rete fissa, destinata a ribaltare in maniera puntuale tali riduzioni nel prezzo finale.

10. In tema di salvaguardia della concorrenza, i citati operatori ritengono che un intervento in tema di terminazione mobile-mobile, da un lato, non sarebbe giustificato, stante l'elevata competitività del mercato radiomobile nazionale, e dall'altro potrebbe provocare distorsioni competitive. Al contrario, Wind e H3G ritengono opportuno che l'intervento riguardi anche la terminazione mobile-mobile, sottolineando, tra l'altro, come l'Autorità, nella delibera n. 465/04/CONS, abbia già identificato un unico mercato della terminazione su singola rete mobile delle chiamate vocali ed abbia dimostrato la sostanziale coincidenza tra i costi di terminazione delle chiamate vocali originate da rete fissa e quelle originate da rete mobile. Rimane tuttavia ferma la posizione da parte di uno di questi operatori (Wind) circa l'applicabilità delle misure temporanee ai soli operatori sino ad ora notificati quali detentori di significativo potere di mercato.

11. Sempre con riguardo ai profili concorrenziali, due operatori (Tim e Vodafone) ritengono che nel caso di assoggettamento a controllo di prezzo del servizio di terminazione mobile-mobile, la differenziazione dei livelli di controllo proposta dalla delibera n. 465/04/CONS per Tim e Vodafone, da una parte, e Wind, dall'altra, e l'assenza di obbligo per H3G, non risulterebbero giustificate e introdurrebbero un'asimmetria tra i prezzi dei servizi di terminazione (del tutto analoghi e speculari) scambiati tra gli operatori. A parere di Tim e Vodafone, il differenziale di prezzo tra loro e Wind non sarebbe sufficientemente motivato dalla differente dotazione spettrale degli operatori in questione o dalla minore quota di mercato di Wind. Quest'ultima, secondo gli stessi operatori, non potrebbe essere a questo punto considerata come nuovo entrante, avendo ricevuto la licenza nel 1998. Wind non avrebbe quindi più alcun titolo per godere ancora di quelle misure asimmetriche (assenza di obblighi regolamentari, differenziale dei prezzi di terminazione fisso-mobile, condizioni agevolate per il roaming nazionale, etc.) fino ad ora usufruite. Sempre per gli stessi operatori, una condizione di asimmetria tra i prezzi di terminazione costituirebbe quindi una ingiustificata sovvenzione a favore di Wind e metterebbe in discussione il «principio di simmetria» sino ad ora adottato nella sottoscrizione degli accordi di interconnessione mobile-mobile e giustificato dalla natura del servizio.

12. A quest'ultimo riguardo, per converso, Wind e H3G sottolineano che la scelta della «reciprocità» nei contratti sia tuttavia stata loro imposta dagli operatori con maggiore forza di mercato.

d) il valore del prezzo massimo di terminazione.

13. In merito allo specifico valore del prezzo massimo di terminazione sulle singole reti mobili sono state espresse, sempre in sintesi, le seguenti considerazioni. In primo luogo, viene sottolineato da un operatore (Vodafone) che il riferimento, per la misura di riduzione, alla rilevazione (benchmark) IRG non può sostituirsi al criterio di orientamento al costo. Viene aggiunto dal medesimo operatore che i propri dati di costo per il 2003 risulterebbero coerenti con quelli del benchmark IRG laddove si restringa lo stesso ai Paesi UE15 ed all'area Euro. Peraltro, l'operatore sostiene che il benchmark così valutato mostra una media pari rispettivamente a 13,21 e 13,66 centesimi di euro al minuto che non sarebbe molto distante dal prezzo attualmente praticato dallo stesso (14,95 centesimi di euro al minuto); l'elevato valore del prezzo medio nazionale avrebbe poi origine nei valori di terminazione di Wind e H3G, tra i più alti d'Europa. Un altro operatore (Tim) ritiene che i livelli delle tariffe di terminazione da applicarsi in via temporanea cautelare dovranno, eventualmente, essere corrispondenti a quanto previsto dalla delibera n. 465/04/CONS, ossia 12,60 centesimi di euro al minuto per Tim e Vodafone e 14,95 centesimi di euro al minuto per Wind, valori sui quali, sulla base di una attenta ed articolata analisi, gli operatori hanno fatto affidamento per le proprie pianificazioni delle scelte commerciali e degli investimenti. Un terzo operatore (Wind) ritiene che i benchmark tariffari possano fornire utili indicazioni in merito al livello di prezzo, in particolare nel caso in cui le informazioni desumibili dai sistemi di contabilità regolatoria degli operatori notificati non siano considerate soddisfacenti.

14. Inoltre, alcuni operatori (Vodafone e Wind) ritengono che debbano essere escluse dal provvedimento cautelare le misure di lungo periodo quali la definizione e durata del meccanismo di programmazione pluriennale (network cap) ed i valori finali dello stesso meccanismo; secondo un altro operatore (Tim) dovrà comunque essere confermato il principio in base al quale i tre operatori Tim, Vodafone e Wind avranno lo stesso valore finale al termine (2007) del periodo di network cap. In merito a tale ultimo aspetto, Wind obietta peraltro che questa misura risulta eccessivamente penalizzante in quanto comporterebbe una riduzione di oltre il 50% in due anni.

e) la definizione del periodo di vigenza del provvedimento cautelare.

15. Vodafone ha evidenziato l'importanza di definire, nell'ambito del provvedimento temporaneo cautelare, il periodo di vigenza dello stesso provvedimento, e contestualmente i tempi di conclusione del procedimento di cui alla delibera n. 465/04/CONS.

16. Quanto al calendario di attuazione delle misure previste dal provvedimento cautelare, due operatori (Vodafone e Telecom Italia) ritengono che i tempi tecnici necessari per implementare le modifiche di prezzo e gli adempimenti in tema di comunicazioni di variazione dei prezzi dei servizi intermedi e finali non consentano di applicare tale misura prima di novanta giorni dall'adozione del provvedimento, anche se uno di questi operatori ipotizza la possibilità di contrarre i tempi sino al 1° ottobre 2005.

D. *Le valutazioni dell'Autorità.*

I) Le ragioni e la fisionomia essenziale dell'intervento.

La sussistenza delle circostanze straordinarie e delle motivazioni di urgenza.

17. In via preliminare, l'Autorità rileva la sussistenza di condizioni di straordinarietà e di urgenza tali da esigere l'adozione di un provvedimento cautelare.

18. Secondo quanto previsto dal nuovo Quadro regolamentare comunitario, recepito in sede nazionale con il decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), l'adozione di provvedimenti che riguardino specifici ambiti, quali ad esempio l'individuazione di un mercato rilevante, l'identificazione di un'impresa (o più) avente (i) significativo potere in un mercato rilevante, o infine l'imposizione, modifica o revoca di obblighi regolamentari in

capo ad imprese detentrici di significativo potere di mercato, viene effettuata a seguito di una laboriosa e approfondita procedura, descritta ai commi 3 e 4 dell'art. 12 del codice. Tale procedura prevede che la proposta di provvedimento, oltre che essere sottoposta ad una fase di consultazione nazionale, venga comunicata alla Commissione europea ed alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. Tuttavia, l'art. 12, comma 6, prevede altresì che «in circostanze straordinarie, l'Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del codice». L'Autorità, qualora intenda avvalersi di tale potere, deve comunicare «immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. La decisione dell'Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4».

19. Orbene, l'Autorità ritiene che nel caso di specie ricorrano le circostanze straordinarie ed i motivi di urgenza per l'adozione di un provvedimento temporaneo cautelare nel mercato nazionale della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili nei confronti dei seguenti operatori: Tim, Vodafone, Wind e H3G. Ciò in ragione delle motivazioni di seguito esposte.

20. Va innanzitutto dato conto della straordinarietà della situazione in essere.

In primo luogo, l'Autorità evidenzia che, come già rilevato nell'ambito della delibera n. 465/04/CONS, ma anche e prima ancora in quella n. 47/03/CONS, le attuali tariffe di terminazione sulle reti mobili appaiono suscettibili di un ben maggior grado di orientamento ai costi.

21. Al fine di valutare l'eccezionalità e la gravità dell'attuale situazione vale osservare come tali tariffe risultino, in particolare, per entrambi gli operatori già notificati (Tim e Vodafone), superiori ai costi derivanti dalla loro contabilità regolatoria già a partire da quella dell'anno 2001. La tariffa di terminazione del terzo operatore, Wind, assume poi livelli anche maggiori, se si pensa che attualmente tale valore risulta essere superiore a 18 centesimi di euro al minuto, a fronte dei 14,95 centesimi di euro praticati da Tim e Vodafone. Siffatte circostanze, in un contesto in cui i costi tendono dinamicamente a decrescere, si traduce in un incremento, nel tempo, della forbice tra prezzi e costi del servizio di terminazione su rete mobile, a tutto detrimento del benessere dei consumatori e della salvaguardia della concorrenza.

22. Questa considerazione è avvalorata, in secondo luogo, dall'analisi del contesto internazionale. L'Autorità ha infatti verificato che lo scostamento rispetto alla media europea dei prezzi di terminazione praticati dai predetti operatori si è sensibilmente incrementato nel corso del 2005 ed ha raggiunto valori gravemente significativi, non giustificati da circostanze specifiche del contesto nazionale. Ciò è dimostrato dalle rilevazioni effettuate dalla Commissione in occasione del X Rapporto sull'attuazione del quadro normativo nelle comunicazioni elettroniche, nonché confermato dalle analisi condotte dal Gruppo europeo dei regolatori indipendenti (IRG), le quali mostrano come tali prezzi risultino significativamente più elevati rispetto alla media europea. In particolare, la più recente rilevazione effettuata dall'IRG rileva che, per ail mese di febbraio 2005, il differenziale tra i prezzi praticati dagli operatori nazionali e quelli medi rilevati nei venticinque Paesi appartenenti all'Unione europea si è ulteriormente accresciuto rispetto ad un'analoga rilevazione effettuata dallo stesso organismo nel 2004. La media europea relativa all'anno 2005 (valutata dall'Autorità a partire dai dati forniti dall'IRG considerando il prezzo di terminazione medio, per ciascun Paese, dei soli operatori notificati [1] ed escludendo da tale media gli operatori italiani) si attesta ad un valore pari a 12,15 centesimi di euro al minuto, mentre, nel luglio 2004, il corrispondente valore risultava pari a 13,03 centesimi di euro al minuto. La media europea risulta, quindi, diminuita del 6,8% nel corso dell'ultimo anno; per contro, il valore italiano è rimasto costante (dal 1º giugno 2003) è pari a 14,95 centesimi di euro al minuto relativamente agli operatori TIM e Vodafone. La differenza tra il livello di prezzo italiano e quello medio europeo si è quindi ulteriormente accresciuta, passando da 1,92 a 2,80 centesimi di euro tra il 2004 ed il 2005. A differenza di quanto rilevato da alcuni operatori, inoltre i risultati testé esposti sostanzialmente non mutano se si considera un diverso insieme di Paesi membri: sia che si considerino i quattro Paesi europei comparabili per dimensione del mercato all'Italia (Francia, Spagna, Regno Unito e Germania), ovvero i Paesi Euro 15, nel 2005 la media europea, calcolata secondo la sopra esposta metodologia, risulta essere rispettivamente pari a 12,30 e 12,36 centesimi di euro al minuto. Vale inoltre rilevare che nello stesso periodo l'operatore Wind ha mantenuto costante il proprio prezzo di terminazione che si attesta, come detto, a valori superiori a 18 centesimi di euro al minuto. Anche per tale operatore valgono, quindi, le notazioni precedenti.

23. Va altresì ricordato che taluni operatori nazionali sono integrati a livello europeo: non appare pertanto giustificato che i prezzi dagli stessi praticati in sede nazionale si discostino in misura così significativa da quelli praticati dai medesimi operatori in altri Paesi europei. Lo scostamento rispetto alla media europea incide, inoltre, in modo rilevante sulla spesa sostenuta dagli utenti finali, comportando una situazione differenziale rispetto ai consumatori europei che, come detto, non trova alcuna giustificazione rispetto ai parametri di costo sottostanti di fornitura del servizio.

---

[1] Nei Paesi che non hanno proceduto a notificare alcun operatore mobile sono stati considerati i primi due operatori in termini di quote di mercato retail.

24. Per quanto più specificatamente riguarda i sussistenti motivi di urgenza, l'Autorità deve premettere che le misure di riduzione dei prezzi di terminazione delle chiamate vocali proposte, quale semplice orientamento, nella delibera n. 465/04/CONS, non potrebbero essere deliberate prima della fine del 2005. Infatti, il completamento del procedimento di cui alla delibera prevede, oltre alle attività ancora necessarie al fine del perfezionamento dell'analisi di mercato, che lo schema di provvedimento, come modificato in esito alla procedura di consultazione pubblica, venga inviato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che adotta un parere entro quarantacinque giorni, e notificato alla Commissione europea. L'adozione finale del provvedimento potrà essere effettuata solo trascorso un mese dalla notifica alla Commissione europea oppure, qualora la stessa Commissione ne faccia richiesta, entro ulteriori due mesi.

25. Sempre con riguardo alle motivazioni di urgenza, vale ribadire che la proposta di provvedimento di cui alla delibera 465/04/CONS prevedeva l'applicazione di misure di riduzione del prezzo massimo di terminazione già a partire dal 1° giugno 2005. Inoltre, nell'ambito della delibera n. 47/03/CONS, l'Autorità aveva previsto una riduzione tariffaria, poi non attuata, del 10% annuo per gli anni 2004-2005. In un contesto, quale quello appena delineato, l'Autorità non può non ravvisare l'esistenza di straordinarie circostanze di urgenza a tutela degli interessi affidati alle sue cure.

26. Con riguardo alla salvaguardia della concorrenza, l'Autorità osserva che una riduzione delle tariffe di terminazione per chiamate originate sia da reti fisse che da reti mobili riveste una notevole importanza per gli operatori mobili nuovi entranti. Essa infatti consente a questi ultimi di competere in modo più efficace con gli operatori mobili maggiori, che sempre più spesso offrono prezzi finali particolarmente vantaggiosi per le chiamate on-net (e cioè originate e terminate sulla stessa rete mobile). Si consideri che gli operatori mobili con maggior numero di utenti possono offrire servizi finali di chiamata verso gli utenti della propria rete con prezzi più vantaggiosi (la c.d. «terminazione interna» non risulta infatti regolata) rispetto a quelli forniti dagli operatori di rete, per i quali il costo di terminazione rappresenta una componente importante dei costi sottostanti. Il beneficio *pro*-concorrenziale derivante da una riduzione dei valori di terminazione si manifesta, quindi, evidente.

27. Relativamente ai benefici per l'utenza, l'Autorità stima che una riduzione dei prezzi massimi di terminazione degli operatori Tim, Vodafone e Wind, nei termini disposti dal presente provvedimento, possa consentire un risparmio su base annua per gli utenti che effettuano chiamate fisso-mobile di almeno 260 300 milioni di euro [(2)]. Vale sottolineare che tale stima risulta prudenziale, sia perché non considera i potenziali incrementi di traffico (stante l'aumento del numero di utenti di rete mobile) relativi agli anni 2004 e 2005, sia perché la competizione porterà ad una riduzione anche dei prezzi dei servizi fisso-mobile offerti dagli operatori alternativi. Si consideri altresì che sulla base del dato sopra esposto un rinvio di circa sei mesi della riduzione (quale discenderebbe dalla mancata adozione dell'iniziativa cautelare) comporterebbe una maggiore spesa per gli utenti dei servizi fisso-mobile di almeno 150 milioni di euro, e dunque un impoverimento collettivo di fatto insuscettibile di riparazione. E va da sé che discorso del tutto analogo vale per i benefici che l'utenza conseguirebbe sul versante della direttrice mobile-mobile (su cui cfr. specialmente infra, n. 33). Le precedenti considerazioni dimostrano come l'intervento dell'Autorità dia conto delle giuste esigenze di tutela dell'utenza evidenziate dalle associazioni dei consumatori nel corso delle audizioni.

28. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità ritiene dunque che sussistano circostanze straordinarie e motivazioni di urgenza tali da rendere necessario un intervento cautelare, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 6 del codice, finalizzato alla salvaguardia della concorrenza e alla tutela degli interessi degli utenti.

L'ambito del potere di adozione di un provvedimento cautelare.

29. Con riguardo all'ambito di applicazione e ai presupposti del provvedimento cautelare, l'Autorità osserva come l'art. 12, comma 6, del codice, nel prevedere la possibilità di derogare alle procedure di cui ai commi 3 e 4, non pone alcuna limitazione in merito alle tipologie di intervento regolamentare assumibili mediante provvedimenti temporanei cautelari: in particolare, la legge non esclude dall'area delle iniziative possibili aspetti quali l'identificazione del mercato rilevante ovvero l'identificazione degli operatori dotati di significativo potere di mercato, e quel che più importa in questa sede tanto meno esclude la possibilità di interventi sui prezzi.

30. Nel caso di specie, inoltre, l'identificazione del mercato rilevante e l'individuazione degli operatori detentori di significativo potere di mercato che vengono operate sono pienamente coerenti con le indicazioni fornite dalla Commissione nella raccomandazione sui mercati rilevanti [(3)]. Non guasta ribadire poi che il provvedimento in esame introduce misure che la delibera n. 465/04/CONS già prevedeva di applicare a partire dal 1° giugno 2005, e che la relativa proposta di provvedimento è stata sottoposta a consultazione pubblica nazionale. Le stesse misure sono infine del tutto coerenti con le risultanze emergenti dall'analisi in corso di svolgimento da parte degli uffici di questa Autorità relativa al mercato interessato.

---

(2) La stima è stata effettuata sulla base dei dati di traffico dell'anno 2003 (ultimo dato disponibile) considerando la sola quota di mercato riferibile a Telecom Italia che è l'unico operatore di rete fissa su cui gravano, i sensi della vigente regolamentazione, obblighi di ribaltare sugli utenti finali le riduzioni dei prezzi di terminazione delle chiamate su rete mobile.

(3) «Il mercato rilevante è costituito dalla terminazione delle chiamate sulle singole reti mobili ... Definire il mercato per la terminazione delle chiamate su ciascuna rete mobile significherebbe che attualmente ciascun gestore di rete mobile è un fornitore unico su ciascun mercato» cfr. Raccomandazione sui mercati rilevanti, pag. 36.

L'ambito soggettivo ed oggettivo delle misure.

31. L'Autorità, in coerenza con quanto proposto nell'ambito della delibera n. 465/04/CONS, ritiene che l'imposizione immediata di un obbligo di controllo di prezzo sull'operatore H3G, alla luce del suo recente ingresso sul mercato, della sua ancora ridotta base degli utenti, della necessità di salvaguardare il livello degli ingenti investimenti effettuati e della sua situazione finanziaria, risulterebbe un onere eccessivo per tale operatore, onere che potrebbe pregiudicare quindi la sua possibilità di sviluppare la propria rete e la propria base di utenza e di consolidare la propria situazione finanziaria. Tale onere, qualora imposto, potrebbe compromettere lo sviluppo di tale operatore, e, in prospettiva, ridurre gli operatori operanti nel mercato, a discapito, in ultima analisi, della salvaguardia della concorrenza e della tutela degli utenti. Tali considerazioni giustificano pertanto la non imposizione delle misure di controllo di prezzo in esame all'operatore, per quanto notificabile nei termini di cui all'art. 1 del seguente dispositivo, riservandosi l'Autorità di poter rivedere dette conclusioni secondo le modalità previste dalle norme vigenti, una volta conclusa l'analisi del relativo mercato ed in ogni caso entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.

32. Venendo ad esaminare l'ambito oggettivo di applicazione del provvedimento cautelare, coerentemente con l'individuazione del mercato della Commissione, nonché con l'analisi del contesto nazionale svolta dall'Autorità nell'ambito della delibera 465/04/CONS, occorre ritenere che la misura debba investire la terminazione di tutte le chiamate vocali su rete mobile, siano esse effettuate da rete fissa ovvero da rete mobile[4]. D'altra parte, come argomentato nella citata delibera di consultazione pubblica, tale mercato non appare, alla luce della struttura della domanda e dei costi[5], suscettibile di segmentazione nelle due direttrici di traffico.

33. Non appare inoltre condivisibile quanto evidenziato da alcuni operatori circa la non trasferibilità all'utenza finale di riduzioni nelle tariffe di terminazione delle chiamate relative alla direttrice mobile-mobile. Infatti, se è vero che a differenza della direttrice fisso-mobile l'Autorità, per la parte mobile-mobile, non dispone di un potere tariffario che consenta alle riduzioni di prezzo di trasferirsi automaticamente sui valori pagati dagli utenti finali, non va però dimenticato che una diminuzione del costo del servizio, anche in presenza di strutture di mercato concentrate, tende spontaneamente a riflettersi sui prezzi finali: a maggior ragione, se, come evidenziato dagli operatori, il mercato nazionale dei servizi finali di comunicazione radiomobile è caratterizzato da un certo grado di competizione. Peraltro, posto che l'intervento cautelare dell'Autorità si sostanzia nella previsione di tariffe massime di interconnessione, non si può escludere che gli operatori di telefonia mobile, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, addivengano — nei limiti consentiti dalle norme vigenti ed in particolare quelle in materia di concorrenza — a pattuire tra loro l'applicazione di livelli di terminazione inferiori a quelli stabiliti dal presente provvedimento.

In conclusione anche rispetto al servizio finale mobile-mobile è del tutto ragionevole prevedere, quale effetto sufficientemente immediato del presente provvedimento cautelare, quello della riduzione dei relativi prezzi agli utenti.

Il valore del prezzo massimo di terminazione.

34. Quanto alla determinazione dello specifico livello del prezzo massimo di terminazione sulle singole reti mobili, l'Autorità osserva quanto segue. La delibera n. 465/04/CONS aveva previsto, come orientamento, l'applicazione di una prima riduzione di prezzo per gli operatori Tim, Vodafone e Wind al 1° giugno 2005. Relativamente ai primi due operatori, il prezzo massimo di terminazione a tale data era stato subordinato al consolidamento del modello di contabilità a costi incrementali, proposto a consultazione nell'allegato B1, ed alla relativa determinazione del valore obiettivo al 2007, stimato nella stessa delibera pari a 8,70 centesimi di euro al minuto. In ogni caso, l'Autorità aveva rilevato che il valore del prezzo di terminazione alla data del 1° giugno 2005 non sarebbe risultato superiore a 12,60 centesimi di euro al minuto, e che a partire da tale data sarebbe stato introdotto un meccanismo di riduzione programmata di tale valore. Ora, in considerazione del fatto che il procedimento di analisi di mercato di cui alla summenzionata delibera non si è ancora concluso, e quindi il modello di contabilità a costi incrementali non risulta ancora completato, l'Autorità ritiene che, ai fini del presente provvedimento, risulti appropriato fissare il prezzo di terminazione partendo dal valore massimo di 12,60 centesimi di euro al minuto previsto a partire dal 1° giugno 2005. Ciò in considerazione sia della natura temporanea e cautelare del presente intervento, sia del fatto che tale misura appare sufficientemente idonea a consentire il perseguimento dei sopra illustrati obiettivi di salvaguardia della concorrenza e di tutela degli interessi degli utenti. Come rilevato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel proprio parere (vedi infra n. 58), peraltro, il valore di prezzo massimo deve tenere conto dello scostamento temporale determinato dal fatto che la misura in esame prenderà effetto solo dal 1° settembre 2005, e non dal 1° giugno 2005. Tenendo conto allora della percentuale di riduzione programmata (network cap), prevista come orientamento nella delibera n. 465/04/CONS, e applicandola all'evidenziato scostamento temporale pari a tre mesi, l'Autorità ritiene appropriato

---

(4) «La terminazione delle chiamate mobili è un componente sia della fornitura di chiamate mobili (terminate su altre reti mobili) che delle chiamate effettuate da reti che servono postazioni fisse e che terminano su reti mobili»; cfr. Raccomandazione sui mercati rilevanti, pag. 33.

(5) «Nelle contabilità regolatorie in cui si è proceduto ad una ripartizione dei costi tra "terminazione fisso-mobile", "terminazione mobile-mobile" e "altri servizi" (quella del 2001 per entrambi gli operatori, e quella del 2002 per Vodafon) si è osservato che la rete nazionale di originazione, non influisce in maniera significativa su costi di terminazione»; cfr. allegato B.1 alla delibera 465/04/CONS, paragrafo 28.

fissare, a far data dal 1° settembre 2005, il prezzo massimo di terminazione per gli operatori Tim e Vodafone al valore di 12,10 centesimi di euro al minuto.

35. Il valore così identificato risulta, inoltre, coerente con il benchmark internazionale. Infatti, come indicato al precedente paragrafo 22, la media europea al febbraio 2005 del prezzo di terminazione considerata, sui diversi insiemi di Paesi, non risulta compresa tra 12,15 e mai superiore a 12,36 centesimi di euro al minuto. In secondo luogo, come esposto al paragrafo 2, i dati di contabilità regolatoria confermano nella media la coerenza di tale valore con i costi sottostanti.

36. Per quanto attiene a Wind, l'Autorità intende analogamente definire il relativo prezzo massimo di terminazione a partire da quello individuato nella delibera 465/04/CONS, ossia 14,95 centesimi di euro al minuto, sulla base dell'applicazione del principio del «delayed approach» a far data dal 1° giugno 2005. Considerato quanto esposto al punto 34 relativamente alla necessità di tener conto dello scostamento temporale trimestrale rispetto alla prevista data del 1° giugno 2005, l'Autorità ritiene appropriato fissare, a far data dal 1° settembre 2005, il prezzo massimo di terminazione per l'operatore Wind al valore di 14,35 centesimi di euro al minuto.

37. La contestuale riduzione della tariffa di terminazione di Tim, Vodafone e Wind appare idonea, invero, ad evitare il verificarsi degli effetti distorsivi della concorrenza che si potrebbero invece determinare nel caso in cui si mantenesse costante il valore della terminazione di Wind. D'altra parte, il mantenimento, nell'immediato, di una differenza tra i prezzi massimi di Tim e Vodafone da una parte e Wind dall'altra consente di garantire una certa gradualità nel processo di riduzione di tale differenziale, già previsto dall'Autorità nell'ambito della delibera n. 465/04/CONS e che, secondo l'orientamento ivi espresso, dovrebbe annullarsi entro l'anno 2007.

38. In conclusione, l'Autorità intende fissare il prezzo massimo di terminazione degli operatori Tim, Vodafone e Wind ai livelli massimi indicati che risultano coerenti con quelli già a suo tempo previsti dalla delibera n. 465/04/CONS. Peraltro, va osservato come i prezzi massimi di terminazione a far data dal 1° giugno 2005 ed il relativo meccanismo di riduzione programmata così individuati sono da tempo noti, ancorché come orientamento, agli operatori e sono stati oggetto di ampia partecipazione, nell'ambito della consultazione, da parte degli operatori medesimi. L'Autorità si riserva comunque di rivedere tali valori sulla base delle informazioni di contabilità regolatoria che saranno disponibili al momento della conclusione dell'analisi del mercato in esame.

II) *La definizione complessiva delle misure cautelari.*

39. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, l'Autorità ritiene necessario approvare un provvedimento temporaneo cautelare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 6 del codice, che fissi, a partire dal 1° settembre 2005, i prezzi massimi di terminazione delle chiamate vocali originate dalle reti fisse e mobili e terminate sulle singole reti mobili degli operatori TIM e Vodafone, in quanto operatori dotati di significativo potere di mercato sulle proprie reti. Inoltre, l'Autorità intende, al contempo, designare gli operatori Wind ed H3G quale detentori di significativo potere di mercato sul mercato delle chiamate vocali terminate sulla propria rete, imponendo a Wind un obbligo di controllo di prezzo, in termini di valore massimo della relativa tariffa di terminazione. H3G non è invece sottoposta a quest'ultima misura, per le ragioni esposte al paragrafo 31.

40. L'Autorità sottolinea che siffatto intervento non pregiudica in alcun modo l'applicazione del nuovo quadro comunitario. Nelle more, infatti, del completamento del procedimento di cui alla delibera n. 465/04/CONS, tale intervento di natura eccezionale e temporanea è anticipatore di alcune disposizioni già previste dall'Autorità a partire dal 1° giugno 2005 nell'ambito della stessa citata delibera (v. supra, n. 4), le quali sono state già sottoposte ad una consultazione nazionale.

41. Relativamente alle specifiche misure da introdurre attraverso il presente provvedimento si osserva quanto segue. In primo luogo, risulta necessario pervenire, a titolo provvisorio ed in via d'urgenza, alla identificazione del mercato rilevante nonché alla identificazione degli operatori detentori di significativo potere di mercato nei mercati individuati. Concordemente alle valutazioni espresse dall'Autorità nell'ambito della delibera n. 465/04/CONS, ed in accordo con l'orientamento della Commissione definito nella Raccomandazione sui mercati rilevanti, l'Autorità procede, pertanto, a:

i) individuare quattro mercati rilevanti corrispondenti alla terminazione delle chiamate vocali, originate da reti fisse e mobili, sulle reti di ciascun operatore mobile operante allo stato operante in Italia: Tim, Vodafone, Wind e H3G;

ii) identificare ciascun operatore (Tim, Vodafone, Wind e H3G) quale detentore di significativo potere di mercato sul relativo mercato rilevante.

42. In merito alla misura di cui al *sub i)*, l'Autorità, con riferimento ai paragrafi 82-86 dell'allegato «B» alla delibera n. 465/04/CONS, che devono intendersi ripresi integralmente in questa sede, ribadisce che l'individuazione del mercato rilevante come mercato della terminazione vocale su ogni singola rete mobile risulta pienamente coerente con quanto indicato dalla Commissione nella Raccomandazione sui mercati rilevanti. Tale definizione, così come espressamente individuato nella Raccomandazione ed esposto nella citata delibera di avvio della consultazione pubblica, risulta comprensiva di quanto specificato nella comunicazione di avvio del procedimento, laddove si intende per terminazione vocale l'insieme delle chiamate vocali terminate sulle singole reti degli operatori mobili e originate sia dalle reti fisse che dalle reti mobili.

43. In merito alla misura di cui al *sub ii),* l'Autorità, in coerenza con quanto indicato al paragrafo 128 dell'allegato B alla delibera n. 465/04/CONS, ritiene di identificare gli operatori Tim, Vodafone, Wind ed H3G come individualmente dominanti nella fornitura dei servizi di terminazione vocale sulle proprie reti. Ciò alla luce dell'analisi svolta nei paragrafi 87-127 del summenzionato allegato B, che in questa sede devono intendersi integralmente ripresi. Occorre al riguardo osservare che anche tale individuazione degli operatori dotati di significativo potere di mercato risulta coerente con quanto indicato dalla Commissione nella Raccomandazione sui mercati rilevanti.

44. Alla luce dell'individuazione dei mercati rilevanti e della designazione degli operatori mobili quali detentori di significativo potere di mercato nelle singole reti mobili, l'Autorità ritiene quindi necessario porre in capo agli operatori dotati di significativo potere di mercato, in via cautelare e temporanea, i seguenti obblighi:

iii) per Tim e Vodafone, la conferma dell'obbligo di controllo del prezzo massimo di terminazione delle chiamate vocali sulle proprie reti mobili, e la fissazione, a partire dal 1° settembre 2005, dello stesso prezzo al valore di 12,10 centesimi di euro al minuto;

iv) per Wind, l'imposizione dell'obbligo di controllo del prezzo massimo di terminazione delle chiamate vocali sulla propria rete mobile, e la fissazione, a partire dal 1° settembre 2005, dello stesso prezzo al valore di 14,35 centesimi di euro al minuto.

45. In merito all'obbligo di trasparenza previsto, come orientamento, dalla delibera n. 465/04/CONS, l'Autorità, considerata la natura del presente provvedimento, ritiene che tale obbligo possa sostanziarsi, in applicazione delle misure, in una comunicazione all'Autorità ed agli operatori interconnessi del prezzo massimo di terminazione.

In relazione ai rimanenti obblighi regolamentari, l'Autorità si riserva di intervenire in esito al completamento dell'analisi di mercato. Nelle more della puntuale definizione degli altri obblighi di natura regolamentare, come avverrà all'esito della conclusione dell'analisi di mercato, gli operatori notificati sono naturalmente tenuti al rispetto del regime regolamentare vigente in materia ed all'adozione di comportamenti coerenti con il rispetto della concorrenza, con particolare riferimento all'attuazione di comportamenti non discriminatori.

46. In ragione della natura cautelare del provvedimento, e della necessità che lo stesso entri in vigore nel più breve tempo possibile, l'Autorità ritiene di fissare il 1° settembre 2005 quale data di applicazione dei prezzi di terminazioni disposti dal presente atto. Pertanto, nel sottolineare la necessità che gli operatori riducano i tempi tecnici necessari per l'attuazione delle modifiche tariffarie, si ritiene altresì necessario disporre che gli stessi operatori comunichino i nuovi prezzi in adempimento del presente provvedimento entro cinque giorni dalla notifica del medesimo, al fine di consentire agli operatori che offrono servizi di comunicazione finale verso le reti mobili, con particolare riferimento a Telecom Italia, di adeguare i propri prezzi finali per la data del 1° settembre 2005, e di fornire comunicazione agli utenti, con un preavviso di almeno trenta giorni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 70 del Codice.

47. In merito alla definizione, da parte degli operatori mobili, dei nuovi prezzi di terminazione, si osserva che, data la natura cautelare ed urgente del presente provvedimento, appare ragionevole che gli stessi operatori determinino un prezzo indipendente dalla fascia oraria (c.d. tariffa «flat») nel rispetto dei valori massimi disposti. Tuttavia, qualora un operatore intendesse avvalersi della facoltà di articolare il prezzo in fascia oraria di picco e fuori picco, sulla base del paniere di traffico terminato sulla propria rete e nel rispetto del valore massimo, l'Autorità al fine di conseguire l'obiettivo della immediata entrata in vigore delle misure in esame, ritiene ragionevole acconsentire che, in via straordinaria, gli operatori possano fare uso del gradiente tariffario già utilizzato per la determinazione dei prezzi articolati su fasce orarie. Ciò permetterà di semplificare gli adempimenti in capo agli operatori mobili che intenderanno articolare il proprio prezzo di terminazione in fasce orarie. Pertanto l'Autorità ritiene che il termine di cinque giorni per la comunicazione dei nuovi prezzi risulti congruo in relazione alla finalità del presente provvedimento nonché agli adempimenti tecnici da svolgere nel periodo indicato. Inoltre l'Autorità ritiene il termine del 1° settembre 2005 risulti adeguato per l'implementazione sulle reti di ciascun operatore mobile dei nuovi prezzi di terminazione.

48. In relazione alle modifiche dei prezzi finali delle chiamate fisso-mobile originate dagli utenti di Telecom Italia, si osserva quanto segue. Telecom Italia, deve adeguare i prezzi delle chiamate fisso-mobile secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 della delibera n. 47/03/CONS e deve altresì fornire comunicazione agli utenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 70 del Codice, con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di applicazione dei nuovi prezzi. Considerato il ridotto periodo temporale compreso tra la data di comunicazione da parte degli operatori mobili dei nuovi prezzi di terminazione e la data del 1° agosto 2005, giorno ultimo per la pubblicazione dei nuovi prezzi delle chiamate fisso-mobile di Telecom Italia, ne consegue che nella riformulazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile si dovrebbe mantenere inalterata l'attuale struttura dei prezzi adeguando gli stessi in misura proporzionale all'entità delle riduzioni dei prezzi di terminazione su rete mobile, ferme restando le riduzioni già previste dal vigente sistema di price cap (delibera n. 289/03/CONS) per la quota di spettanza (c.d. retention) dell'operatore medesimo. Ciò consentirà una più rapida definizione ed approvazione dei prezzi fisso-mobile dell'operatore Telecom Italia, al

fine del rispetto della data di entrata in vigore delle misure disposte dal presente provvedimento, fissata al 1° settembre 2005.

49. Le misure di cui al presente provvedimento sono, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 6, del Codice, temporanee e cautelari, e saranno vigenti sino al completamento del procedimento di analisi di mercato e di imposizione, modifica o revoca degli obblighi regolamentari avviato con la delibera n. 465/04/CONS, completamento previsto entro la fine del mese di gennaio 2006. Questa previsione risulta basata sui tempi presumibili di completamento dell'analisi di mercato, nonché sulla necessità di sottoporre lo schema di provvedimento finale alle valutazioni dell'Autorità garante delle concorrenza e del mercato, della Commissione europea e delle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, secondo le vigenti tempistiche. Sulla base delle risultanze di tale procedimento, le misure di controllo di prezzo previste dal presente provvedimento saranno confermate o modificate. In ogni caso, gli effetti del presente provvedimento cesseranno al più tardi alla data del 31 gennaio 2006.

III) *L'impatto della regolamentazione.*

50. In merito all'impatto dell'intervento regolamentare oggetto di illustrazione l'Autorità osserva quanto segue. Con riguardo all'assetto concorrenziale, merita di essere ribadito che una riduzione delle tariffe di terminazione per chiamate originate sia da reti fisse che da reti mobili comporterà una significativa riduzione dei costi dei servizi all'ingrosso necessari a tutti gli operatori al fine della fornitura di servizi finali di comunicazione verso le reti mobili, assumendo una importante valenza pro-concorrenziale. La misura consentirà, come indicato al paragrafo 28, un risparmio su base annua per gli utenti che effettuano chiamate fisso-mobile di almeno 300 milioni di euro.

51. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ritiene che i benefici attesi dall'adozione delle misure in oggetto, con particolare riguardo all'utenza finale ed alla concorrenza, appaiono incomparabilmente superiori ai costi per le imprese interessate dal provvedimento, essenzialmente riconducibili ai loro minori ricavi.

IV) *Il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.*

52. Lo schema di provvedimento, come approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 6 luglio 2005, è stato trasmesso in data 8 luglio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per il relativo parere. Il parere sullo schema di provvedimento reso dall'AGCM è pervenuto all'Autorità in data 14 luglio 2005.

53. Con riferimento alla valutazione generale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato condivide pienamente l'analisi di straordinarietà ed urgenza sopra esposta. In particolare l'AGCM sottolinea, in adesione all'intervento prospettato, come le attuali tariffe di terminazione appaiano suscettibili di un maggior orientamento al costo e presentino un consistente scostamento rispetto alla media europea. In definitiva, a parere dell'AGCM, l'intervento cautelare appare indispensabile ad assicurare un'offerta più concorrenziale dei servizi di comunicazione mobile, con effetti positivi, in ultima istanza, sul benessere dei consumatori.

54. Quanto alla definizione del mercato rilevante, l'AGCM ritiene condivisibile ed in linea con la Raccomandazione della Commissione, la definizione di un singolo mercato nazionale all'ingrosso, per ogni rete mobile operante in Italia della terminazione vocale. L'AGCM rappresenta che sarebbe altresì possibile una ulteriore distinzione dei mercati suddetti in relazione alla tecnologia GSM o UMTS utilizzata per la terminazione delle chiamate.

55. Sempre con riferimento alla definizione dell'ambito di mercato, l'AGCM esprime un giudizio positivo in merito all'inclusione nel mercato rilevante delle chiamate originate sia da rete fissa che da rete mobile. A parere dell'AGCM, la definizione di un'unica tariffa massima di terminazione appare, inoltre, produttiva di effetti pro-concorrenziali estremamente rilevanti. Al riguardo, l'AGCM considera altresì necessaria un'attività volta ad eliminare il cosiddetto «principio di reciprocità» nei contratti di interconnessione, il cui mantenimento penalizzerebbe gli operatori minori.

56. Infine, con riguardo all'individuazione dei prezzi massimi di terminazione, l'AGCM ribadisce la sua valutazione positiva circa l'utilizzo di meccanismi di riduzione programmata dei prezzi nel tempo che tengano conto degli incrementi attesi di produttività. L'AGCM concorda sull'utilità di usare, in attesa del completamento dell'analisi del mercato in esame e quindi del modello di contabilità regolatoria a costi incrementali, una metodologia di determinazione del valore iniziale basata anche sull'applicazione di un confronto europeo.

57. L'AGCM ritiene, sulla base del cd. metodo della best practice (ossia del valor medio, sperimentato nel periodo di riferimento, dei tre Paesi europei con i costi di terminazione più bassi), del principio di orientamento ai costi nonché dei livelli di prezzo applicati nelle transazioni che si sviluppano al di fuori degli usuali contratti di interconnessione, che i prezzi massimi fissati per i tre operatori mobili Tim, Vodafone e Wind potrebbero essere ancora più bassi rispetto a quelli individuati dall'Autorità nella bozza di provvedimento inviata, e pari, per i primi due operatori, a 10 centesimi di euro al minuto.

58. L'AGCM osserva altresì che se questa Autorità, in ragione della natura cautelare e temporanea dell'intervento ed in virtù dell'affidamento creato, dovesse ritenere più corretto definire, così come indicato nella

bozza di provvedimento inviata, i prezzi massimi di terminazione ai livelli indicati nella delibera n. 465/04/CONS, essa dovrebbe allora considerare due elementi. In primo luogo, la determinazione dei livelli delle tariffe massime di terminazione dovrebbe tener conto del fatto che la misura prenderà effetto dal 1° settembre 2005, e non dal 1° giugno, come previsto dalla pregressa delibera (ne consegue, a parere dell'AGCM, che, fronte di tale scostamento temporale, il livello dei prezzi di terminazione dovrebbe essere leggermente inferiore a quello indicato nella bozza di provvedimento). In secondo luogo, a partire dal 1° febbraio 2006 i valori delle tariffe dovrebbero comunque essere ridefiniti in modo da non superare, almeno per gli operatori per i quali sia disponibile una contabilità regolatoria, il livello di 10 centesimi di euro al minuto.

V) *Le considerazioni dell'Autorità in merito al parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.*

59. In merito alle considerazioni formulate dall'AGCM, l'Autorità rileva la sostanziale uniformità di valutazione con riguardo ai principali aspetti dell'intervento: indispensabilità, sussistenza dei requisiti di straordinarietà e di urgenza, esistenza di rilevanti effetti positivi sul processo concorrenziale e sul benessere degli utenti, natura ed ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della misura. In relazione a tutti questi aspetti, quindi, il parere acquisito suffraga l'impostazione seguita nel presente procedimento, fornendo ulteriori elementi a sostegno.

60. L'AGCM ha peraltro evidenziato anche ulteriori aspetti, cui non si può non dare conto. In primo luogo, l'AGCM ha delineato la possibile sussistenza di una segmentazione del mercato nazionale, per ogni rete mobile operante in Italia, della terminazione vocale, a seconda della tecnologia, GSM ovvero UMTS, utilizzata per la terminazione delle chiamate. Premesso, però, che una siffatta articolazione dei mercati lascerebbe impregiudicate le valutazioni dell'Autorità, appare in ogni caso opportuno rilevare al riguardo quanto segue. In primo luogo, l'ipotizzata segmentazione non risulta suffragata dai precedenti comunitari nazionali e comunitari, né dall'attuale quadro regolamentare europeo, che non distingue affatto i mercati nazionali all'ingrosso della terminazione su singole reti mobili a seconda del tipo di tecnologia utilizzata [6]. In secondo luogo, non appaiono emergere elementi che conducano, allo stato attuale, ad una simile individuazione dei mercati. Le valutazioni dell'AGCM, tuttavia potrebbero dimostrarsi di una certa utilità ai fini della determinazione dei costi da imputare al servizio di terminazione. In tal senso, allora, l'Autorità ritiene opportuno riservarsi di valutare, nell'ambito del consolidamento del modello contabile a costi incrementali di cui all'allegato «B1» della delibera n. 465/04/CONS, le modalità di imputazione dei costi derivanti dalle diverse tecnologie di terminazione, sulla base dei principi contabili tra cui quelli di causalità e competenza, alla luce, tra l'altro, dell'effettiva entrata in servizio delle tecnologie 3G e dell'impatto delle stesse sul servizio di terminazione delle chiamate vocali.

61. Quanto all'avviso dell'AGCM che la determinazione dei livelli delle tariffe massime di terminazione dovrebbe tener conto del fatto che la misura prenderà effetto dal 1° settembre 2005, e non dal 1° giugno, l'Autorità ritiene meritevole di recepimento tale osservazione, come è stato già esposto ai precedenti paragrafi 34 e 36.

62. Con riferimento, infine, alla valutazione espressa dall'AGCM in materia di contratti di interconnessione, l'Autorità, nel condividerne l'impostazione anche in ordine al possibile rilievo della clausola di reciprocità sotto il profilo concorrenziale, ribadisce, peraltro, che non si può escludere che gli operatori di telefonia mobile, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, possano addivenire a pattuire tra loro l'applicazione di livelli di terminazione inferiori a quelli stabiliti dal presente provvedimento, i quali rappresentano soltanto un limite massimo. A questo riguardo, si concorda pure con l'AGCM nel considerare senz'altro opportuna un'attività di monitoraggio dei contratti di interconnessione che saranno stipulati da tutti gli operatori successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento, che dovranno in ogni caso rispettare i limiti consentiti dalle norme vigenti, comprese quelle in materia di concorrenza.

Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Ritenuto che la complessiva esposizione che precede evidenzia l'esistenza di circostanze straordinarie e motivi di urgenza tali da esigere, ai fini della salvaguardia della concorrenza e della tutela degli utenti, l'adozione delle misure temporanee cautelari sopra descritte;

Delibera:

Art. 1.

Identificazione dei mercati rilevanti e degli operatori aventi significativo potere di mercato

1. Ai fini del presente provvedimento vanno identificati quali mercati rilevanti la terminazione delle chiamate vocali originate sia dalle reti fisse che dalle reti mobili su ogni singola rete mobile, e devono essere con-

[6] A conferma di tanto, si ricorda che la Commissione ha espressamente chiarito come «Termination of voice calls on 3G networks is not as such to be considered as a novel service or a newly emerging market»: lettera all'Ofcom del 5 febbraio 2004 in materia di articolo 7 della direttiva 2002/21/CE.

siderati, a titolo provvisorio ed in via d'urgenza, quali detentori di significativo potere di mercato, nei mercati anzidetti, e con riferimento al traffico avente terminazione sulle rispettive reti, gli operatori di rete mobile TIM, Vodafone, Wind e H3G.

Art. 2.

Regolamentazione del prezzo di terminazione praticato dagli operatori di rete mobile interessati

1. A partire dal 1° settembre 2005, il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulle reti degli operatori mobili TIM e Vodafone non può essere maggiore di 12,10 centesimi di euro al minuto.

2. A partire dal 1° settembre 2005, il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell'operatore mobile Wind non può essere maggiore di 14,35 centesimi di euro al minuto.

3. Gli operatori mobili destinatari del presente provvedimento possono articolare il prezzo di terminazione su fasce orarie. Tale articolazione deve comunque avvenire nel rispetto del predetto valore massimo, inteso in tal caso come valore medio ponderato sulla base del traffico terminato sulle rispettive reti nelle singole fasce orarie con riferimento al paniere di traffico attualmente in uso.

4. Ai fini della verifica del rispetto del prezzo massimo di terminazione determinato dai precedenti commi, si utilizzano i prezzi praticati dagli operatori di rete mobile notificati nei contratti di interconnessione.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento ha efficacia fino alla formale conclusione dell'Analisi di mercato della terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili avviata con delibera 465/04/CONS, e comunque non oltre la data del 31 gennaio 2006.

2. Gli operatori di rete mobile destinatari del presente provvedimento comunicano all'Autorità ed agli operatori interconnessi, entro cinque giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'articolazione dei nuovi prezzi di terminazione. Entro il medesimo termine, gli operatori di rete mobile destinatari del presente provvedimento comunicano altresì all'Autorità il paniere di traffico di cui all'art. 2, comma 3.

3. Telecom Italia comunica all'Autorità ed al pubblico, entro cinque giorni dalla comunicazione dei nuovi prezzi di terminazione, la nuova articolazione dei prezzi finali delle chiamate fisso-mobile, sulla base dei nuovi prezzi di terminazione di cui al precedente comma 2 e secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della delibera n. 47/03/CONS. Entro il medesimo termine, Telecom Italia comunica altresì all'Autorità le modalità di calcolo della quota di propria spettanza. I nuovi prezzi delle chiamate finali fisso-mobile di Telecom Italia entrano in vigore il 1° settembre 2005.

4. Gli operatori di rete mobile trasmettono all'Autorità, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, gli accordi di interconnessione conclusi successivamente alla pubblicazione stessa.

5. Il presente provvedimento è notificato alle società TIM, Vodafone, Wind e H3G e Telecom Italia.

6. Il presente provvedimento è notificato alla Commissione europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.

La presente delibera ha effetto dalla notifica ai destinatari ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, commi 26 e 27, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Roma, 19 luglio 2005

Il Presidente: CALABRÒ

05A07507

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 9 giugno 2005.

Autorizzazione al trasferimento dei dati personali verso l'Argentina. (Deliberazione n. 10).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice-presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione europea qualora il Paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato;

Visto il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea può constatare che un Paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle libertà fondamentali della persona;

Vista la decisione della Commissione europea del 30 giugno 2003, n. 2003/490/CE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 168/19 del 5 luglio 2003), con il quale si è ritenuto che l'Argentina garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;

Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del citato art. 25, paragrafo 6 della direttiva;

Visti gli articoli 43, 44 e 45 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), secondo i quali il trasferimento dei dati personali diretto verso Paesi non appartenenti all'Unione europea può avvenire qualora ricorra uno dei casi previsti dall'art. 43 oppure, ai sensi degli articoli 44, comma 1 e 45, quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:

a) individuate dalla medesima Autorità anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;

b) individuate con le decisioni della Commissione previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE;

c) altrimenti, fuori dai casi di cui agli articoli 43 e 44, qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati assicuri un livello di tutela delle persone adeguato nei termini di cui all'art. 45;

Considerata l'esigenza di adottare un provvedimento necessario per l'applicazione della decisione della Commissione in conformità al citato art. 44, comma 1, lettera *b)*;

Ritenuto che le disposizioni di rango costituzionale e le altre norme vigenti in Argentina relative alla protezione dei dati personali, in base alla valutazione svolta dalla Commissione europea, prevedono garanzie per i diritti dell'interessato che, in conformità al diritto comunitario, vanno ritenute adeguate in base al citato art. 44, comma 1, lettera *b)*;

Visti gli articoli 2 e 3 della decisione in tema di controlli e provvedimenti delle autorità di garanzia degli Stati membri sulla liceità e correttezza dei trasferimenti e dei trattamenti di dati anteriori ai trasferimenti medesimi, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della direttiva 95/46/CE sul diritto nazionale applicabile;

Ritenuta la necessità di assicurare ulteriore pubblicità alla predetta decisione disponendo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;

Vista la documentazione d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Tutto ciò premesso il Garante:

1. Fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso l'Argentina, con effetto dal termine previsto dall'art. 5 della decisione della Commissione europea del 30 giugno 2003 n. 2003/490/CE e in conformità alla decisione medesima.

2. Si riserva, in conformità alla normativa comunitaria, al codice in materia di protezione dei dati personali e all'art. 3 della decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti di dati e delle operazioni di trattamento anteriori ai trasferimenti medesimi, e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento.

3. Dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2005

Il Presidente
PIZZETTI

Il relatore
CHIARAVALLOTI

Il segretario generale
BUTTARELLI

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2003
conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e riguardante l'adeguatezza della tutela dei dati personali fornita in Argentina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/490/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ([1]), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla direttiva 95/46/CE gli Stati membri sono tenuti ad operare affinché il trasferimento di dati personali verso paesi terzi possa avvenire solo se il paese terzo in questione garantisce un livello adeguato di tutela e se, prima del trasferimento, viene rispettata la legislazione dello Stato membro che attua altre disposizioni della direttiva.

(2) La Commissione può constatare che un paese terzo garantisce un livello adeguato di tutela. In tal caso gli Stati membri vi possono trasferire dati personali senza richiedere ulteriori garanzie.

(3) Conformemente alla direttiva 95/46/CE, il livello di tutela dei dati deve essere valutato tenendo presenti tutte le circostanze in cui si svolgono le operazioni di trasferimento dei dati, con una particolare attenzione per gli aspetti relativi al trasferimento elencati nell'articolo 25, paragrafo 2. Il gruppo di lavoro sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE ha fornito indicazioni per effettuare tale valutazione ([2]).

(4) Data la diversità degli approcci alla protezione dei dati nei paesi terzi, è opportuno che la valutazione dell'adeguatezza avvenga e che ogni decisione, basata sull'articolo 25, paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE, sia presa ed attuata senza dar luogo a discriminazioni arbitrarie o ingiustificate verso o tra paesi terzi in cui esistono condizioni analoghe e senza costituire una barriera occulta per gli scambi commerciali, visti gli attuali impegni della Comunità a livello internazionale.

([1]) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
([2]) Parere 12/98 adottato dal Gruppo di lavoro il 24 luglio 1998: Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi: applicazione degli articoli 25 e 26 della direttiva comunitaria sulla tutela dei dati (DG MARKT D/5025/98), disponibile su Europa, il sito Web della Commissione europea, al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wpdocs_98.htm

(5) Per quanto riguarda l'Argentina, le norme giuridiche relative alla tutela dei dati personali sono state inserite in norme a carattere generale e in norme settoriali, tutte giuridicamente vincolanti.

(6) Le norme a carattere generale sono stabilite dalla costituzione, dalla legge sulla tutela dei dati personali n. 25 326 e dal regolamento approvato con decreto n. 1558/2001 (in prosieguo la «legislazione argentina»).

(7) La costituzione argentina prevede un ricorso giurisdizionale speciale relativo alla tutela dei dati personali, denominato «habeas data». Si tratta di una sottocategoria della procedura prevista dalla costituzione per la tutela dei diritti costituzionali che eleva quindi la tutela dei dati personali a diritto fondamentale. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3 della costituzione argentina, ciascuno ha il diritto, a norma dell'«habeas data» di prendere conoscenza del contenuto di tutti i dati che lo riguardano e della loro finalità, che figurino in banche dati o archivi pubblici, o in quelli privati destinati a fornire dei rapporti informativi. In base a detto articolo, in caso di informazioni false o utilizzate a scopo discriminatorio, l'interessato può richiedere la cancellazione, la correzione, la qualificazione dei dati come riservati o l'aggiornamento dei dati contenuti negli archivi di cui sopra. Tale articolo non concerne la segretezza delle fonti d'informazione giornalistiche. La giurisprudenza argentina riconosce l'«habeas data» come diritto fondamentale e direttamente applicabile.

(8) La legge sulla tutela dei dati personali 25 326 del 4 ottobre 2000 (in prosieguo «la legge») sviluppa ed approfondisce le disposizioni costituzionali. Essa contiene disposizioni relative ai principi generali di tutela dei dati, ai diritti delle persone interessate, agli obblighi dei responsabili del trattamento dei dati e degli utilizzatori, all'autorità o organo di controllo, alle sanzioni e al regolamento interno concernenti il ricorso giurisdizionale all'«habeas data».

(9) Il regolamento approvato con decreto n. 1558/2001 del 3 dicembre 2001 (in prosieguo «il regolamento») stabilisce le modalità d'applicazione della legge, ne completa le disposizioni e chiarisce i punti che possono essere oggetto di interpretazioni divergenti.

(10) La legislazione argentina concerne la tutela dei dati personali registrati in archivi, registri, basi di dati o altri strumenti tecnici gestiti da enti pubblici, così come la tutela dei dati personali registrati in archivi, registri, banche di dati o altri strumenti tecnici gestiti da privati, destinati a fornire dei rapporti informativi. Si tratta degli strumenti non limitati all'uso esclusivamente personale e di quelli destinati alla cessione o al trasferimento dei dati personali, indipendentemente dal fatto che la circolazione dei rapporti o delle informazioni prodotte sia gratuita o a pagamento.

(11) Alcune disposizioni della legge si applicano uniformemente a tutto il territorio nazionale. Si tratta di provvedimenti generali e provvedimenti relativi alla tutela generale dei dati, principi, diritti degli interessati e obblighi dei responsabili del trattamento dei dati e degli utilizzatori di archivi, registri e banche di dati, sanzioni penali, nonché dell'esistenza e delle modalità principali del ricorso giurisdizionale all'«habeas data» definito nella Costituzione.

(12) Altre disposizioni della legge riguardano i registri, gli archivi, le basi o le banche di dati che siano collegati in reti diffuse a livello intergiurisdizionale (ossia «interprovinciale»), nazionale o internazionale e considerati di competenza della giurisdizione federale. Dette disposizioni riguardano il controllo esercitato dalle autorità di controllo, le sanzioni che possono essere imposte dall'autorità di controllo e le norme di procedura che disciplinano il ricorso giurisdizionale in materia di «habeas data». Altri tipi di registri, archivi, basi o banche di dati devono essere considerati di competenza della giurisdizione provinciale. Le province possono emanare disposizioni normative nelle dette materie.

(13) Disposizioni relative alla tutela dei dati figurano anche in numerosi strumenti giuridici relativi a diversi settori, quali le transazioni tramite carta di credito, le statistiche, le operazioni bancarie o la sanità.

(14) La legislazione argentina contempla tutti i principi basilari necessari per un adeguato livello di tutela delle persone fisiche, anche se prevede eccezioni e restrizioni al fine di salvaguardare importanti interessi pubblici. L'applicazione di tali norme è garantita da uno specifico ricorso giurisdizionale, semplificato e veloce, relativo alla tutela dei dati personali, denominato «habeas data», così come dai ricorsi giurisdizionali generali. La legge prevede l'istituzione di un organo di controllo della tutela dei dati incaricato di prendere tutte le misure necessarie al rispetto delle disposizioni e degli obiettivi previsti ed è dotato di poteri d'indagine e d'intervento. Conformemente al regolamento, la Direzione nazionale per la tutela dei dati personali è stata istituita come organo di controllo. La legislazione argentina prevede sanzioni efficaci e dissuasive, sia amministrative che penali. Inoltre le disposizioni della legislazione argentina concernenti la responsabilità civile (contrattuale ed extra-contrattuale) sono applicate in caso di trattamento illegale dei dati che reca pregiudizio alle persone interessate.

(15) Il governo argentino ha fornito spiegazioni e garanzie relative all'interpretazione della legislazione argentina ed ha assicurato che le norme concernenti la tutela dei dati sono applicate conformemente a tale interpretazione. La presente decisione si basa su tali spiegazioni e garanzie, dalle quali di conseguenza dipende. La presente decisione si riferisce segnatamente alle spiegazioni e alle garanzie fornite dalle autorità argentine in merito all'interpretazione della legislazione argentina, nonché alle situazioni che rientrano nel campo d'applicazione della legislazione argentina relativa alla tutela dei dati.

(16) Si ritiene pertanto che l'Argentina fornisca un adeguato livello di tutela dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE.

(17) Nell'interesse della trasparenza e al fine di salvaguardare la capacità delle autorità competenti negli Stati membri di garantire la tutela delle persone fisiche per quanto concerne il trattamento dei dati personali che li riguardano, è necessario specificare nella decisione le circostanze eccezionali in cui, nonostante la constatazione di un livello di protezione adeguato, può essere giustificata la sospensione di trasferimenti di dati specifici.

(18) Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE ha fornito un parere sul livello di protezione dei dati personali in Argentina di cui si è tenuto conto nella preparazione della presente decisione ([1]).

(19) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 31, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, si ritiene che l'Argentina fornisca un adeguato livello di tutela dei dati personali trasferiti dalla Comunità.

Articolo 2

La presente decisione riguarda soltanto l'adeguatezza della protezione fornita in Argentina al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE e non produce alcun effetto su altre condizioni o restrizioni conseguenti all'attuazione di altre disposizioni della direttiva riguardanti il trattamento dei dati personali all'interno degli Stati membri.

([1]) Parere 4/2002 sul livello di protezione dei dati personali in Argentina — WP 63 del 3 ottobre 2002 disponibile al seguente indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/index.htm

L 168/22 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 5.7.2003

Articolo 3

1. Fatti salvi i poteri di intervento al fine di garantire il rispetto dei provvedimenti nazionali adottati in applicazione di disposizioni diverse dall'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri hanno facoltà di sospendere i trasferimenti di dati verso destinatari in Argentina, al fine di proteggere i cittadini nell'ambito del trattamento dei loro dati personali nei casi in cui:

a) un'autorità competente argentina abbia constatato che il destinatario non rispetta le norme applicabili relative alla protezione;

b) sia fortemente probabile una violazione delle norme relative alla protezione; vi siano motivi ragionevoli di ritenere che le autorità competenti argentine non adottino o non intendano adottare misure adeguate e tempestive per risolvere il caso in questione; la continuazione del trasferimento dei dati comporti un rischio imminente di grave pregiudizio per le persone interessate e le autorità competenti degli Stati membri abbiano fatto il possibile, date le circostanze, per avvertire il responsabile del trattamento in Argentina e dargli la possibilità di replicare.

La sospensione cessa non appena sia garantito il rispetto delle norme di protezione e ne sia informata l'autorità competente della Comunità.

2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell'adozione di provvedimenti in base al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui l'azione degli organismi argentini responsabili per il rispetto delle norme di protezione non sia sufficiente a garantire tale rispetto.

4. Ove risulti provato, dalle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, che gli organismi argentini incaricati di garantire il rispetto delle norme di protezione non svolgono la loro funzione in modo efficace, la Commissione avverte le autorità argentine competenti e, se necessario, presenta progetti di misure, con la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il campo d'applicazione.

Articolo 4

1. La presente decisione può essere modificata in qualsiasi momento, per tener conto delle esperienze relative alla sua applicazione o di cambiamenti intervenuti nella legislazione argentina, nella sua applicazione ed interpretazione.

La Commissione verifica l'applicazione della presente decisione e comunica qualsiasi informazione utile al comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, in particolare ogni elemento rilevante ai fini della valutazione di cui all'articolo 1 della presente decisione circa l'adeguatezza della protezione argentina ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE e ogni elemento che dimostri che la presente decisione è applicata in modo discriminatorio.

2. Se necessario, la Commissione presenta progetti di misure con la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro centoventi giorni dalla notifica della stessa.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

05A07443

DELIBERAZIONE 9 giugno 2005.

Autorizzazione al trasferimento dei dati personali verso l'Isola di Man. (Deliberazione n. 11).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice-presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione europea qualora il Paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo;

Visto il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea può constatare che un Paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle libertà fondamentali della persona;

Vista la decisione della Commissione europea del 28 aprile 2004, n. 2004/411/CE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 151/50 del 30 aprile 2004), come rettificata nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 208/47 del 10 giugno 2004, con la quale si è ritenuto che l'Isola di Man garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;

Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del citato art. 25, paragrafo 6 della direttiva;

Visti gli articoli 43, 44 e 45 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), secondo i quali il trasferimento dei dati personali diretto verso Paesi non appartenenti all'Unione europea può avvenire qualora ricorra uno dei casi previsti dall'art. 43 oppure, ai sensi degli articoli 44, comma 1 e 45, quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:

a) individuate dalla medesima Autorità anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;

b) individuate con le decisioni della Commissione previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE;

c) altrimenti, fuori dai casi di cui agli articoli 43 e 44, qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati assicuri un livello di tutela delle persone adeguato nei termini di cui all'art. 45;

Considerata l'esigenza di adottare un provvedimento necessario per l'applicazione della decisione della Commissione in conformità al citato art. 44, comma 1, lettera *b)*;

Ritenuto che le norme vigenti nell'Isola di Man relative alla protezione dei dati personali, in base alla valutazione svolta dalla Commissione europea, prevedono garanzie per i diritti dell'interessato che, in conformità al diritto comunitario, vanno ritenute adeguate in base al citato art. 44, comma 1, lettera *b)*;

Visti gli articoli 2 e 3 della decisione in tema di controlli e provvedimenti delle autorità di garanzia degli Stati membri sulla liceità e correttezza dei trasferimenti e dei trattamenti di dati anteriori ai trasferimenti medesimi, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della direttiva 95/46/CE sul diritto nazionale applicabile;

Ritenuta la necessità di assicurare ulteriore pubblicità alla predetta decisione disponendo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;

Vista la documentazione d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Tutto ciò premesso il garante:

1. Fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso l'Isola di Man, con effetto dal termine previsto dall'art. 6 della decisione della Commissione europea del 28 aprile 2004 n. 2004/411/CE e in conformità alla decisione medesima.

2. Si riserva, in conformità alla normativa comunitaria, al codice in materia di protezione dei dati personali e all'art. 3 della decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti di dati e delle operazioni di trattamento anteriori ai trasferimenti medesimi, e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento.

3. Dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2005

Il presidente
PIZZETTI

Il relatore
CHIARAVALLOTI

Il segretario generale
BUTTARELLI

Rettifica della decisione 2004/411/CE della Commissione, del 28 aprile 2004, sulla adeguata protezione dei dati personali nell'Isola di Man

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 151 del 30 aprile 2004)

La decisione 2004/411/CE va letta come segue:

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2004

sulla adeguata protezione dei dati personali nell'Isola di Man

[notificata con il numero C(2004) 1556]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/411/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [1], in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

consultato il Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali [2],

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 95/46/CE gli Stati membri devono far sì che il trasferimento di dati personali a un paese terzo abbia luogo solo se il paese in questione garantisce adeguati livelli di tutela e dopo aver accertato, prima del trasferimento, che siano soddisfatte le norme degli Stati membri che attuano altre disposizioni della direttiva.

(2) La Commissione può accertare che un paese terzo garantisce adeguati livelli di tutela. In tal caso, gli Stati membri possono trasferirvi dati personali senza la necessità di ulteriori garanzie.

(3) Ai sensi della direttiva 95/46/CE il livello di tutela dei dati va accertato alla luce di tutte le circostanze che accompagnano la/le operazione/i di trasferimento dei dati, dando particolare rilievo agli elementi del trasferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della medesima.

(4) Data la diversità degli approcci alla tutela dei dati nei paesi terzi, la valutazione dell'adeguatezza va effettuata — e ogni decisione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE va presa e applicata — senza discriminazioni ingiustificate o arbitrarie contro o tra paesi terzi in cui esistono condizioni simili e senza creare ostacoli mascherati al libero scambio, nel rispetto degli attuali impegni internazionali assunti dalla Comunità.

(5) L'Isola di Man è una dipendenza della Corona britannica (senza essere una zona del Regno Unito né una colonia) ma completamente indipendente, tranne che per le relazioni internazionali e la difesa, di competenza del governo britannico; ai fini della direttiva, l'Isola di Man va dunque considerata un paese terzo.

(6) Su sua stessa richiesta, dal maggio 1993 è stata estesa all'Isola di Man la ratifica, da parte del Regno Unito, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento automatico dei dati personali (convenzione n. 108).

(7) Nell'Isola di Man, le norme giuridiche a tutela dei dati personali, basate sulle norme della direttiva 95/46/CE, sono regolate dal Data Protection Act, 2002 («the Act»), entrato in vigore il 1° aprile 2003. Tale legge abroga e sostituisce il Data Protection Act 1986 («The 1986 Act»).

(8) Altre leggi che hanno, o potrebbero avere, effetti sulla protezione dei dati sono l'Human Rights Act 2001, approvato dal parlamento il 16 gennaio 2001 e non ancora pienamente in vigore, e l'Health Records and Reports Act 1993.

[1] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[2] Parere n. 6/2003 sul livello di protezione dei dati personali nell'Isola di Man, adottato dal gruppo di lavoro in data 13 giugno 2003, disponibile presso: http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/workinggroup/wp2003/wpdocs03_en.htm

(9) Le norme giuridiche applicabili nell'Isola di Man contengono tutti i principi di un adeguato livello di tutela delle persone fisiche. La loro applicazione è garantita dal ricorso giurisdizionale e dal controllo indipendente di autorità come il Data Protection Commissioner, dotato di poteri di ricerca e d'intervento.

(10) Si ritiene pertanto che l'Isola di Man fornisca adeguati livelli di tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE.

(11) Per salvaguardare la trasparenza e la capacità delle competenti autorità degli Stati membri di garantire la tutela delle persone riguardo all'elaborazione dei dati personali di quest'ultime, vanno precisate le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione di particolari flussi di dati, nonostante l'esistenza di un'adeguata tutela.

(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato istituito ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per le finalità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, l'Isola di Man garantisce un livello adeguato di tutela dei dati personali trasferiti dalla Comunità.

Articolo 2

Questa decisione riguarda l'adeguatezza della tutela fornita nell'Isola di Man rispetto ai requisiti dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e non influisce su altre condizioni o restrizioni cui possa dar luogo l'attuazione di altre disposizioni della stessa direttiva sull'elaborazione di dati personali in seno agli Stati membri.

Articolo 3

1. A prescindere dai loro poteri di intervento per conformarsi a disposizioni nazionali approvate ai sensi di norme diverse dall'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, per proteggere le persone riguardo all'elaborazione dei loro dati personali, le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i loro attuali poteri di sospendere i flussi di dati a un destinatario dell'Isola di Man:

a) se un'autorità competente dell'Isola di Man stabilisce che il destinatario infrange norme di protezione in vigore; oppure

b) se è molto probabile che le norme di protezione siano infrante; se esistono fondati motivi per credere che l'autorità competente dell'Isola di Man non prenda o non prenderà provvedimenti adeguati e tempestivi per comporre il caso in questione; se il persistere del trasferimento dà luogo a rischi imminenti di danno grave ai titolari dei dati e in tale circostanza le autorità competenti nello Stato membro hanno compiuto ragionevoli sforzi per avvisare i responsabili dell'elaborazione nell'Isola di Man e dar loro l'opportunità di rispondere.

2. La sospensione cesserà non appena le norme di protezione siano ripristinate e ne venga informata l'autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 4

1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3.

3. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui gli organismi dell'Isola di Man preposti a garantire la rispondenza alle norme di tutela non riescono ad assolvere tale compito.

4. Se le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 3 e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo provano che nell'Isola di Man nessun organo preposto a garantire la rispondenza alle norme di tutela adempie efficacemente il suo ruolo, la Commissione ne informa la competente autorità dell'Isola di Man e, se necessario, propone contromisure ai sensi della procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il campo d'applicazione.

Articolo 5

La Commissione controlla il funzionamento della presente decisione e riferisce al Comitato di cui all'articolo 31 della direttiva 95/46/CE ogni pertinente conclusione e, in particolare, tutto quanto possa influire sulla constatazione, di cui all'articolo 1 della presente decisione, di adeguatezza della tutela nell'Isola di Man ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE ed eventuali prove che la decisione venga attuata in modo discriminatorio.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a conformarsi alla presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

05A07444

DELIBERAZIONE 9 giugno 2005.

Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso Paesi terzi in conformità alla decisione della Commissione europea del 27 dicembre 2004, n. 2004/925/CE. (Deliberazione n. 12).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione europea qualora il Paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo;

Visto l'art. 26 della predetta direttiva il quale individua alcune deroghe al menzionato principio, prevedendo anche che uno Stato membro possa autorizzare un trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato, qualora il titolare del trattamento presenti garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti connessi, risultanti anche da clausole contrattuali appropriate;

Visto il paragrafo 4 del medesimo art. 26 relativo alle decisioni della Commissione europea in materia di clausole contrattuali tipo;

Rilevato che la Commissione europea, con la decisione del 15 giugno 2001, n. 2001/497/CE, ha individuato un primo insieme di clausole contrattuali tipo, allegate alla medesima decisione, che costituiscono garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti connessi in caso di trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 dicembre 2004, n. 2004/915/CE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 385/74 del 29 dicembre 2004) che modifica la citata decisione della Commissione n. 2001/497/CE introducendo un insieme alternativo di clausole contrattuali tipo, allegate alla medesima decisione, che secondo la Commissione costituiscono anch'esse garanzie sufficienti ai fini della tutela della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti connessi in caso di trasferimento di dati personali verso Paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE;

Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del paragrafo 4, del citato art. 26 della direttiva;

Visti gli articoli 43, 44 e 45 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto-legge n. 196/2003), secondo i quali il trasferimento dei dati personali diretto verso Paesi non appartenenti all'Unione europea può avvenire qualora ricorra uno dei casi previsti dall'art. 43 oppure, ai sensi degli articoli 44, comma 1 e 45, quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato: *a)* individuale dalla medesima Autorità anche in relazione a garanzie prestate con un contratto; *b)* individuale con le decisioni della Commissione previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE; *c)* altrimenti, fuori dai casi di cui agli articoli 43 e 44, qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati assicuri un livello di tutela delle persone adeguato nei termini di cui all'art. 45;

Vista la deliberazione n. 35 del 10 ottobre 2001, con la quale questa Autorità ha autorizzato il trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso Paesi non appartenenti all'Unione europea in conformità alle clausole contrattuali tipo di cui all'allegato alla decisione della Commissione n. 2001/497/CE, ora denominato «Insieme I» ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della decisione della Commissione n. 2004/915/CE;

Ritenuto che le clausole contrattuali tipo, contenute nell'«Insieme II» dell'allegato alla decisione n. 2004/915/CE, su cui si è espressa la Commissione, prevedono alcune garanzie per i diritti dell'interessato da ritenere adeguate ai sensi del citato art. 44, comma 1, lettera *b)*;

Rilevato che la decisione della Commissione riguarda unicamente l'adeguatezza della tutela dei dati garantita dall'uso delle clausole contrattuali tipo in caso di trasferimenti di dati effettuati a partire dal territorio dello Stato da un titolare del trattamento avente sede nella Comunità (soggetto esportatore) ad un diverso titolare del trattamento (soggetto importatore) residente in un Paese terzo che non assicura un livello di protezione adeguato;

Rilevato che i soggetti che intendono utilizzare le clausole contrattuali tipo possono optare per uno degli insiemi di clausole - I o II - contenuti nell'allegato alla decisione della Commissione n. 2001/497/CE, così come modificato dall'art. 1 della decisione n. 2004/915/CE;

Considerato che i soggetti che utilizzano le citate clausole non possono modificarle, né combinare singole clausole, né gli insiemi citati;

Ritenuta la necessità di assicurare ulteriore pubblicità alle clausole contrattuali tipo di cui all'«Insieme II», disponendo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;

Ritenuta la necessità di formulare alcune prescrizioni inerenti alle informazioni da fornire a questa Autorità in relazione ai compiti ad essa affidati e richiamati dalla citata decisione della Commissione, nei limiti necessari per la prima fase di applicazione del presente provvedimento e nei termini di cui al seguente dispositivo;

Ritenuto di dover riservare la scelta del Garante di svolgere o meno, caso per caso, il ruolo di mediazione previsto dalla clausola V, lettera *b)*, della decisione n. 2004/915/CE;

Riservata la specificazione di ulteriori criteri e modalità in base all'esperienza maturata nell'utilizzazione delle clausole, anche in sede comunitaria;

Vista la documentazione d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravallotti;

Tutto ciò premesso il Garante:

1) Fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza, con effetto dal 1° aprile 2005, i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, effettuati in conformità alle clausole contrattuali tipo di cui all'allegato alla decisione della Commissione europea del 27 dicembre 2004, n. 2004/915/CE sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione;

2) Dispone che:

a) la copia del contratto relativo al trasferimento e le altre informazioni necessarie devono essere fornite al Garante solo su sua richiesta (clausola I, lettera *e)*, e art. 157 del codice);

b) deve essere comunicata al Garante la scelta che è stata effettuata in caso di controversia non risolta in via amichevole e sottoposta all'esame di un soggetto diverso dal Garante o dall'autorità giudiziaria (clausola V, e art. 157 del codice);

3) Si riserva di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti di dati e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento in conformità al codice in materia di protezione dei dati personali ed alla normativa comunitaria (art. 4 della decisione della Commissione n. 2001/497/CE, come modificato dall'art. 1, paragrafo 2, della decisione n. 2004/915/CE);

4) Dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2005

Il Presidente
PIZZETTI

Il relatore
CHIARAVALLOTI

Il segretario generale
BUTTARELLI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2004

che modifica la decisione 2001/497/CE per quanto riguarda l'introduzione di un insieme alternativo di clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a paesi terzi

[notificata con il numero C(2004) 5271]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/915/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [1], e in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di facilitare i flussi di dati provenienti dalla Comunità, è opportuno che i responsabili del trattamento di dati siano in grado di realizzare trasferimenti di dati su scala mondiale attenendosi a un unico insieme di norme di protezione dei dati. In mancanza di una normativa internazionale in materia, le clausole contrattuali tipo costituiscono uno strumento estremamente utile, dal momento che consentono di trasferire dati personali provenienti da tutti gli Stati membri facendo riferimento ad un insieme comune di norme. La decisione 2001/497/CE della Commissione, del 15 giugno 2001, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE [2] stabilisce un insieme modello di clausole contrattuali tipo che prevede garanzie adeguate per il trasferimento di dati verso paesi terzi.

(2) Dal momento dell'adozione di questa decisione si è acquisita una ricca esperienza. Inoltre, un consorzio di associazioni imprenditoriali [3] ha presentato un insieme alternativo di clausole contrattuali, destinato ad offrire un livello di protezione di dati comparabile a quello offerto dall'insieme di clausole adottato nella decisione 2001/497/CE, pur utilizzando meccanismi diversi.

(3) Considerando che l'uso di clausole contrattuali tipo nei trasferimenti internazionali ha carattere volontario (questo tipo di clausole è solo una delle varie possibilità previste dalla direttiva 95/46/CE per il trasferimento legittimo di dati personali verso paesi terzi), gli esportatori di dati nella Comunità e gli importatori di dati in paesi terzi dovrebbero poter optare per uno degli insiemi di clausole contrattuali tipo o scegliere un altro fondamento giuridico per il trasferimento di dati. Tuttavia, dal momento che ciascun gruppo costituisce un insieme coerente, non deve essere riconosciuta agli esportatori la possibilità di modificare totalmente o parzialmente tali insiemi né di combinarli in alcun modo.

(4) Le clausole contrattuali tipo proposte dalle associazioni imprenditoriali hanno lo scopo di rafforzare l'uso di clausole contrattuali tra gli operatori, ad esempio rendendo flessibili i requisiti in materia di verifica o precisando le norme che disciplinano il diritto di accesso.

(5) D'altro canto, l'insieme che qui si presenta contiene, come alternativa al sistema di responsabilità solidale previsto dalla decisione 2001/497/CE, un regime di responsabilità basato sugli obblighi di normale diligenza, in virtù del quale l'esportatore e l'importatore di dati dovrebbero rispondere dinnanzi agli interessati per la violazione degli obblighi contrattuali. L'esportatore è inoltre responsabile se non compie sforzi ragionevoli al fine di determinare se l'importatore è in grado di rispettare i suoi obblighi giuridici derivati dalle clausole (culpa in eligendo), avendo l'interessato la possibilità a questo titolo di avviare azioni contro l'esportatore di dati. L'applicazione della lettera b) della clausola I del nuovo insieme di clausole contrattuali tipo riveste particolare importanza al riguardo, soprattutto considerando la possibilità riconosciuta all'esportatore di dati di effettuare verifiche degli impianti dell'importatore di dati o di esigere prove che dimostrino la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti per far fronte alle sue responsabilità.

(1) GU L 281 del 23.11.95, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1883/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 19.
(3) Camera di commercio internazionale (ICC), Japan Business Council in Europe (JBCE), European Information and Communications Technology Association (EICTA), EU Committee of the American Chamber of Commerce in Belgium (Amcham), Confederation of British Industry (CBI), International Communication Round Table (ICRT) e Federation of European Direct Marketing Associations (FEDMA).

(6) Quanto all'esercizio dei diritti del terzo beneficiario da parte degli interessati, si prevede un maggior coinvolgimento dell'esportatore di dati nella risoluzione dei reclami degli interessati, essendo l'esportatore di dati obbligato a mettersi in contatto con l'importatore di dati se necessario ad eseguire il contratto entro il termine normale di un mese. Se l'esportatore di dati rifiuta di eseguire il contratto e persiste il mancato rispetto degli obblighi da parte dell'importatore, l'interessato potrà invocare le clausole contro l'importatore di dati ed infine avviare un'azione dinnanzi ai tribunali di uno Stato membro. Questa accettazione della giurisdizione e l'accordo di conformarsi alla decisione di un tribunale o di un'autorità di protezione di dati competenti non reca pregiudizio agli eventuali diritti processuali degli importatori di dati stabiliti in paesi terzi, ad esempio in materia di appello.

(7) Al fine tuttavia di evitare gli abusi cui potrebbe dare luogo questo regime più flessibile, è opportuno riconoscere alle autorità competenti per la protezione dei dati la facoltà di vietare o sospendere più facilmente i trasferimenti di dati basati sul nuovo insieme di clausole contrattuali tipo quando l'esportatore di dati rifiuti di adottare misure adeguate contro l'importatore di dati per fargli rispettare gli obblighi contrattuali o quest'ultimo rifiuti di collaborare in buona fede con le autorità di controllo competenti in materia di protezione dei dati.

(8) L'uso di clausole contrattuali tipo sarà fatto mantenendo salva l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in conformità con la direttiva 95/46/CE o con la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ([1]), in particolare per quanto riguarda l'invio di comunicazioni commerciali ai cittadini dell'UE.

(9) Su questa base, le garanzie contenute nelle clausole contrattuali tipo presentate possono essere considerate sufficienti nel senso dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.

(10) I gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento di dati personali, creato dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, ha emesso un parere ([2]) sul livello di tutela che offrono le clausole contrattuali tipo qui presentate. Di tale parere si è tenuto debito conto.

([1]) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
([2]) Parere 8/2003, disponibile al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/privacy.

(11) Al fine di valutare le modalità di applicazione degli emendamenti alla decisione 2001/497/CE, è opportuno che la Commissione effettui una valutazione tre anni dopo la loro notifica agli Stati membri.

(12) La decisione 2001/497/CE deve essere modificata in modo conforme.

(13) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato creato dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/497/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«I responsabili del trattamento potranno optare per uno degli insiemi – I o II – contenuti nell'allegato. Tuttavia, non potranno modificare le clausole né combinare singole clausole, né gli insiemi.»

2) I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Agli effetti del paragrafo 1, quando il responsabile del trattamento affermi l'esistenza di garanzie sufficienti derivate dalle clausole contrattuali tipo contenute nell'insieme II dell'allegato, le autorità competenti in materia di protezione dei dati potranno esercitare i poteri di cui dispongono per proibire o sospendere i flussi di dati in entrambi i seguenti casi:

a) se l'importatore di dati rifiuta di collaborare in buona fede con le autorità competenti in materia di protezione dei dati o di rispettare gli obblighi che gli incombono chiaramente in virtù del contratto;

b) se l'esportatore di dati, dopo aver ricevuto una notifica delle autorità competenti in materia di protezione dei dati, rifiuta di adottare misure adeguate contro l'importatore di dati per far rispettare il contratto entro il termine normale di un mese.

Agli effetti del precedente paragrafo, il rifiuto di cooperazione in buona fede o di esecuzione del contratto da parte dell'importatore non comprende i casi in cui tale cooperazione o esecuzione confligga con gli obblighi imposti dalla legislazione nazionale applicabile all'importatore di dati che non vadano al di là dei limiti necessari in una società democratica per la salvaguardia degli interessi elencati al paragrafo 1 dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, in particolare le sanzioni previste in strumenti nazionali e/o internazionali, gli obblighi di dichiarazione in materia fiscale o in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.

Agli effetti della lettera a) del primo paragrafo, la cooperazione potrà comprendere, in particolare, la messa a disposizione da parte dell'importatore delle sue installazioni per il trattamento di dati a fini di verifica o l'obbligo di conformarsi ai pareri dell'autorità di controllo della protezione di dati nella Comunità.

3. Il divieto o la sospensione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 saranno soppressi non appena cesseranno di esistere i motivi del divieto o della sospensione.

4. Quando gli Stati membri adottano misure in conformità con i paragrafi 1, 2 e 3, ne informano immediatamente la Commissione, che trasmette l'informazione agli altri Stati membri.»

3) All'articolo 5 la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione valuterà le modalità di applicazione della presente decisione sulla base delle informazioni disponibili tre anni dopo la sua notifica e dopo la notifica degli eventuali emendamenti agli Stati membri.».

4) L'allegato è modificato come segue:

1. dopo il titolo, viene inserita l'espressione «INSIEME I»;

2. è inserito il testo contenuto nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° aprile 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.

Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione

ALLEGATO

«INSIEME II

Clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali dalla Comunità verso paesi terzi (trasferimento da responsabile a responsabile del trattamento)

Accordo di trasferimento di dati

tra

____ (nome)

____ (indirizzo e paese di stabilimento)

(d'ora in poi "l'esportatore di dati")

e

____ (nome)

____ (indirizzo e paese di stabilimento)

(d'ora in poi "l'importatore di dati"),

ciascuno denominato una "parte", insieme "le parti".

Definizioni

Ai fini delle presenti clausole:

a) "dati personali", "speciali categorie di dati/dati sensibili", "trattamento", "responsabile del trattamento", "incaricato del trattamento", "interessato" e "autorità di controllo/autorità" avranno lo stesso significato indicato nella direttiva 95/46/CE (di conseguenza, si intenderà per "autorità" l'autorità competente in materia di protezione dei dati nel territorio di stabilimento dell'esportatore di dati);

b) per "esportatore di dati" si intende il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;

c) per "importatore di dati" si intende il responsabile del trattamento che accetta di ricevere dall'esportatore dati personali per un ulteriore trattamento in conformità con i termini delle presenti clausole e che non è soggetto al sistema di un paese terzo in grado di garantire un'adeguata protezione;

d) per "clausole" si intendono le presenti clausole contrattuali, che costituiscono un documento indipendente che non integra condizioni commerciali stabilite dalle parti in virtù di altri accordi commerciali.

I dettagli del trasferimento (così come i dati personali trasferiti) sono specificati nell'allegato B, che costituisce parte integrante delle presenti clausole.

I. **Obblighi dell'esportatore di dati**

L'esportatore di dati garantisce e si impegna rispetto a quanto segue:

a) i dati personali sono stati raccolti, trattati e trasferiti in conformità con la legislazione applicabile all'esportatore di dati;

b) l'esportatore ha compiuto ragionevoli sforzi per determinare che l'importatore di dati sia in grado di rispettare gli obblighi giuridici ai quali è tenuto in virtù delle presenti clausole;

c) l'esportatore fornirà all'importatore di dati, se richiesto, copie della legislazione relativa alla protezione di dati del paese in cui è stabilito l'esportatore di dati o i riferimenti a tale legislazione (ove opportuno, ed escludendo la consulenza giuridica);

d) l'esportatore risponderà alle richieste degli interessati e delle autorità relative al trattamento dei dati personali da parte dell'importatore di dati, a meno che le parti non abbiano concordato che sia l'importatore a rispondere a tali richieste. Anche in questo caso, sarà l'esportatore a rispondere, secondo quanto ragionevolmente possibile e a partire dalle informazioni di cui possa ragionevolmente disporre, se l'importatore di dati non è in grado di rispondere o non è disposto a farlo. Le risposte dovranno essere fornite entro un termine ragionevole;

e) l'esportatore metterà a disposizione degli interessati che siano terzi beneficiari ai sensi della clausola III, previa loro richiesta, una copia delle presenti clausole, a meno che esse contengano informazioni confidenziali, nel qual caso è autorizzato a espungere tali informazioni. Nel caso in cui alcune informazioni siano espunte, l'esportatore di dati informerà per iscritto gli interessati del motivo dell'espunzione e del loro diritto di portare tale espunzione a conoscenza delle autorità. L'esportatore di dati dovrà tuttavia accettare qualunque decisione dell'autorità relativa all'accesso al testo completo delle clausole da parte degli interessati, purché questi ultimi abbiano accettato di rispettare la confidenzialità delle informazioni confidenziali espunte. L'esportatore di dati fornirà all'autorità, previa sua richiesta, una copia delle presenti clausole.

II. **Obblighi dell'importatore di dati**

L'importatore di dati garantisce e si impegna rispetto a quanto segue:

a) l'importatore attuerà le misure tecniche e organizzative necessarie a proteggere i dati personali contro una distruzione accidentale o illecita o la perdita accidentale, l'alterazione, la divulgazione o l'accesso di soggetti non autorizzati, e a garantire il livello di sicurezza adeguato ai rischi che comportano il trattamento e alla natura dei dati che devono essere protetti;

b) l'importatore avrà messo a punto procedure atte a garantire che qualsiasi terzo cui consenta di accedere ai dati personali, compresi gli incaricati del trattamento, rispetti e mantenga la confidenzialità e la sicurezza dei dati personali. Nessuna persona che operi sotto l'autorità dell'importatore di dati, compresi gli incaricati del trattamento, potrà trattare i dati personali a meno che non abbia ricevuto istruzioni dall'importatore di dati. Questa disposizione non si applica alle persone autorizzate o tenute ad accedere ai dati personali in base alle leggi o ai regolamenti;

c) l'importatore non ha motivo di ritenere, al momento di sottoscrivere le presenti clausole, che esistano atti normativi a carattere locale che possano avere un effetto negativo importante sulle garanzie previste dalle presenti clausole; l'importatore di dati informerà l'esportatore di dati (il quale, quando ne sia richiesto, trasmetterà tale notifica all'autorità) se verrà a conoscenza di un qualunque atto normativo avente tale carattere;

d) l'importatore tratterà i dati personali ai fini descritti nell'allegato B, ed è giuridicamente abilitato ad offrire le garanzie e a rispettare gli impegni indicati nelle presenti clausole;

e) comunicherà all'esportatore di dati un punto di contatto all'interno della sua organizzazione autorizzato a rispondere alle richieste riguardanti il trattamento dei dati personali e collaborerà in buona fede con l'esportatore di dati, l'interessato e l'autorità nell'ambito di tali inchieste entro un periodo di tempo ragionevole. Nel caso in cui l'esportatore di dati abbia cessato di esistere in diritto, o se così avranno concordato le parti, l'importatore di dati assumerà la responsabilità per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni della lettera e) della clausola I;

f) fornirà all'esportatore di dati, su sua richiesta, prove che dimostrino la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti a far fronte alle responsabilità cui è tenuto in virtù della clausola III (ad esempio, una copertura assicurativa);

g) metterà a disposizione dietro richiesta ragionevole dell'esportatore di dati, i suoi impianti di trattamento di dati, i suoi archivi e tutta la documentazione necessaria per il trattamento a fini di verifica, audit e/o certificazione. Queste attività saranno realizzate dall'esportatore di dati (o da un ispettore o revisore imparziale e indipendente designato dall'esportatore di dati e contro il quale non siano state opposte ragionevoli obiezioni dall'importatore di dati) al fine di determinare la conformità con le garanzie previste e gli impegni assunti nelle presenti clausole, con ragionevole preavviso e durante le normali ore lavorative. La richiesta sarà soggetta al consenso o all'approvazione, se necessari, delle autorità di regolamentazione o di vigilanza nel paese dell'importatore. L'importatore farà tutto il possibile per ottenere tale consenso o tale approvazione con tempestività;

h) tratterà i dati personali, a sua discrezione, in conformità con:

i) la legislazione in materia di tutela dei dati del paese nel quale è stabilito l'esportatore di dati;

ii) le disposizioni pertinenti [1] di qualsiasi decisione della Commissione adottata in conformità con il paragrafo 6 dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, nelle quali si dimostri che l'importatore di dati rispetta le disposizioni pertinenti di tale autorizzazione o decisione ed è stabilito in un paese nel quale sono applicabili, ma non è coperto dall'autorizzazione o decisione ai fini del trasferimento o dei trasferimenti di dati personali [2]; o

iii) i principi relativi al trattamento di dati previsti nell'allegato A.

Opzione scelta dall'importatore di dati: ______________________________

Iniziali dell'importatore di dati: ______________________________;

i) non rivelerà né trasferirà dati personali a terzi responsabili del trattamento stabiliti al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE), a meno che notifichi all'esportatore di dati il trasferimento e

i) il terzo responsabile del trattamento sottoponga i dati a trattamento di conformità con una decisione della Commissione nella quale si dichiari che il paese terzo in questione offre la protezione adeguata, o

ii) il terzo responsabile del trattamento sottoscriva queste clausole o qualsiasi altro accordo di trasferimento di dati approvato da un'autorità competente nell'UE, o

iii) gli interessati abbiano avuto la possibilità di opporsi, dopo essere stati informati in merito alle finalità del trasferimento, alle categorie di destinatari e al fatto che i paesi verso i quali i dati vengono esportati potrebbero avere una normativa differente in materia di protezione di dati, o

iv) per quanto riguarda i trasferimenti ulteriori di dati sensibili, gli interessati abbiano dato il loro inequivocabile consenso a tali trasferimenti.

III. **Responsabilità e diritti di terzi**

a) Ciascuna delle parti sarà responsabile dinnanzi all'altra per i danni provocati dall'inadempimento delle presenti clausole. La responsabilità tra le parti si limiterà al danno realmente sofferto. È specificamente escluso il risarcimento punitivo (vale a dire il risarcimento finalizzato a punire una delle parti per la sua condotta inopportuna o colpevole). Ciascuna delle parti dovrà rispondere dinnanzi agli interessati per i danni provocati da eventuali violazioni dei diritti di terzi nell'ambito delle presenti clausole. Quanto precede fa salva la responsabilità dell'esportatore in base alla legislazione a lui applicabile in materia di protezione di dati.

b) Le parti concordano che gli interessati, in qualità di terzi beneficiari, potranno invocare di fronte all'importatore o all'esportatore di dati la presente clausola, le lettere b), d) ed e) della clausola I, le lettere a), c), d), e), h) ed i) della clausola II, la lettera a) della clausola III, la clausola V, la lettera d) della clausola VI e la clausola VII per le rispettive violazioni dei loro obblighi contrattuali in rapporto ai loro dati personali; a tal fine, si sottomettono alla giurisdizione del paese di stabilimento dell'esportatore. Nei casi in cui sostenga l'inadempienza da parte dell'importatore di dati, l'interessato dovrà richiedere in primo luogo all'esportatore di avviare azioni adeguate per far valere i suoi diritti nei confronti dell'importatore di dati; se l'esportatore non compie tali azioni entro un termine ragionevole (che nelle normali circostanze sarebbe di un mese), l'interessato potrà far valere i suoi diritti direttamente contro l'importatore di dati. Gli interessati potranno procedere direttamente contro l'esportatore di dati quando questi non abbia compiuto sforzi ragionevoli per determinare se l'importatore di dati sia in grado di rispettare gli obblighi giuridici ai quali è tenuto in virtù delle presenti clausole (ricadrà sull'esportatore di dati l'onere di provare l'effettivo compimento di sforzi ragionevoli).

[1] Per "disposizioni pertinenti" si intendono le disposizioni di un'autorizzazione o decisione che non siano esecutive (le quali sono disciplinate dalle presenti clausole).

[2] Nel caso in cui, tuttavia, si scelga questa opzione, dovranno applicarsi le disposizioni del punto 5 dell'allegato A, relativo ai diritti di accesso, rettifica, cancellazione e obiezione, che prevarranno su qualsiasi disposizione comparabile della decisione della Commissione in questione.

IV. **Legislazione applicabile alle clausole**

Le presenti clausole sono soggette alla legislazione del paese nel quale è stabilito l'esportatore di dati, ad eccezione delle disposizioni legali e regolamentari relative al trattamento dei dati personali da parte dell'importatore di dati ai sensi della lettera h) della clausola II, che saranno applicabili solo se l'importatore avrà scelto tale opzione nell'ambito della clausola.

V. **Risoluzione di controversie con gli interessati o con l'autorità**

a) In caso di controversia o di reclamo presentato contro una o entrambe le parti da un interessato o dall'autorità in merito al trattamento dei dati personali, le parti si informeranno reciprocamente di tali controversie o reclami e collaboreranno al fine di risolverli in modo amichevole quanto prima possibile.

b) Le parti concordano di rispondere a qualsiasi procedura di mediazione non vincolante e generalmente accessibile che sia stata avviata da un interessato o dall'autorità. Se decidono di partecipare alla procedura, possono farlo a distanza (ad es. per telefono o attraverso altri mezzi elettronici). Le parti concordano inoltre di valutare la possibilità di partecipare a qualsiasi altro procedimento di arbitrato, mediazione o, comunque, di risoluzione delle controversie messo a punto in materia di protezione dei dati.

c) Ciascuna delle parti si impegna ad accettare qualsiasi decisione dei tribunali competenti o dell'autorità del paese di stabilimento dell'esportatore di dati le cui decisioni siano definitive e contro le quali non sia possibile alcun ulteriore appello.

VI. **Risoluzione delle clausole**

a) Nel caso in cui l'importatore di dati violi gli obblighi ai quali è tenuto in virtù delle presenti clausole, l'esportatore di dati potrà sospendere temporaneamente il trasferimento dei dati personali all'importatore di dati sino a che non venga posto rimedio alla violazione o si concluda il contratto.

b) Nel caso in cui:

i) il trasferimento di dati personali all'importatore di dati sia stato sospeso temporaneamente dall'esportatore di dati per più di un mese in base a quanto previsto dalla lettera a);

ii) il rispetto delle presenti clausole da parte dell'importatore di dati abbia come conseguenza la violazione dei suoi obblighi legali o regolamentari nel paese di importazione;

iii) l'importatore di dati violi in modo sostanziale o persistente una qualche garanzia prevista o un qualche impegno assunto in virtù delle presenti clausole;

iv) una decisione definitiva contro la quale non sia possibile interporre appello dinnanzi a un tribunale competente del paese di stabilimento dell'esportatore di dati o dell'autorità stabilisca che l'importatore o l'esportatore di dati hanno violato le clausole; o

v) sia stata richiesta l'amministrazione giudiziaria o la liquidazione dell'importatore di dati, sia a titolo personale che in qualità di imprenditore, e tale richiesta non sia stata respinta entro il termine previsto dalla legislazione applicabile; si designi un liquidatore per alcuni dei suoi attivi; si nomini un curatore fallimentare, nel caso in cui l'importatore sia un privato; quest'ultimo abbia richiesto l'avvio di una procedura di concordato; ovvero si trovi in una situazione analoga dinnanzi ad una qualsiasi giurisdizione;

l'esportatore di dati, fatto salvo l'esercizio di qualsiasi altro diritto che possa vantare nei confronti dell'importatore di dati, è autorizzato a risolvere le presenti clausole, nel qual caso informerà l'autorità, se richiesto. Nei casi contemplati ai punti i), ii) o iv), anche l'importatore di dati potrà procedere alla risoluzione.

c) Ciascuna parte può risolvere le presenti clausole se i) la Commissione dichiara che il paese (o parte del suo territorio) verso il quale si trasferiscono i dati e nel quale essi sono trattati dall'importatore di dati garantisce un livello di protezione adeguato in conformità con il paragrafo 6 dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE (o qualsiasi testo che la sostituisca), ovvero ii) la direttiva 95/46/CE (o qualsiasi testo che la sostituisca) divenga direttamente applicabile in tale paese.

d) Le parti concordano che la risoluzione delle presenti clausole in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza e per qualsiasi motivo – ad eccezione della risoluzione in virtù della lettera c) della clausola VI) – non le esime dal rispetto degli obblighi e delle condizioni stabilite nelle presenti clausole per quanto riguarda il trattamento dei dati personali trasferiti.

VII. **Modifica delle clausole**

Le parti si impegnano a non modificare le presenti clausole se non per aggiornare alcune delle informazioni contenute nell'allegato B, nel qual caso informano l'autorità, dietro sua richiesta. Ciò non impedirà alle parti di aggiungere clausole commerciali aggiuntive ove lo ritengano opportuno.

VIII. **Descrizione del trasferimento**

I particolari del trasferimento e dei dati personali sono specificati all'allegato B. Le parti concordano che l'allegato B può contenere informazioni commerciali confidenziali che esse non riveleranno a terzi, a meno che non lo esiga la legislazione, ovvero in risposta a un ente regolatore o governativo competente, o quando ciò sia necessario in virtù della lettera e) della clausola I. Le parti potranno introdurre allegati aggiuntivi per regolare trasferimenti aggiuntivi, i quali saranno presentati all'autorità dietro sua richiesta. Come alternativa, la redazione dell'allegato B potrà essere effettuata in forma tale da coprire trasferimenti multipli.

Data: ______________________

______________________	______________________
PER L'IMPORTATORE DI DATI	PER L'ESPORTATORE DI DATI
....	....
....	....
....	....

ALLEGATO A

PRINCIPI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Limitazione dei trasferimenti a una finalità specifica: I dati personali possono essere trattati e successivamente utilizzati o ulteriormente comunicati solo per i fini descritti all'allegato B o autorizzati successivamente dall'interessato.

2. Qualità e proporzionalità dei dati: I dati personali devono essere accurati e, ove necessario, aggiornati. I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti in rapporto agli scopi per i quali sono trasferiti e successivamente trattati.

3. Trasparenza: Devono essere fornite agli interessati tutte le informazioni necessarie a garantire il trattamento leale dei dati (così come le informazioni sulla finalità del trattamento e sul possibile trasferimento), a meno che tali informazioni non siano già state fornite dall'esportatore di dati.

4. Sicurezza e confidenzialità: il responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche e organizzative volte a garantire il livello di sicurezza adeguato ai rischi che comporta il trattamento dei dati, ad esempio contro la distruzione accidentale o illecita o la perdita accidentale, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzati. Le persone che operano sotto l'autorità del responsabile del trattamento, compreso l'incaricato del trattamento, non devono trattare i dati a meno che non ricevano istruzioni del responsabile.

5. Diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione: Secondo quanto prevede l'articolo 12 della direttiva 95/46/CE, gli interessati hanno il diritto di conoscere, sia direttamente che attraverso un terzo, i dati personali che su di loro possiede un'organizzazione, ad eccezione delle richieste che configurino chiaramente un abuso di tale diritto, o per il fatto di essere state poste ad intervalli irragionevoli, o a causa del loro numero, o perché hanno natura ripetitiva o sistematica, o ad eccezione dei casi nei quali non è necessario concedere l'accesso all'interessato secondo la legislazione del paese dell'esportatore di dati. A condizione che l'autorità abbia dato la sua previa approvazione, l'accesso può inoltre non essere concesso quando il farlo avrebbe il probabile effetto di danneggiare gravemente gli interessi dell'importatore di dati o di altre organizzazioni che hanno rapporti con l'importatore di dati, e quando tali interessi prevalgono sugli interessi in materia di diritti e di libertà fondamentali dell'interessato. Non sarà necessario determinare l'origine dei dati personali quando ciò non sia possibile mediante sforzi ragionevoli, o se ciò comporterebbe la violazione dei diritti di persone diverse dall'interessato. L'interessato avrà il diritto di far rettificare, modificare o cancellare i dati personali quando essi non siano accurati o il loro trattamento non rispetti i principi stabiliti nel presente allegato. Se vi sono seri motivi di dubitare della legittimità della richiesta, l'organizzazione può richiedere ulteriori giustificazioni prima di procedere alla rettifica, alla modifica o alla cancellazione dei dati. Non sarà necessario notificare la rettifica, la modifica o la cancellazione dei dati ai terzi ai quali essi siano stati rivelati quando ciò richieda uno sforzo sproporzionato. Gli interessati devono inoltre potersi opporre al trattamento dei dati personali che li riguardano quando esistano motivi seri e legittimi relativi alla loro particolare situazione. L'onere della prova per qualunque rifiuto ricade sull'importatore di dati. L'interessato potrà ricorrere contro un rifiuto dinnanzi all'autorità.

6. Dati sensibili: L'importatore di dati adotta le misure aggiuntive (ad esempio in materia di sicurezza) che risultino necessarie a proteggere i dati sensibili in conformità con gli obblighi ai quali è tenuto in virtù della clausola II.

7. Dati utilizzati a fini di marketing: Quando il trattamento dei dati sia realizzato a fini di marketing diretto, dovranno esistere procedimenti efficaci tali da consentire all'interessato di opporsi in qualsiasi momento a che i suoi dati personali siano utilizzati per gli scopi suddetti.

8. Decisioni automatizzate: Agli effetti del presente allegato, per «decisione automatizzata» si intende una decisione dell'esportatore o dell'importatore di dati che abbia effetti giuridici sull'interessato o che lo interessi in modo significativo e che si basi unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali destinato a valutare determinati aspetti della sua personalità, come il suo rendimento lavorativo, la sua solvibilità, l'affidabilità, la condotta, ecc. L'importatore di dati non adotta nessuna decisione automatizzata relativa agli interessati, eccettuati i casi in cui:

   a. i) tali decisioni siano state adottate dall'importatore di dati al momento di stipulare o eseguire un contratto con l'interessato, e

      ii) si offra all'interessato l'opportunità di discutere i risultati di una decisione automatizzata che lo riguarda con un rappresentante della parte che abbia adottato la decisione ovvero la possibilità di presentare osservazioni a questa parte;

   o

   b. la legislazione applicabile all'esportatore di dati stabilisca altrimenti.

ALLEGATO B

DESCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO

(Dovrà essere riempito dalle parti)

Interessati

I dati personali trasferiti si riferiscono alle seguenti categorie di interessati:

....

....

....

....

Finalità del trasferimento o dei trasferimenti

Il trasferimento viene effettuato per le seguenti finalità:

....

....

....

....

Categorie di dati

I dati personali trasferiti riguardano le seguenti categorie di dati:

....

....

....

....

Destinatari

I dati personali trasferiti potranno essere forniti unicamente ai seguenti destinatari o categorie di destinatari:

....

....

....

Dati sensibili (se del caso)

I dati personali trasferiti rientrano nelle seguenti categorie di dati sensibili:

....

....

....

....

Informazioni sulla notificazione presentata dall'esportatore di dati (se applicabile)

....

....

Altre informazioni utili (periodo massimo di conservazione e qualsiasi altra informazione pertinente)

....

....

Punti di contatto per consultazioni in materia di protezione di dati

Importatore di dati	**Esportatore di dati**
....	....
....	....
....	....

CLAUSOLE COMMERCIALI ILLUSTRATIVE (OPZIONALI)

Risarcimento tra l'esportatore e l'importatore di dati:

"Ciascuna delle parti risarcisce e manleva l'altra per qualunque costo, onere, danno, spesa o perdita causati all'altra parte in seguito alla violazione di una qualsiasi delle disposizioni delle presenti clausole. L'indennizzo dipenderà dai seguenti elementi: a) la parte o le parti che devono ricevere l'indennizzo (la 'parte indennizzata') notifica immediatamente il reclamo all'altra parte/alle altre parti; b) la parte/le parti che deve/devono provvedere all'indennizzo abbia/abbiano il controllo esclusivo della difesa e della risoluzione di una controversia di questo tipo; e c) la parte indennizzata cooperi ed assista in misura ragionevole la parte indennizzatrice nella difesa del reclamo."

Soluzione delle controversie tra l'esportatore e l'importatore di dati (le parti potranno convenire di sostituire questa clausola con qualsiasi altra clausola di giurisdizione o di soluzione alternativa di conflitti):

"Qualunque controversia tra l'importatore e l'esportatore di dati in rapporto con una supposta violazione di una qualsiasi delle disposizioni delle presenti clausole sarà risolta in via definitiva con riferimento alle norme di arbitrato della Camera di commercio internazionale, da uno o più arbitri designati in conformità con tali norme. La sede dell'arbitrato sarà [ ]. Il numero di arbitri sarà di [ ]."

Attribuzione dei costi:

"Ciascuna parte osserverà gli obblighi ai quali è tenuta in virtù delle presenti clausole a proprie spese."

Clausola aggiuntiva di risoluzione

"In caso di risoluzione delle presenti clausole, l'importatore di dati deve, a discrezione dell'esportatore, restituire immediatamente tutti i dati personali soggetti alle presenti clausole e le copie in suo possesso, ovvero distruggerli completamente e certificare tale circostanza all'esportatore, a meno che la legislazione nazionale o la regolamentazione locale applicabile all'importatore gli impedisca la restituzione o la distruzione totale o parziale di tali dati, nel qual caso l'importatore si impegna a mantenere il segreto sui dati personali e a non sottoporli a ulteriore trattamento per qualsivoglia finalità. L'importatore di dati accetta, su richiesta dell'esportatore di dati, di mettere a disposizione di quest'ultimo o di un ispettore da questi designato e al quale l'importatore di dati non opponga ragionevoli obiezioni, i suoi impianti di trattamento per verificare che ciò sia stato fatto, con ragionevole preavviso e durante l'orario di lavoro.".».

05A07445

DELIBERAZIONE 14 luglio 2005.

Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato all'Ufficio statunitense «Cbp» del Ministero della sicurezza interna (Department of Homeland Security). (Deliberazione n. 18).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del doti. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione europea qualora il Paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo;

Visto il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea può constatare che un Paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle libertà fondamentali della persona;

Vista la decisione della Commissione europea del 14 maggio 2004 n. 2004/535/CE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 235/11 del 6 luglio 2004) con la quale si è ritenuto che l'Ufficio statunitense delle dogane e della protezione delle frontiere (United States Bureau of Customs and Border Protection, «Cbp») del Ministero della sicurezza interna (Department of Homeland Security) è in grado di offrire un livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri aerei (Passenger Name Record, «Pnr») trasmessi dalla Comunità per quanto riguarda i voli con destinazione o partenza dagli Stati Uniti, in conformità alla «Dichiarazione d'impegno del Ministero per la sicurezza interna (Department for Homeland Security) - Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere (Cbp) dell'11 maggio 2004» («Dichiarazione d'impegno») che figura in allegato alla medesima decisione;

Vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 17 maggio 2004 n. 2004/496/CE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 183/83 del 20 maggio 2004) relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, «Pnr») da parte dei vettori aerei all'ufficio doganale e di protezione dei confini del Ministero per la sicurezza interna degli Stati Uniti;

Visto il conseguente accordo firmato a Washington il 28 maggio 2004, che prevede che: *a)* il Cbp può accedere elettronicamente ai dati Pnr provenienti dai sistemi di prenotazione/controllo («sistemi di prenotazione») dei vettori aerei situati nel territorio degli Stati membri della Comunità europea, in conformità alla decisione, per il periodo in cui la decisione è applicabile e finché non sia in vigore un sistema soddisfacente che permetta la trasmissione di tali dati da parte dei vettori aerei; *b)* ciascun vettore aereo che assicura il trasporto di passeggeri da o per gli Stati Uniti nello spazio aereo estero tratta i dati Pnr contenuti nei suoi sistemi automatizzati di prenotazione come richiesto dal Cbp ai sensi della normativa statunitense, in conformità alla decisione, per il periodo in cui la decisione è applicabile;

Considerato che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del citato art. 25, paragrafo 6, della direttiva;

Visti gli articoli 43, 44 e 45 del codice in materia di protezione dei dati personali, secondo i quali il trasferimento dei dati personali diretto verso Paesi non appartenenti all'Unione europea può avvenire qualora ricorra uno dei casi previsti dall'art. 43 oppure, ai sensi degli articoli 44, comma 1 e 45, quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato: *a)* individuate dalla medesima Autorità anche in relazione a garanzie prestate con un contratto; *b)* individuate con le decisioni della Commissione previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE; *c)* altrimenti, fuori dai casi di cui agli articoli 43 e 44, qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati assicuri un livello di tutela delle persone adeguato nei termini di cui all'art. 45;

Considerato che, secondo la valutazione svolta dalla Commissione europea, i criteri utilizzati dal Cbp per trattare i dati Pnr dei passeggeri, in base alla legislazione statunitense e alla Dichiarazione d'impegno del Cbp, includono i principi fondamentali necessari per assicurare un livello di protezione adeguato delle persone fisiche;

Considerata l'esigenza di adottare un provvedimento necessario per l'applicazione della decisione della Commissione in conformità al citato art. 44, comma 1, lettera *b)*;

Visti gli articoli 2 e 3 della decisione in tema di controlli e provvedimenti delle autorità di garanzia degli Stati membri sulla liceità e correttezza dei trasferimenti e dei trattamenti di dati anteriori ai trasferimenti medesimi, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della direttiva 95/46/CE sul diritto nazionale applicabile;

Ritenuta la necessità di assicurare ulteriore pubblicità alla predetta decisione disponendo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;

Vista la documentazione d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Tutto ciò premesso il Garante:

1) Fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza il trasferimento fuori dal territorio dello Stato all'Ufficio statunitense delle dogane e della protezione delle frontiere (United States Bureau of Customs and Border Protection, «Cbp») del Ministero della sicurezza interna (Department of Homeland Security), da parte dei vettori aerei che assicurano il trasporto di passeggeri con destinazione o in partenza dagli Stati Uniti, dei dati personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri («Pnr») nella misura in cui tali dati siano stati raccolti e memorizzati nei relativi sistemi informatici di prenotazione, sulla base dei presupposti e in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea del 14 maggio 2004, n. 2004/535/CE ed alla Dichiarazione di impegno ivi allegata e con effetto dal termine previsto dall'art. 6 della decisione medesima;

2) Si riserva, in conformità alla normativa comunitaria, al codice in materia di protezione dei dati personali e all'art. 3 della decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti di dati e delle operazioni di trattamento anteriori ai trasferimenti medesimi, e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento;

3) Dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2005

Il Presidente
PIZZETTI

Il relatore
CHIARAVALLOTI

Il segretario generale
BUTTARELLI

6.7.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 235/11

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2004

relativa al livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri aerei trasferiti all'Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti *United States' Bureau of Customs and Border Protection*

[notificata con il numero C(2004) 1914]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/535/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [1], in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) In virtù della direttiva 95/46/CE gli Stati membri dispongono che la trasmissione di dati personali ad un paese terzo possa aver luogo soltanto se il paese terzo di cui si tratta garantisce un livello di protezione adeguato e se le leggi nazionali di attuazione delle altre disposizioni della direttiva sono rispettate prima della trasmissione.

(2) La Commissione può constatare che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato. Sulla base di tale constatazione, dati personali possono essere trasmessi dagli Stati membri senza che sia necessaria alcuna garanzia supplementare.

(3) In virtù della direttiva 95/46/CE il livello di protezione dei dati è valutato con riguardo a tutte le circostanze relative ad una trasmissione o a una categoria di trasmissioni di dati e tenendo conto, in particolare, delle condizioni elencate all'articolo 25, paragrafo 2.

(4) Nell'ambito dei trasporti aerei, la scheda nominativa del passeggero (Passenger Name Record, nel prosieguo «PNR») è una scheda comprendente le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero. Essa contiene tutte le informazioni necessarie per consentire il trattamento e il controllo delle prenotazioni da parte delle compagnie aeree della prenotazione e delle compagnie aeree partecipanti. Ai fini della presente decisione i termini «passeggero» e «passeggeri» comprendono i membri dell'equipaggio. Per «compagnia aerea della prenotazione» s'intende la compagnia aerea presso la quale il passeggero ha fatto la sua prenotazione originale, o presso la quale delle prenotazioni addizionali sono state fatte dopo l'inizio del viaggio. Per «compagnie aeree partecipanti» s'intende qualsiasi compagnia aerea alla quale la compagnia aerea della prenotazione ha chiesto un posto per un passeggero su uno o vari voli.

(5) L'ufficio statunitense delle dogane e della protezione delle frontiere (United States Bureau of Customs and Border Protection, nel prosieguo «CBP») del ministero della Sicurezza interna (Department of Homeland Security) richiede a ciascuna compagnia aerea che garantisce un servizio internazionale di trasporto di passeggeri con destinazione o in partenza dagli Stati Uniti di fornirgli un accesso elettronico ai dati PNR, nella misura in cui tali dati siano stati raccolti e memorizzati nei sistemi informatici di prenotazione della compagnia aerea.

(6) L'obbligo di trasmissione dei dati personali contenuti nei PNR dei passeggeri aerei al CBP si basa su una legge adottata dagli Stati Uniti nel novembre 2001 [2], e su regolamenti di attuazione adottati dal CBP in base a tale legge [3].

[1] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[2] Titolo 49, United States Code, sezione 44909, lettera c), paragrafo 3.

[3] Titolo 19, Code of Federal Regulations, sezione 122.49, lettera b).

(7) La legislazione statunitense in questione riguarda il rafforzamento della sicurezza, nonché le condizioni di ingresso negli Stati Uniti e di uscita dal paese. Si tratta di questioni su cui gli Stati Uniti hanno un potere di decisione nell'ambito della propria sovranità. Del resto tali esigenze non sono incompatibili con gli impegni internazionali che il paese ha contratto. Gli Stati Uniti sono un paese democratico, governato dal principio dello stato di diritto e dotato di una solida tradizione in materia di libertà civili. La legittimità del suo procedimento legislativo e la forza e l'indipendenza del suo apparato giudiziario non sono in discussione. La libertà di stampa costituisce un'ulteriore solida garanzia contro le violazioni delle libertà civili.

(8) La Comunità sostiene pienamente gli Stati Uniti nella loro lotta contro il terrorismo nei limiti imposti dal diritto comunitario. La legislazione comunitaria provvede a trovare l'equilibrio necessario tra le esigenze della sicurezza e il rispetto della vita privata. Ad esempio, l'articolo 13 della direttiva 95/46/CE consente agli Stati membri di adottare le misure legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti da tale direttiva, qualora tale restrizione sia giustificata dalla necessità di salvaguardare la sicurezza dello Stato, la difesa, la pubblica sicurezza, nonché la prevenzione, le indagini, l'accertamento e la punizione di reati.

(9) Le trasmissioni di dati riguardano dei responsabili specifici del trattamento, vale a dire le compagnie aeree che garantiscono i collegamenti tra la Comunità e gli Stati Uniti, e un solo destinatario negli Stati Uniti, vale a dire il CBP.

(10) Qualunque accordo volto a stabilire una disciplina normativa per le trasmissioni di PNR agli Stati Uniti, in particolare attraverso la presente decisione, deve essere limitato nel tempo. È stato concordato un periodo di tre anni e mezzo. Nel corso di tale lasso di tempo, il contesto può cambiare in modo radicale e la Comunità e gli Stati Uniti convengono che è necessaria una futura revisione degli accordi.

(11) Il trattamento da parte del CBP dei dati personali contenuti nei PNR dei passeggeri aerei che gli sono inviati è disciplinato dalle disposizioni che figurano nella «Dichiarazione d'impegno del ministero della Sicurezza interna (Department for Homeland Security) — Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere (CBP) dell'11 maggio 2004» (nel prosieguo «la dichiarazione d'impegno») e dalla legislazione americana, alle condizioni previste dalla dichiarazione d'impegno.

(12) Per quanto riguarda la legislazione americana, la legge sulla libertà d'informazione (*Freedom of Information Act*) è rilevante nel contesto attuale nella misura in cui disciplina le condizioni alle quali il CBP può opporsi alle domande di trasmissioni di dati e trattare in tale modo i dati dei PNR in modo confidenziale. Detta legge disciplina inoltre la trasmissione dei PNR alle persone interessate, elemento che è strettamente collegato al diritto di accesso di cui esse dispongono. La legge sulla libertà d'informazione si applica senza distinzione ai cittadini americani e stranieri.

(13) Per quanto riguarda la dichiarazione d'impegno, e conformemente a quanto previsto al paragrafo 44, le disposizioni della dichiarazione sono state o saranno recepite da leggi, direttive o altri atti normativi negli Stati Uniti e hanno, pertanto, diversi gradi di efficacia giuridica. La dichiarazione d'impegno è pubblicata integralmente nel registro federale sotto la responsabilità del ministero della Sicurezza interna. Essa rappresenta indubbiamente un impegno politico serio e maturo da parte del ministero della Sicurezza interna e il suo rispetto è controllato congiuntamente dagli Stati Uniti e dalla Comunità. L'inadempimento può essere eventualmente fatto valere attraverso mezzi giuridici, amministrativi e politici e, se persistente, comporta la sospensione degli effetti della presente decisione.

(14) I criteri in virtù dei quali il CBP tratta i dati PNR dei passeggeri sulla base della legislazione americana e della dichiarazione d'impegno comprendono i principi fondamentali necessari per assicurare un livello di protezione adeguato delle persone fisiche.

(15) Per quanto riguarda la limitazione delle trasmissioni di dati ad una finalità specifica, i dati personali dei passeggeri aerei contenuti nei PNR che sono trasmessi al CBP sono trattati per uno scopo specifico e sono utilizzati o comunicati ulteriormente soltanto nella misura in cui ciò non sia incompatibile con la finalità della trasmissione. In particolare, i dati dei PNR devono essere utilizzati al solo scopo di prevenire e di combattere il terrorismo e i reati collegati al terrorismo, altri reati gravi, compresa la criminalità organizzata transnazionale, la fuga in caso di mandato d'arresto emesso o di pena detentiva comminata per quei reati.

(16) Per quanto riguarda la qualità dei dati e il principio di proporzionalità, che devono essere considerati in rapporto agli importanti motivi d'interesse pubblico che giustificano la trasmissione dei dati dei PNR, i dati dei PNR non devono essere ulteriormente modificati dal CBP. Un massimo di trentaquattro categorie di dati PNR sono trasmesse e le autorità americane sono tenute a consultare la Commissione prima di aggiungere nuovi elementi. Ulteriori informazioni personali ricercate sulla base di quanto è stato direttamente ricavato dai dati PNR sono ottenute da fonti diverse da quelle governative soltanto mediante ricorso a mezzi legittimi. In linea generale, i PNR sono cancellati dopo un periodo massimo di tre anni e sei mesi, ad eccezione dei dati consultati nell'ambito di inchieste specifiche ovvero manualmente.

(17) Per quanto riguarda il principio di trasparenza, il CBP fornisce informazioni ai viaggiatori in merito alla finalità della trasmissione e del trattamento, nonché all'identità del responsabile del trattamento nel paese terzo, ed altre informazioni.

(18) Per quanto riguarda il principio di sicurezza, il CBP adotta le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al rischio presentato dal trattamento.

(19) Il diritto di accesso e di rettifica sono riconosciuti, in quanto le persone interessate possono chiedere una copia dei loro dati PNR, nonché una rettifica dei dati inesatti. Le eccezioni previste sono in linea di massima paragonabili alle restrizioni che possono essere imposte da uno Stato membro in forza dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE.

(20) Le trasmissioni successive di dati vengono effettuate, caso per caso, ad altre autorità governative, anche di altri paesi, incaricate della lotta contro il terrorismo o dell'applicazione della legge, per finalità corrispondenti a quelle stabilite nella dichiarazione di limitazione ad una finalità specifica. Le trasmissioni possono anche essere effettuate ai fini della protezione degli interessi vitali della persona interessata o di altre persone, in particolare nei casi di importanti rischi sanitari o nell'ambito di un procedimento penale o negli altri casi previsti dalla legge. Le autorità che ricevono i dati devono, in virtù delle condizioni esplicite di diffusione, impiegare i dati unicamente ai fini previsti e non possono procedere ad una trasmissione successiva senza l'accordo delle CBP. Nessun'altra autorità straniera, federale, statale o locale dispone di un accesso elettronico diretto ai dati del PNR attraverso le basi di dati del CBP. Il CBP si oppone alla divulgazione pubblica dei PNR sulla base delle deroghe previste dalle relative disposizioni della legge sulla libertà di informazione.

(21) Il CBP non utilizza i dati sensibili di cui all'articolo 8 della direttiva 95/46/CE e, in attesa della creazione di un sistema di selezione che consenta di escludere tali dati dai PNR trasferiti, si impegna ad introdurre gli strumenti per la loro cancellazione e nel frattempo a non utilizzarli.

(22) Per quanto riguarda i meccanismi di attuazione volti a garantire il rispetto di questi principi da parte del CBP, è previsto un sistema di formazione e d'informazione del personale del CBP, nonché di sanzioni per i membri del personale. Il rispetto da parte del CBP della vita privata in generale sarà controllato dal responsabile della Protezione della vita privata (Chief Privacy Officer) presso il ministero della Sicurezza interna, il quale, pur essendo un funzionario di tale ministero, dispone di un'ampia autonomia organizzativa e deve rendere conto ogni anno al Congresso. Le persone i cui dati PNR sono stati trasmessi possono inviare i loro reclami al CBP o, in caso di mancata risoluzione, al responsabile della Protezione della vita privata, direttamente o tramite le autorità incaricate della protezione dei dati negli Stati membri. L'ufficio responsabile della Protezione della vita privata del ministero della Sicurezza interna esamina con procedura d'urgenza i reclami che gli sono trasmessi dalle autorità incaricate della protezione dei dati negli Stati membri a nome dei residenti della Comunità, se questi ultimi ritengono che i loro reclami non siano stati trattati in modo soddisfacente dal CBP o dall'ufficio responsabile della protezione della vita privata del ministero della Sicurezza interna. Il rispetto della dichiarazione d'impegno è oggetto di un esame annuale congiunto, effettuato dal CBP in collaborazione con il ministero della Sicurezza interna e da un gruppo diretto dalla Commissione.

(23) Al fine di contribuire alla trasparenza e di assicurare la capacità delle autorità competenti negli Stati membri di garantire la protezione degli individui per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali, è opportuno precisare le circostanze eccezionali nelle quali la sospensione di specifici flussi di dati possa essere giustificata, indipendentemente dalla constatazione del livello di protezione adeguato.

(24) Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, ha espresso numerosi pareri sul livello di protezione garantito dalle autorità americane per quanto riguarda i dati PNR, i quali hanno guidato la Commissione nel corso del negoziato con il ministero della Sicurezza interna. La Commissione ha preso atto di questi pareri nell'elaborazione di questa decisione [1].

(25) Le misure di cui alla presente decisone sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, l'Ufficio statunitense delle dogane e della protezione delle frontiere (CBP) è considerato in grado di garantire un livello di protezione adeguato dei dati delle schede nominative dei passeggeri (PNR) trasmessi dalla Comunità per quanto riguarda i voli con destinazione o partenza dagli Stati Uniti, conformemente alla dichiarazione d'impegno che figura nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione riguarda il livello di protezione adeguato garantito dal CBP al fine di rispondere ai requisiti posti dall'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e non incide sulle condizioni o restrizioni imposte in attuazione di altre disposizioni della direttiva e che si applicano al trattamento di dati personali negli Stati membri.

[1] Parere 6/2002 sulla trasmissione da parte delle compagnie aeree d'informazioni relative ai passeggeri e ai membri dell'equipaggio e di altri dati agli Stati Uniti, adottato dal gruppo di lavoro il 24 ottobre 2002, disponibile su:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2002/wp66_en.pdf
parere 4/2003 sul livello di protezione garantito negli Stati Uniti per la trasmissione di dati relativi ai passeggeri, adottato dal gruppo di lavoro il 13 giugno 2003, disponibile su:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2003/wp78_en.pdf
parere 2/2004 su «Adequate Protection of Personal Data Contained in the PNR of Air Passengers to Be Transferred to the United States' Bureau of Customs and Border Protection (US CBP)», adottato dal gruppo di lavoro il 29 gennaio 2004, disponibile su:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2004/wp87_en.pdf

Articolo 3

1. Fatti salvi i poteri che consentono loro di adottare misure volte a garantire il rispetto delle disposizioni nazionali adottate conformemente alle disposizioni diverse dall'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i poteri di cui dispongono attualmente per sospendere la trasmissione di dati al CBP al fine di proteggere le persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali in uno dei casi seguenti:

a) quando un'autorità degli Stati Uniti competente ha accertato che il CBP non rispetta le norme in materia di protezione;

b) quando è probabile che le norme di protezione stabilite nell'allegato I non siano rispettate; quando vi sono motivi ragionevoli di credere che il CBP non adotta o non adotterà, in tempi opportuni, le misure che s'impongono per regolare il caso in questione; quando il proseguimento della trasmissione di dati comporterebbe un rischio imminente di grave pregiudizio per le persone interessate e le autorità competenti dello Stato membro si sono ragionevolmente sforzate, in tali circostanze, di avvertire il CBP e di dargli la possibilità di rispondere.

2. La sospensione della trasmissione cessa dal momento in cui è garantita l'applicazione delle norme di protezione e l'autorità competente interessata negli Stati membri ne è avvertita.

Articolo 4

1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito alle misure adottate in forza dell'articolo 3.

2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente in merito a qualsiasi modificazione delle norme di protezione e ai casi nei quali le misure adottate dalle autorità incaricate di assicurare il rispetto da parte del CBP delle norme di protezione stabilite nell'allegato I non siano sufficienti a garantire tale rispetto.

3. Se le informazioni raccolte in virtù dell'articolo 3 e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo dimostrano che principi fondamentali necessari per assicurare un livello di protezione adeguato delle persone fisiche non sono più rispettati, o che un qualunque organismo incaricato di assicurare il rispetto da parte del CBP delle norme di protezione stabilite nell'allegato non svolge efficacemente la sua missione, il CBP ne sarà informato e, se necessario, si applica la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, al fine di revocare o sospendere la presente decisione.

Articolo 5

L'applicazione della presente decisione è oggetto di un controllo sistematico e le constatazioni relative sono comunicate al comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, con particolare riguardo ad elementi che possano incidere sulla valutazione di cui all'articolo 1 della presente decisione relativa all'adeguatezza del livello di protezione dei dati personali contenuti nei PNR dei passeggeri aerei trasmessi al CBP in forza dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro quattro mesi a decorrere dalla notificazione della medesima.

Articolo 7

La presente decisione scade tre anni e sei mesi dopo la data della sua notificazione, a meno che la sua vigenza non sia prorogata secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2004.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

ALLEGATO

DICHIARAZIONE D'IMPEGNO DELL'UFFICIO DELLE DOGANE E DELLA PROTEZIONE DELLE FRONTIERE DEL MINISTERO DELLA SICUREZZA INTERNA

A sostegno del progetto della Commissione europea per l'esercizio dei poteri che le sono conferiti dall'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE (in prosieguo la «direttiva») e l'adozione di una decisione che riconosca che l'Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere (Bureau of Customs and Border Protection, CBP) del ministero della Sicurezza interna (Department of Homeland Security) fornisce una protezione adeguata ai fini delle trasmissioni da parte dei vettori aerei dei dati delle schede nominative dei passeggeri (Passenger Name Record, PNR) ([1]), che possono rientrare nell'ambito d'applicazione della direttiva, il CBP assume i seguenti impegni:

Fondamento giuridico del diritto di ottenere il PNR

1. In virtù della legge [titolo 49, sezione 44909(c)(3), dell'USC — United States Code — Codice degli Stati Uniti] e dei regolamenti di attuazione (provvisori) (titolo 19, sezione 122.49b, del codice dei regolamenti federali), ciascun vettore aereo che assicura il trasporto aereo internazionale di passeggeri da e per gli Stati Uniti deve fornire al CBP un accesso elettronico ai dati del PNR nella misura in cui essi sono raccolti e conservati nei sistemi automatici di prenotazione/controllo delle partenze (nel prosieguo i «sistemi di prenotazione») dei vettori aerei.

Uso dei dati del PNR da parte del CBP

2. Il CBP può ottenere la maggior parte dei dati contenuti nel PNR tramite l'esame del biglietto aereo e di altri documenti di viaggio di un dato passeggero applicando i normali poteri di controllo alle frontiere. La possibilità di ottenere tali dati per via elettronica aumenterà significativamente la capacità del CBP di facilitare i viaggi bona fide e di svolgere con efficacia una valutazione anticipata dei rischi presentati dai passeggeri.

3. I dati del PNR sono utilizzati dal CBP al solo fine di prevenire e combattere: 1) il terrorismo e i crimini connessi; 2) altri reati gravi, compresa la criminalità organizzata transnazionale; e 3) la fuga dall'arresto o da pena detentiva per i suddetti crimini. L'uso dei dati del PNR a tali scopi consente al CBP di concentrare le proprie risorse su casi di elevato rischio, facilitando e salvaguardando i viaggi bona fide.

Requisiti relativi ai dati

4. I dati richiesti dal CBP sono elencati nell'allegato A. (I dati così identificati sono in appresso denominati «PNR» ai fini della presente dichiarazione d'impegno.) Il CBP, pur richiedendo l'accesso a ciascuno dei trentaquattro tipi di dati elencati nell'allegato «A», ritiene che raramente un singolo PNR conterrà l'intera serie dei dati identificati. Nei casi in cui il PNR non contenga l'intera serie dei dati, il CBP non cercherà di accedere direttamente ad altri dati del PNR non elencati nell'allegato «A» mediante il sistema di prenotazione dei vettori aerei.

5. Per quanto riguarda i dati classificati come «OSI» e «SSI/SSR», normalmente qualificati come note generali e campi aperti, il sistema automatizzato del CBP cercherà tali campi per ciascuno degli altri dati di cui all'allegato «A». Il personale del CBP non è autorizzato ad esaminare manualmente la totalità dei campi OSI e SSI/SSR, a meno che la persona oggetto di un PNR sia stata classificata dal CBP come persona ad alto rischio in relazione ad uno o più degli obiettivi di cui al punto 3.

6. Ulteriori informazioni personali ricercate direttamente dai dati del PNR possono essere ottenute da fonti estranee al governo soltanto mediante mezzi legali, compresi, se del caso, quelli di cooperazione giudiziaria, e soltanto ai fini di cui al punto 3. Ad esempio, se in un PNR figura un numero di carta di credito, le informazioni sulle transazioni legate a quel conto possono essere ricercate mediante mezzi legali quali un ordine di comparizione emesso da un gran giurì o da un giudice, o come altrimenti previsto dalla legge. Inoltre, l'accesso ai dati relativi agli indirizzi di posta elettronica ottenuti da un PNR deve rispettare le leggi degli Stati Uniti sugli ordini di comparizione, i provvedimenti dei giudici, i mandati d'arresto e gli altri procedimenti autorizzati dalla legge, a seconda del tipo delle informazioni ricercate.

7. Il CBP consulta la Commissione in merito alla revisione dei dati del PNR richiesti, di cui all'allegato A, prima di effettuare tale revisione, se si rende conto di ulteriori campi del PNR che le compagnie aeree possano aggiungere ai propri sistemi e che potrebbero aumentare significativamente la capacità del CBP di valutare i rischi presentati dai passeggeri, o se le circostanze indicano che un campo del PNR precedentemente non richiesto sia necessario ai fini di cui al punto 3.

([1]) Ai fini della presente dichiarazione d'impegno i termini «passeggero» e «passeggeri» comprendono i membri dell'equipaggio.

8. Il CBP può trasmettere i PNR in blocco all'Amministrazione per la sicurezza dei trasporti (Transportation Security Administration) affinché quest'ultima controlli il proprio sistema informatizzato di analisi preventiva dei passeggeri CAPPS II (Computer Assisted Passenger Prescreening System II). Tali trasmissioni non saranno effettuate fino a che non sarà stata autorizzato il controllo dei dati del PNR per i voli interni negli Stati Uniti. I dati del PNR trasmessi in virtù della presente disposizione non saranno conservati dall'Amministrazione per la sicurezza dei trasporti né da altre parti direttamente coinvolte nei controlli oltre il periodo necessario per i controlli stessi, e non saranno trasmessi a terzi (2). L'obiettivo di tale trasmissione è strettamente limitato al controllo del sistema CAPPS II e relative interfaccia e, tranne in situazioni d'emergenza relative all'identificazione di un noto terrorista o individuo legato al terrorismo, non potrà avere conseguenze operative. In virtù del punto 10, che prevede un sistema automatizzato di selezione, il CBP selezionerà e cancellerà i dati «sensibili» prima di trasmettere qualunque PNR in blocco all'Amministrazione per la sicurezza dei trasporti a norma del presente punto.

Trattamento dei dati «sensibili»

9. Il CBP non userà i dati «sensibili» del PNR, vale a dire i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche e le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza a sindacati o i dati riguardanti la salute e la vita sessuale delle persone.

10. Il CBP attuerà al più presto un sistema automatizzato che selezioni e cancelli determinati codici e termini PNR «sensibili» individuati dal CBP stesso previa consultazione con la Commissione europea.

11. Fintantoché un sistema automatizzato di selezione non sarà realizzato, il CBP s'impegna a non utilizzare dati del PNR «sensibili» e a cancellare i dati «sensibili» da ogni divulgazione discrezionale di dati PNR a norma dei punti da 28 a 34 (3).

Metodo di accesso ai dati del PNR

12. Per quanto riguarda i dati del PNR cui il CBP accede o che riceve direttamente dai sistemi di prenotazione dei vettori aerei per identificare le persone suscettibili di essere sottoposte ad un controllo alla frontiera, il personale del CBP potrà avere accesso o ricevere e usare unicamente i dati del PNR relativi alle persone il cui viaggio comprende un volo diretto o proveniente (4) dagli Stati Uniti.

13. Il CBP estrarrà informazioni sui passeggeri dai sistemi di prenotazione dei vettori aerei fino a quando questi ultimi saranno in grado di attuare un sistema per trasmettere i dati al CBP.

14. Il CBP estrarrà i dati del PNR associati a un volo particolare non prima di 72 ore precedenti la partenza di tale volo, e ricontrollerà i sistemi non più di tre volte tra l'estrazione iniziale, la partenza del volo dall'estero e l'arrivo del volo negli Stati Uniti, oppure tra l'estrazione iniziale e la partenza del volo dagli Stati Uniti, se del caso, per individuare eventuali cambiamenti delle informazioni. Qualora i vettori aerei siano in grado di trasmettere i dati del PNR, il CBP dovrà ricevere i dati 72 ore prima della partenza del volo, purché tutti i cambiamenti dei dati del PNR effettuati tra quel momento e l'ora d'arrivo del volo negli Stati Uniti o la partenza dagli stessi siano a loro volta trasmessi al CBP (5). Nel raro caso in cui il CBP ottenga in anticipo informazioni, in base alle quali una o più persone particolarmente sospette potrebbero viaggiare in un volo diretto, proveniente o facente scalo negli Stati Uniti, il CBP può ottenere o richiedere di ottenere i dati del PNR prima delle 72 ore precedenti la partenza del volo, al fine di garantire un'azione adeguata essenziale per prevenire o combattere uno dei reati di cui al punto 3. Per quanto possibile nei casi in cui debba accedere ai dati del PNR prima delle 72 ore che precedono la partenza del volo, il CBP farà uso dei mezzi ordinari di applicazione delle leggi.

(2) Ai fini di questa disposizione, il CBP non è considerato una parte direttamente coinvolta nei controlli di CAPPS II o una «parte terza».
(3) Fintantochè non sono attuati i sistemi automatizzati di selezione di cui al punto 10, il CBP adotterà, nel rispetto della legislazione degli Stati Uniti, ogni misura necessaria ad evitare la divulgazione di dati «sensibili» del PNR, qualora tali dati figurino in un PNR oggetto di una comunicazione non discrezionale da parte del CBP conformemente al punto 35.
(4) Comprese le persone che transitano attraverso gli Stati Uniti.
(5) Qualora i vettori aerei siano d'accordo a trasmettere i dati del PNR al CBP, quest'ultimo esaminerà coi vettori la possibilità di trasmettere i dati del PNR a intervalli regolari entro 72 ore prima della partenza dall'estero e l'arrivo del volo negli Stati Uniti, o entro 72 ore prima della partenza del volo dagli Stati Uniti, come del caso. Il CBP vuole utilizzare un metodo di trasmissione dei dati necessari del PNR che soddisfi le esigenze di un'efficace valutazione dei rischi, riducendo nel contempo il relativo impatto economico sui vettori aerei.

Conservazione dei dati del PNR

15. Previa approvazione dell'Amministrazione degli archivi nazionali (National Archives and Records Administration) (44 U.S.C. 2101, et seq.), il CBP limiterà l'accesso in linea ai dati del PNR agli utenti CBP autorizzati (6) per un periodo di sette giorni, dopodiché il numero dei funzionari autorizzati ad accedere ai dati del PNR sarà ancor più limitato per un periodo di tre anni e sei mesi a decorrere dalla data in cui si verifica l'accesso alle o il ricevimento delle informazioni del sistema di prenotazione del vettore aereo. Dopo tre anni e sei mesi, i dati del PNR cui non si sia avuto un accesso manuale nel periodo previsto saranno distrutti. I dati del PNR per i quali vi è stato un accesso manuale durante il periodo iniziale di tre anni e sei mesi saranno trasferiti dal CBP verso un file di dati cancellati (7), in cui rimarranno per un periodo di otto anni prima di essere distrutti. Tale calendario peraltro non si applicherebbe ai dati del PNR collegati ad un documento specifico contenente misure di applicazione. Tali dati resterebbero accessibili fino all'archiviazione del documento contenente misure di applicazione. Per quanto riguarda i PNR cui il CBP accede o che riceve direttamente dai sistemi di prenotazione dei vettori aerei durante il periodo di validità della presente dichiarazione d'impegno, il CBP rispetterà le regole di conservazione di cui al presente punto, indipendentemente dalla possibile scadenza del periodo di validità della presente dichiarazione a norma del punto 46.

Sicurezza del sistema informatico del CBP

16. Al personale autorizzato del CBP è consentito l'accesso al PNR attraverso il sistema chiuso di intranet del CBP completamente crittato e il cui collegamento è controllato dal Centro dati delle dogane (Customs Data Center). I dati del PNR immagazzinati nella banca dati CBP sono accessibili come file di «sola lettura» da parte del personale autorizzato, il che significa che i dati possono essere sistematicamente riformattati, ma che il loro contenuto non può essere in alcun modo modificato una volta ottenuti dal sistema di prenotazione del vettore aereo.

17. Nessun altro ente straniero, federale, statale o locale dispone di un accesso elettronico diretto ai dati del PNR tramite le banche dati del CBP, compreso il sistema integrato d'informazione doganale (Interagency Border Inspection System — IBIS).

18. I dati relativi all'accesso alle informazioni contenute nelle banche dati del CBP [come, per esempio: chi, dove, quando (data e ora) e ogni revisione dei dati] sono automaticamente registrati e verificati periodicamente dall'Ufficio per gli affari interni (Office of Internal Affairs) per evitare un uso non autorizzato del sistema.

19. Soltanto taluni dirigenti, dipendenti o subappaltatori per le tecnologie dell'informazione (8), sotto il controllo del CBP, che abbiano superato un'indagine relativa al loro passato, abbiano un titolo operativo di accesso protetto da password al sistema informatico del CBP, e siano formalmente incaricati della revisione dei dati del PNR, possono accedere a tali dati.

20. Ai dirigenti, dipendenti e subappaltatori del CBP si richiede di seguire un corso di formazione in materia di sicurezza e riservatezza dei dati, compreso il superamento di un esame ogni due anni. Per controllare e assicurare l'ottemperanza a tutte le norme relative alla protezione della vita privata e della sicurezza dei dati si usa il sistema di audit del CBP.

21. L'accesso senza autorizzazione del personale del CBP ai sistemi di prenotazione dei vettori aerei o al sistema informatico del CBP che raccoglie il PNR è punito con severe sanzioni disciplinari, che possono giungere fino al licenziamento e con la comminazione di pene, quali multe, detenzione fino ad un anno, o entrambe (cfr. titolo 18, sezione 1030, dell'USC).

22. Le direttive ed i regolamenti del CBP prevedono inoltre una severa azione disciplinare, in esito alla quale è previsto anche il licenziamento, nei confronti dei dipendenti del CBP che rivelino dati contenuti nel sistema informatico del CBP senza autorizzazione (cfr. titolo 19, sezione 103.34, del codice dei regolamenti federali).

23. Le sanzioni penali, comprese le multe, la detenzione fino ad un anno o entrambe, possono essere comminate a tutti i dirigenti e dipendenti negli Stati Uniti per aver rivelato dati del PNR di cui siano giunti a conoscenza per motivi di lavoro, qualora non siano autorizzati a rivelarli dalla legge (cfr. titolo 18, sezioni 641, 1030, 1905, dell'USC).

(6) Tra gli utenti autorizzati del CBP rientrano i dipendenti addetti ai servizi di analisi degli uffici competenti, nonché i dipendenti addetti al National Targeting Center. Come precedentemente esposto le persone incaricate della conservazione, sviluppo e controllo delle banche dati del CBP potranno accedere a tali dati per le finalità indicate.

(7) Benché il documento del PNR non sia tecnicamente cancellato una volta trasferito nel file dei documenti cancellati, esso è archiviato come dato grezzo (non si tratta di una cartella immediatamente consultabile e, perciò, è inutile ai fini delle indagini «tradizionali») ed è a disposizione, per quanto necessario all'espletamento del compito, del solo personale autorizzato dell'Ufficio degli affari interni del CBP (e in alcuni casi dell'Ufficio dell'ispettore generale per le finalità di audit) e del personale incaricato della conservazione della banca dati dell'ufficio per l'informazione tecnologica del CBP.

(8) L'accesso da parte dei «subappaltatori» ai dati del PNR contenuti nel sistema informatizzato del CBP è limitato alle persone che hanno stipulato un contratto di appalto con il CBP per assisterlo nella gestione o nello sviluppo del suo sistema informatizzato.

Trattamento e tutela dei dati del PNR da parte del CBP

24. Il CBP tratta le informazioni del PNR, qualunque sia la nazionalità o il paese di residenza delle persone interessate, come dati sensibili in relazione all'applicazione della legge, come informazioni personali riservate relative al soggetto interessato, e come informazioni commerciali riservate del vettore aereo. Pertanto, esso non può rivelare tali dati al pubblico, salvo quando disposto dalla presente dichiarazione d'impegno o altrimenti previsto dalla legge.

25. La pubblicazione di dati del PNR è in generale disciplinata dalla legge sulla libertà di informazione (Freedom of Information Act) (titolo 5, sezione 552 dell'USC) che consente l'accesso di ogni persona, indipendentemente dalla nazionalità o dal paese di residenza, agli archivi di un ente federale statunitense, tranne quando tali archivi o una parte di essi siano sottratti alla divulgazione in forza di una deroga prevista da tale legge. Rientra tra tali deroghe anche quella che consente ad un ente di non divulgare un'informazione archiviata o una parte di essa quando si tratti di un'informazione commerciale riservata, quando la sua rivelazione rappresenterebbe una violazione chiaramente ingiustificata della vita privata dell'individuo, oppure quando l'informazione sia raccolta ai fini dell'applicazione della legge, nella misura in cui si può ragionevolmente ritenere che tale rivelazione rappresenti una violazione ingiustificata della vita privata dell'individuo [titolo 5, sezioni 552(b)(4), (6), (7)(C) dell'USC].

26. Le norme del CBP (titolo 19, sezione 103.12, del codice dei regolamenti federali), che regolano il trattamento delle richieste di informazioni, come quelle di dati del PNR, in attuazione della legge sulla libertà di informazione, dispongono che, salvo limitate eccezioni nel caso in cui la richiesta provenga dalla persona interessata, le regole in materia di divulgazione previste dalla legge sulla libertà di informazione non siano applicabili agli archivi del CBP per quanto riguarda le informazioni commerciali riservate, le informazioni che riguardano la vita privata dell'individuo quando la divulgazione costituirebbe una violazione manifestamente ingiustificata della vita privata dell'individuo e le informazioni raccolte in vista dell'applicazione della legge, qualora si possa ragionevolmente ritenere che la divulgazione costituisca una violazione ingiustificata della vita privata dell'individuo ([9]).

27. Nell'ambito di ogni ricorso amministrativo o giudiziario cui dia adito una richiesta, presentata in forza della legge sulla libertà di informazione, di dati del PNR raccolti dai vettori aerei, il CBP sosterrà che tali archivi non sono soggetti alla divulgazione prevista dalla legge sulla libertà di informazione.

Trasmissione dei dati del PNR ad altre amministrazioni pubbliche

28. Ad eccezione delle trasmissioni tra il CBP e l'Amministrazione per la sicurezza dei trasporti, a norma del punto 8, i servizi del ministero della Sicurezza interna saranno trattati come «enti terzi» soggetti alle stesse norme e condizioni di trasmissione dei dati del PNR valide per le altre autorità governative esterne a tale ministero.

29. Il CBP, nell'esercizio del suo potere discrezionale, trasmetterà i dati del PNR ad altre autorità governative, comprese le autorità degli altri paesi incaricate di far rispettare la legge o della lotta contro il terrorismo, previo esame del caso singolo, a fini di prevenzione e lotta contro i reati di cui al punto 3. Le autorità cui il CBP può trasmettere tali informazioni saranno in prosieguo denominate «autorità designate».

30. Il CBP esercita con prudenza il proprio potere discrezionale di trasmettere dati del PNR ai fini di cui al punto 3. Innanzitutto, esso determinerà se il motivo per la divulgazione dei dati a un'altra autorità designata sia conforme alle finalità indicate (cfr. punto 29). In caso affermativo, il CBP determinerà se tale autorità designata abbia il compito di prevenire la violazione di leggi o regolamenti connessi con tali finalità, di condurre indagini o esperire azioni giudiziarie a tal riguardo, o di attuare o far rispettare dette leggi o regolamenti, laddove il CBP venga a conoscenza di una violazione, concreta o potenziale, della legge. La fondatezza della divulgazione dovrà essere esaminata alla luce di tutte le circostanze presentate.

31. Per regolare la divulgazione dei dati PNR che possono essere trasmesse ad altre autorità designate, il CBP è considerato il «proprietario» dei dati, e le autorità designate sono soggette, in forza delle specifiche condizioni di trasmissione: 1) all'obbligo di usare i dati PNR soltanto ai fini di cui ai punti 29 o 34; 2) di garantire la cancellazione sistematica delle informazioni del PNR ricevute, in conformità con le procedure di conservazione dei dati applicate dall'autorità designata e 3) di richiedere l'autorizzazione esplicita del CBP per ogni trasmissione successiva dei dati. Il mancato rispetto delle condizioni per la trasmissione può dar luogo ad un'ispezione e ad una relazione del responsabile della Protezione della vita privata (Chief Privacy Officer) presso il ministero della Sicurezza interna a seguito della quale l'autorità designata può essere privata del diritto ad altre trasmissioni di dati del PNR da parte del CBP.

([9]) Il CBP dovrebbe applicare tali deroghe in modo uniforme, indipendentemente dalla nazionalità o dal paese di residenza della persona oggetto dei dati.

32. La divulgazione di dati del PNR da parte del CBP è soggetta alla condizione che l'ente destinatario tratti i dati in questione come informazioni riservate di carattere commerciale, come dati sensibili in relazione all'applicazione della legge o come dati riservati di carattere personale dei soggetti interessati, a norma dei punti 25 e 26, e come tali da ritenersi sottratti alla divulgazione in virtù della legge sulla libertà di informazione (titolo 5, sezione 552, dell'USC). Inoltre, l'ente destinatario è informato del fatto che ogni divulgazione successiva delle informazioni di cui trattasi è vietata senza previa autorizzazione espressa del CBP. Il CBP non autorizzerà alcuna trasmissione successiva di dati del PNR per finalità diverse da quelle indicate ai punti 29, 34 o 35.

33. I membri del personale di tali autorità designate che, senza autorizzazione, rivelano i dati del PNR sono passibili di sanzioni penali (titolo 18, sezioni 641, 1030, 1905, dell'USC).

34. Nessuna disposizione della presente dichiarazione d'impegno potrà impedire l'uso o la divulgazione dei dati del PNR alle autorità governative competenti qualora tale divulgazione sia essenziale per la tutela degli interessi vitali della persona interessata o di altre persone, in particolare in caso di gravi rischi per la salute. Le divulgazioni effettuate a tal fine sono soggette alle stesse condizioni applicabili alle trasmissioni descritte ai punti 31 e 32.

35. Nessuna disposizione della presente dichiarazione d'impegno può impedire l'uso o la divulgazione di dati del PNR nell'ambito di un procedimento penale o negli altri casi previsti dalla legge. Il CBP informerà la Commissione in ordine all'adozione, da parte delle autorità americane, delle leggi che incidono sulle dichiarazioni contenute nella presente dichiarazione d'impegno.

Informazione, accesso ai dati e mezzi di ricorso per le persone interessate dal PNR

36. Il CBP informerà i passeggeri dei requisiti del PNR e di tutti gli aspetti connessi al suo funzionamento, per esempio tramite la pubblicazione sul sito Internet del CBP, o negli opuscoli e altro materiale destinato ai passeggeri di informazioni di carattere generale relative all'autorità responsabile per la raccolta dei dati, alla finalità di tale raccolta, alla protezione dei dati, alla trasmissione degli stessi, all'identità del funzionario responsabile, ai mezzi di ricorso e agli sportelli cui rivolgersi per eventuali domande o problemi.

37. Le richieste delle persone interessate (note anche come «richiedenti principali»), volte a ottenere copia delle informazioni del PNR che li riguardano contenute nelle banche dati del CBP, sono trattate a norma della legge sulla libertà di informazione. Dette richieste possono essere inviate al seguente indirizzo: Freedom of Information Act (FOIA) Request, U.S. Customs and Border Protection, 1300 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20229, per posta. La richiesta può anche essere consegnata al Disclosure Law Officer, U.S. Customs and Border Protection, Headquarters, Washington, D.C. Ulteriori informazioni riguardanti le procedure per presentare richieste a norma della legge sulla libertà di informazione si trovano alla sezione 103.5 del titolo 19 del codice dei regolamenti federali degli Stati Uniti. Al richiedente principale che presenti una tale domanda non potrà essere opposto, come motivo previsto dalla legge sulla libertà di informazione per non comunicare i dati del PNR, il fatto che il CBP consideri di norma tali dati come informazioni riservate di carattere personale o informazioni commerciali segrete del vettore aereo.

38. In talune circostanze eccezionali il CBP può valersi della facoltà attribuitagli dalla legge sulla libertà di informazione di rifiutare o di rinviare la divulgazione di tutto o più probabilmente parte del fascicolo del PNR a un richiedente principale, a norma del titolo 5, sezione 552(b), dell'USC (ad esempio se si possa ragionevolmente ritenere che la divulgazione in virtù della legge sulla libertà di informazione sia tale da interferire con procedimenti penali o qualora essa sveli le tecniche e le procedure relative ad indagini, con il conseguente pericolo di elusione della legge). In virtù della legge sulla libertà di informazione ogni richiedente ha la possibilità di impugnare, per via amministrativa o giudiziaria, la decisione di rifiuto del CBP di comunicare le informazioni richieste [cfr. il titolo 5, sezione 552, lettera a), punto 4B, dell'USC, nonché il titolo 19, sezioni 103.7-103.9, del codice dei regolamenti federali — CFR].

39. Il CBP si impegna a rettificare [10] i dati su richiesta dei passeggeri o dei membri dell'equipaggio, dei vettori aerei o delle autorità incaricate della protezione dei dati negli Stati membri dell'Unione europea, nei limiti del mandato conferito dalla persona interessata, qualora il CBP accerti che tali dati figurano nella sua banca dati e ritenga che la rettifica sia giustificata e debitamente motivata. Il CBP informerà tutte le autorità designate che hanno ricevuto tali dati del PNR di tutte le rettifiche degli stessi.

[10] Per quanto riguarda tale possibilità di «rettifica», il CBP vuole precisare di non avere la possibilità di modificare i dati contenuti nei documenti del PNR che raccoglie dai vettori aerei. Si creerà, invece, un fascicolo distinto collegato al documento PNR per indicare i dati errati e le relative correzioni. Più precisamente, il CBP apporterà nel documento di esame secondario (secondary examination record) del passeggero un'annotazione per segnalare che taluni dati del PNR sono (forse) errati.

40. Le richieste di rettifica dei dati del PNR contenute nella banca dati del CBP e i reclami dei singoli sul trattamento dei loro dati PNR da parte del CBP possono essere presentati, direttamente o tramite l'autorità incaricata della protezione dei dati competente, nei limiti del mandato conferito dalla persona interessata, all'indirizzo seguente: Assistant Commissioner, Office of Field Operations, U.S. Bureau of Customs and Border Protection, 1300 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20229.

41. Qualora l'oggetto di un reclamo non possa essere risolto dal CBP, esso può essere presentato per iscritto al Responsabile della protezione della vita privata, Chief Privacy Officer, Department of Homeland Security, Washington, D.C. 20528, che esaminerà il caso e cercherà di risolvere la controversia [11].

42. Inoltre, l'Ufficio responsabile per la protezione della vita privata del ministero della Sicurezza interna tratterà con procedura accelerata i reclami sottopostigli dalle autorità incaricate della protezione dei dati degli Stati membri dell'Unione europea per conto di un residente dell'Unione europea, qualora quest'ultimo abbia autorizzato l'autorità incaricata della protezione dei dati ad agire per suo conto e ritenga che il suo reclamo sulla protezione dei dati riguardante il PNR non sia stato trattato in modo soddisfacente dal CBP, conformemente ai punti da 37 a 41, o dall'Ufficio responsabile della protezione della vita privata del ministero della Sicurezza interna. L'Ufficio per la privacy comunicherà le proprie conclusioni e fornirà un parere alla o alle autorità incaricate della protezione dei dati riguardo alle eventuali azioni intraprese. Nella sua relazione al Congresso, il responsabile della Protezione della vita privata del ministero della Sicurezza interna farà riferimento al numero, al merito e alla soluzione data alle controversie relative al trattamento dei dati personali, quali i dati del PNR [12].

Rispetto delle regole

43. Il CBP, in collaborazione col ministero della Sicurezza interna, s'impegna a svolgere, una volta all'anno o più spesso se così deciso dalle parti, un'analisi congiunta con la Commissione, assistita se del caso da rappresentanti delle autorità europee preposte all'esercizio dell'azione penale e/o delle autorità degli Stati membri dell'Unione europea [13], sull'attuazione della presente dichiarazione d'impegno, al fine di contribuire all'effettivo funzionamento dei procedimenti descritti nella dichiarazione stessa.

44. Il CBP adotta regolamenti, direttive o altri documenti contenenti le presenti disposizioni per assicurare il rispetto della presente dichiarazione d'impegno da parte dei dirigenti, dei dipendenti e dei subappaltatori del CBP. Come indicato, i dirigenti, i dipendenti e i subappaltatori del CBP che non ottemperino alle direttive dell'ente contenute in tali documenti sono passibili di gravi sanzioni disciplinari ed eventualmente penali.

Reciprocità

45. Qualora nell'Unione europea sia istituito un sistema di identificazione dei passeggeri aerei in forza del quale i vettori aerei siano tenuti a fornire alle autorità l'accesso ai dati del PNR delle persone, il cui itinerario di viaggio preveda un volo diretto verso o proveniente dall'Unione europea, il CBP solleciterà, in base al principio di reciprocità, la collaborazione delle compagnie aeree con sede negli Stati Uniti.

Revisione e durata di validità della dichiarazione d' impegno

46. La presente dichiarazione d'impegno si applica per un periodo di tre anni e sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo tra gli Stati Uniti e la Comunità europea che autorizzi il trattamento dei dati del PNR da parte dei vettori aerei ai fini del trasferimento di tali dati al CBP, in conformità con la direttiva. Scaduto il termine di due anni e sei mesi dall'entrata in vigore della presente dichiarazione d'impegno, il CBP, in collaborazione col ministero della Sicurezza interna, avvierà una trattativa con la Commissione al fine di estendere la dichiarazione stessa e gli eventuali accordi ad essa connessi a condizioni accettabili da entrambe le parti. Se un accordo accettabile da entrambe le parti non è raggiunto prima della data di scadenza della presente dichiarazione d'impegno, quest'ultima cessa di essere valida.

[11] Il responsabile della Protezione della vita privata del ministero della Sicurezza interna è indipendente da qualunque direzione del ministero, e ha l'obbligo di garantire che le informazioni personali siano utilizzate in modo conforme alla legge (cfr. nota 13). Le decisioni del responsabile della Protezione della vita privata sono vincolanti per il ministero e non possono essere annullate per motivi politici.

[12] Ai sensi della sezione 222 della legge sulla sicurezza interna (Homeland Security Act) del 2002 (Public Law 107-296, del 25 novembre 2002), il responsabile della Protezione della vita privata del ministero della Sicurezza interna ha il compito di procedere a un esame dell'impatto sulla protezione della vita privata delle misure proposte dal ministero per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni di carattere personale, compreso il tipo di informazioni raccolte e il numero di persone interessate. Inoltre, egli deve presentare annualmente al Congresso una relazione sulle attività del ministero che incidono sulla protezione della vita privata. La sezione 222, paragrafo 5, della legge inoltre prevede espressamente che il responsabile della Protezione della vita privata del ministero della Sicurezza interna riceva e riferisca al Congresso tutte le «denunce di violazioni della vita privata».

[13] La composizione dei gruppi delle due parti sarà comunicata in anticipo e può comprendere le autorità competenti per la protezione della vita privata/la protezione dei dati, per i controlli doganali e l'applicazione delle norme, per la sicurezza dei confini e/o dell'aviazione. Le autorità partecipanti dovranno ottenere tutte le autorizzazioni di sicurezza necessarie e rispettare la riservatezza delle discussioni e della documentazione cui potranno avere accesso. La riservatezza però non sarà un ostacolo a che entrambe le parti presentino una relazione sui risultati dell'analisi congiunta alle rispettive autorità competenti, compresi il Congresso degli Stati Uniti e il Parlamento europeo. Tuttavia, in nessun caso le autorità partecipanti potranno rivelare i dati personali di una persona, né qualunque informazione non pubblica derivante da documenti cui viene loro consentito di accedere, o informazioni operative o interne agli enti interessati che ottengono durante l'analisi congiunta. Le due parti determinano le modalità dettagliate per l'analisi congiunta.

Non sono creati diritti privati o precedenti

47. La presente dichiarazione d'impegno non crea o conferisce alcun diritto o beneficio a persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche.

48. Le disposizioni contenute nella presente dichiarazione d'impegno non costituiscono un precedente per le future trattative con la Commissione, l'Unione europea, gli enti collegati o uno Stato terzo per quanto riguarda il trasferimento di qualunque tipo di dati.

11 maggio 2004

ALLEGATO «A»

Dati del PNR richiesti dal CBP ai vettori aerei

1. Codice del documento PNR
2. Data di prenotazione
3. Data/e prevista/e di viaggio
4. Nome
5. Altri nomi che compaiono nel PNR
6. Indirizzo
7. Informazioni su tutte le modalità di pagamento
8. Indirizzo di fatturazione
9. Recapiti telefonici
10. Itinerario completo per lo specifico PNR
11. Informazioni sui viaggiatori abituali «Frequent flyer» (solo per le miglia percorse e indirizzo/i)
12. Agenzia viaggi
13. Agente di viaggio
14. Informazioni del PNR sul code share (scambio dei codici)
15. Fase di viaggio del passeggero
16. PNR scissi/divisi
17. Indirizzi di posta elettronica
18. Dati sull'emissione del biglietto
19. Osservazioni generali
20 Numero del biglietto
21. Numero del posto
22. Data di emissione del biglietto
23. Precedenti assenze all'imbarco
24. Numero di etichetta dei bagagli
25. Passeggero senza prenotazione
26. Informazioni OSI
27. Informazioni SSI/SSR
28. Informazioni sulla fonte
29. Cronistoria dei cambiamenti fatti al PNR
30. Numero di viaggiatori nel PNR
31. Informazioni relative al posto
32. Biglietti di sola andata
33. Informazioni APIS eventualmente assunta
34. Campi ATFQ

05A07446

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 13 luglio 2005.

Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - schema n. 281 Nuovo P.R.R.A. - Approvazione perizia di variante n. 2 - Ente attuatore: Ente Sardo Acquedotti e Fognature. (Ordinanza n. 421).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione Sardegna è stato confermato quale commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attività avviate dal commissario stesso in regime straordinario;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002 n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002 n. 307 del 15 luglio 2002, n. 337 del 31 dicembre 2002, n. 362 del 1° agosto 2003 e n. 395 del 19 maggio 2004 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste nel programma commissariale, rdinanza n. 42 del 20 maggio 1996 sono ricompresi i lavori «Costruzione dell'impianto di depurazione centralizzata al servizio dei comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu»; per l'importo di L. 14.800.000.000, pari a € 7.643.562,11, finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *c),* su contabilità speciale di tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che con ordinanza n. 53 del 9 agosto 1996 è stato approvato il progetto dell'intervento «Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu» ed è stata affidata all'E.S.A.F. l'attuazione dello stesso e che, con ordinanza n. 130 del 14 gennaio 1999, è stata approvata la riformulazione del progetto «definitivo» dell'intervento medesimo dell'importo complessivo di L. 14.800.000.000, pari a € 7.643.562,11;

Atteso che con ordinanza n. 320 del 25 settembre 2002 è stato approvato il progetto «esecutivo» dei lavori di «Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - schema n. 281 Nuovo P.R.R.A.» dell'importo complessivo di € 7.041.319,18 (L. 13.633.895.094) con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
A) LAVORI A CORPO	**Lire**	**Euro**
Importo di aggiudicazione	9.431.473.403	4.870.949,51
Lavori integrativi	1.218.245.554	629.171,32
TOTALE LAVORI	**10.649.718.957**	**5.500.120,83**
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 10% di A	1.064.971.963	550.012,12
Spese Generali	1.020.643.712	527.118,49
Espropriazioni	650.000.000	335.696,98
Oneri notarili e imposte	150.000.000	77.468,53
Oneri per allacci elettrici	61.960.640	32.000,00
Oneri per attraversamenti stradali	4.000.000	2.065,83
Spese per pubblicazioni	13.553.890	7.000,00
Imprevisti	19.045.932	9.836,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**2.984.176.137**	**1.541.198,35**
TOTALE PROGETTO	**13.633.895.094**	**7.041.319,18**

Atteso che con ordinanza n. 352 del 28 maggio 2003, è stato approvato un nuovo quadro economico, dell'importo complessivo di 7.148.383,10, al fine di ripristinare le somme a disposizione per imprevisti, articolato come segue:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
A) LAVORI A CORPO	**Euro**
Importo di aggiudicazione	4.870.949,51
Lavori integrativi	629.171,32
TOTALE LAVORI	**5.500.120,83**
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. 10% di A	550.012,12
Spese Generali	527.118,49
Espropriazioni	335.696,98
Oneri notarili e imposte	77.468,53
Oneri per allacci elettrici	32.000,00
Oneri per attraversamenti stradali	2.065,83
Spese per pubblicazioni	7.000,00
Imprevisti	116.900,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**1.648.262,27**
TOTALE PROGETTO	**7.148.383,10**

Atteso che l'E.S.A.F. con nota prot. 5732 del 4 agosto 2004 ha rappresentato l'esigenza di eseguire mediante perizia di variante lavori imposti da prescrizioni dei Vigili del fuoco per un importo presunto di € 430.000,00;

Atteso che con nota prot. 1243 E.I. del 24 settembre 2004 l'E.S.A.F. è stato autorizzato alla redazione di una perizia di variante entro l'importo massimo di € 430.000,00;

Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. 7699 del 29 ottobre 2004, ha trasmesso la perizia suppletiva e di variante n. 2 relativa all'intervento sopraccitato;

Atteso che l'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica ha trasmesso con nota prot. 1619 E.I. del 1° dicembre 2004 all'assessorato dei lavori pubblici la succitata perizia di variante n. 2 per l'acquisizione del competente parere del C.T.A.R.;

Atteso che con nota prot. n. 8137 del 15 novembre 2004 l'E.S.A.F. ha trasmesso la determinazione del direttore generale n. 489 del 5 novembre 2004 di adozione della perizia di variante n. 2, nella quale si evidenzia che la perizia n. 1 è stata approvata con determinazione del direttore generale n. 169 del 30 aprile 2004 in quanto ritenuta variante non sostanziale o comportante una spesa superiore al sesto quinto dell'importo contrattuale originario;

Atteso che con nota prot. 15526 del 5 luglio 2005 l'assessorato dei lavori pubblici ha trasmesso il parere espresso dal C.T.A.R. con voto n. 924 del 1° giugno 2005, favorevole con l'indicazione che, per una migliore funzionalità dell'opera, nella perizia stessa venga ripristinata la previsione di spesa per la realizzazione della vasca volano, a valere sulle somme destinate a rimpinguare la disponibilità per le spese generali;

Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. n. 4303 del 6 luglio 2005 ha fatto presente quanto segue:

la vasca volano presso il depuratore attualmente in esercizio a Carbonia, stralciata dall'appalto della perizia in argomento, sarà realizzata con un separato finanziamento, già disposto dall'Autorità d'ambito della Sardegna - con determinazione n. 29/2004-486 del 21 marzo 2005 a valere sui Fondi POR obiettivo 2 misura 1.1;

con riferimento al predetto intervento, in cui è compresa la vasca volano, l'E.S.A.F. ha già redatto il progetto definitivo, di imminente approvazione, che sarà appaltato non appena disponibili le relative autorizzazioni;

la costruzione della vasca ad impianto dimesso consentirà di limitare al massimo i disagi e le interferenze con l'attuale processo depurativo;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni esposte dall'E.S.A.F. nella nota sopraccitata ed al fine di portare a compimento l'opera commissariale, di dover approvare la perizia predisposta dall'E.S.A.F. ed esitata dal C.T.A.R., avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO della perizia n. 2	
- Lavori a corpo	€ 5.791.231,93
- Oneri di capitolato	11.979,31
- Oneri di manutenzione e avviamento	71.608,67
- Oneri per la sicurezza	73.470,49
TOTALE LAVORI	**5.948.290,44**
- Spese generali	635.300,15
- I.V.A. al 20%	127.060,05
- Indennità espropri e servitù	141.770,70
- Oneri notarili e imposte	64.500,00
- Oneri per allacci elettrici	45.232,22
- Oneri per attraversamenti stradali	2.065,83
- Oneri N.O. VV.FF.	856,99
- Pagamenti a fattura	4040,47
- Spese per pubblicazioni	7.000,00
-Imprevisti e arrotondamento	7.437,17
- I.V.A. 10% sui lavori e oneri di capitolato	594.829,07
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**1.630.092,66**
TOTALE PROGETTO	**7.578.383,10**

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997, n. 154 del 30 luglio 1999 e n. 411 del 31 dicembre 2004 con le quali il direttore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per la contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

Sulla base delle considerazioni riportate in premessa, è approvata la perizia suppletiva e di variante n. 2 dei lavori di «Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - schema n. 281 Nuovo P.R.R.A.» dell'importo complessivo di € 7.578.303,10:

QUADRO ECONOMICO della perizia n. 2	
- Lavori a corpo	€ 5.791.231,93
- Oneri di capitolato	11.979,31
- Oneri di manutenzione e avviamento	71.608,67
- Oneri per la sicurezza	73.470,49
TOTALE LAVORI	**5.948.290,44**
- Spese generali	635.300,15
- I.V.A. al 20%	127.060,05
- Indennità espropri e servitù	141.770,70
- Oneri notarili e imposte	64.500,00
- Oneri per allacci elettrici	45.232,22
- Oneri per attraversamenti stradali	2.065,83
- Oneri N.O. VV.FF.	856,99
- Pagamenti a fattura	4040,47
- Spese per pubblicazioni	7.000,00
-Imprevisti e arrotondamento	7.437,17
- I.V.A. 10% su lavori oneri di capitolato	594.829,07
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**1.630.092,66**
TOTALE PROGETTO	**7.578.383,10**

Art. 2.

1. L'importo di € 430.000,00 aggiuntivo dell'importo complessivo già versato di € 7.148.383,10, verrà accreditato con giroconti all'E.S.A.F., nella contabilità speciale n. 1713 intestata a «Presidente E.S.A.F. per costruzione impianto di depurazione centralizzato dei comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu» per spese sostenute nella misura di € 6.433.544,79; pari al 90 per cento degli acconti ricevuti, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 9/2004 e s.m.i.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni contenute nell'ordinanza n. 53/96, nell'ordinanza n. 130/99, nell'ordinanza n. 328/2002 e nell'ordinanza n. 352/2003, nonché tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 13 luglio 2005

Il sub-commissario governativo
DURANTI

05A07505

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 27 giugno 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Visto lo statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 37 del 1° febbraio 2005, con la quale il consiglio di amministrazione ha formulato la proposta di modifiche dell'art. 37.8 dello statuto di Ateneo;

Vista la deliberazione n. 130 dell'8 febbraio 2005 con la quale il senato accademico ha approvato le modifiche all'articolo di cui sopra rinviando altresì, per ciò che concerne la composizione del collegio dei revisori dei conti, l'applicazione al momento in cui saranno nominati i nuovi revisori;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 1408 del 18 aprile 2005, con la quale il Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in relazione alle modifiche di statuto di cui trattasi;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione delle modifiche di statuto in parola;

Decreta:

Art. 1.

Allo statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le seguenti modifiche.

Art. 2.

Il testo dell'art. 37.8 è riformulato come segue:

«Presso l'Università è costituito il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi, di cui uno scelto tra i dirigenti, in servizio o in quiescenza, del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il rettore, sentito il consiglio di amministrazione, nomina i membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, individuati, in proporzione almeno maggioritaria, tra gli iscritti al registro dei revisori contabili aventi specifica esperienza amministrativo-contabile presso amministrazioni pubbliche e/o istituzioni universitarie. Il collegio è integrato, a norma della legge 21 febbraio 2003, n. 27, con un membro aggiunto nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il rettore nomina inoltre, con le medesime modalità, due membri supplenti, di cui almeno uno iscritto al registro dei revisori contabili,

che subentrano agli effettivi in caso di assenza o impedimento. Il collegio resta in carica tre anni. Ai suoi componenti è assegnato il compenso stabilito con il decreto di nomina, previa delibera del consiglio di amministrazione, mediante la corresponsione di una indennità e di eventuali gettoni di presenza. Il collegio esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile, assicurando, in conformità ai principi dettati dal decreto legislativo n. 286/1999, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. In particolare, ogni membro del Collegio: partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'Ateneo, sia collegialmente che mediante incarichi individuali, affidati dal presidente ai membri del collegio; svolge i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità».

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entreranno in vigore quinidici giorni dopo la sua emanazione ad eccezione della modifica concernente la composizione del Collegio dei revisori dei conti, la quale troverà applicazione al momento in cui saranno nominati i nuovi revisori.

2. Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale dell'Università di Pisa e affisso all'albo ufficiale dell'Ateneo.

Pisa, 27 giugno 2005

Il rettore: PASQUALI

05A07359

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

CIRCORALE 15 luglio 2005, n. **UL/2005/5205.**

Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203.

1. MATERIALE RICICLATO.

Definizione di materiale riciclato.

Materiale realizzato utilizzando rifiuti post-consumo da costruzione e demolizione.

Materiali riciclati ammissibili alla iscrizione nel Repertorio del riciclaggio.

Sono ascrivibili, a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, nel Repertorio del riciclaggio:

A. aggregato riciclato risultante dal trattamento di rifiuti inorganici post-consumo derivanti dalla demolizione e dalla manutenzione, anche parziale, di opere edili e infrastrutturali;

B. conglomerato bituminoso riciclato confezionaio con rifiuti post-consumo derivanti dalla scarifica della sovrastruttura stradale.

Limite in peso imposto dalla tecnologia.

La tecnologia impiegata per la produzione dell'aggregato riciclato non impone particolari limiti. Il limite massimo di rifiuti inerti è pertanto pari al 100%. Il limite minimo di rifiuti inerti negli aggregati riciciati è del 60%.

La tecnologia impiegata per la produzione del conglomerato bituminoso riciclato impone il limite minino del 20% di rifiuto inerte da scarifica.

L'entità effettiva di rifiuti dovrà essere dichiarata nell'ambito della domanda compilata in base allo schema di cui all'allegato A per i conglomerati bituminosi e all'allegato B per gli aggregati riciclati, e della perizia giurata di cui all'art. 6, comma 2, lettera *b)* del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203.

Eventuali ed ulteriori parametri, potranno essere aggiunti in funzione dell'evoluzione delle tecnologie e delle conoscenze di settore disponibili.

Aggregato riciclato e categorie di prodotti.

Categorie di prodotti ammissibili alla iscrizione nel Repertorio del riciclaggio.

Sono indicati, a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, i seguenti prodotti realizzati utilizzando rifiuti da costruzione e demolizione derivanti dal post-consumo, iscrivibili nel Repertorio del riciclaggio:

A.1 aggregato riciclato per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile, avente le caratteristiche riportate in allegato C1;

A.2 aggregato riciclato per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali, avente le caratteristiche riportate in allegato C2;

A.3 aggregato riciclato per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali, avente le caratteristiche riportate in allegato C3;

A.4 aggregato riciclato per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate, avente le caratteristiche riportate in allegato C4;

A5 aggregato ricilato per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.), avente le caratteristiche riportate in allegato C5;

A.6 aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004 per il confezionamento di calcestruzzi con classe di resistenza Rck ≤15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2.

2. METODOLOGIA DI CALCOLO.

Nel settore edile, stradale e ambientale, il termine quantitativo per la definizione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, fa riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto di aggregati riciclati rispondenti alle definizioni di cui ai punti A1-A6.

3. OBBLIGO.

L'obbligo di copertura del trenta per cento del fabbisogno annuale di aggregati riciclati, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, si genera nel momento in cui i prodotti iscritti al repertorio del riciclaggio presentino contestualmente: medesimo uso, ancorché con aspetto, caratteristiche o ciclo produttivo diversi, e prestazioni conformi all'utilizzo cui sono destinati rispetto a quelli realizzati a partire da materiali vergini.

4. CONGRUITÀ DEL PREZZO.

La congruità del prezzo degli aggregati riciclati iscrivibili al Repertorio del riciclaggio si ritiene rispettata se tale valore non risulta superiore a quello relativo ai corrispondenti materiali che si vanno a sostituire.

5. ISCRIZIONE NEL REPERTORIO DEL RICICLAGGIO.

Documentazione da produrre per l'iscrizione dei conglomerati bituminosi:

allegato A, debitamente compilato in base allo schema riservato ai materiali riciclati e accluso alla presente circolare.

relazione tecnica - La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica tesa a fornire informazioni relative al materiale di cui è richiesta l'iscrizione, con particolare riferimento alla composizione, alle possibili applicazioni, alla conformità al test di cessione di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ed altri dati tecnici;

perizia giurata - La perizia giurata deve documentare la percentuale di rifiuti derivanti dal post-consumo presente nel materiale riciclato, sulla base di analisi di processo tramite dichiarazione di un soggetto certiticatore professionalmente abilitato e/o da ente terzo notificato. Può essere presentata un'unica perizia comprendente anche più materiali riciclati da iscriversi al Repertorio del riciclaggio, a condizione che contenga le specifiche di ciascuno;

altre informazioni utili - I soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori informazioni utili a qualificare il materiale riciclato che intendono inserire nel Repertorio del riciclaggio (es: marchi di qualità, possibili applicazioni, alternative di utilizzo in luogo di analoghi materiali vergini, etc.).

Invio della domanda.

La domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di tutta la documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere trasmessa con raccomandata a.r. all'Ufficio di gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Commissione tecnica, decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00147 Roma.

Documentazione da produrre per l'iscrizione degli aggregati riciclati.

Allegato B, debitamente compilato in base allo schema accluso alla presente circolare;

relazione tecnica di progetto, contenente:

una descrizione dell'aggregato riciclato e della relativa destinazione d'uso;

la composizione dell'aggregato con dichiarazione del peso di rifiuti post-consumo da costruzione e demolizione impiegati per la realizzazione dell'aggregato;

le caratteristiche prestazionali e rispondenza agli standards di cui all'allegato C;

dichiarazione del rispetto del parametro di congruità del prezzo, di cui al punto 4 della presente circolare;

le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualità, cui è soggetto il prodotto e certificazione delle medesime;

perizia giurata. La perizia giurata deve documentare la percentuale di rifiuti derivanti dal post-consumo presente nell'aggregato riciclato, stilla base di analisi di processo, tramite dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato e/o da ente terzo notificato.

Può essere presentata un'unica perizia comprendente anche più materiali riciclati da iscriversi al Repertorio del riciclaggio a condizione che contenga le specifiche di ciascuno.

Su richiesta della commissione, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 9 ottobre 2003, la relazione tecnica andrà integrata con una valutazione economica con indicazione dei costi del singolo prodotto, soprattutto in relazione alle differenze prestazionali tra l'aggregato riciclato e analogo prodotto realizzato con materiali vergini.

Altre informazioni utili.

I soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori informazioni utili a qualificare l'aggregato riciclato che intendono inserire nel Repertorio del riciclaggio (es: marchi di qualità, possibili applicazioni, alternative di utilizzo in luogo di analoghi materiali vergini, etc.).

Invio della domanda.

La domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di tutta la documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere trasmessa con raccomandata a.r. all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Commissione tecnica, decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma.

Roma, 15 luglio 2005

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO -A-

SCHEMA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI RICICLATI PER IL SETTORE EDILE, STRADALE E AMBIENTALE

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro
dell'Ambiente e Tutela del Territorio
Commissione Tecnica DM 9 ottobre
2003 Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la Società/Ditta ....

con sede legale in ....c.a.p................

Prov........................ via/piazza .... cod. fisc. o partita .... iscritta al registro delle ditte esercenti attività di riciclo della prov. di .... n...(eventuale),

richiede l'iscrizione al Repertorio del Riciclaggio del

CONGLOMERATO BITUMINOSO RICICLATO

1. Nome commerciale del materiale:
2. Natura del materiale:
3. Codice europeo rifiuto con cui è realizzato il materiale e relativa percentuale del rifiuto contenuta espressa in peso: codice CER da .... a ....
4. Capacità produttiva annua mc (o t) ....
5. All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere consultato in qualità di tecnico il sig......
   tel ....
   e-mail .... @..................................;
   indichiamo quale associazione di categoria di riferimento............................
   nella persona del sig..
   tel...
   e-mail .... @ ....
   Il tecnico ....
   Il legale rappresentante ....
   Data

ALLEGATO -B-

SCHEMA PER AGGREGATI RICICLATI PER IL SETTORE EDILE, STRADALE E AMBIENTALE

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro
dell'Ambiente e Tutela del Territorio
Commissione Tecnica DM 9 ottobre
2003 Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Ai sensi dell'art.6 del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la Società/Ditta ……………... con sede legale in …..... Cap …….. Prov. ...... via/piazza ….... cod. fisc. o partita Iva…………...... iscritta al registro delle ditte esercenti attività di riciclo della prov. di………………………n……………(eventuale),

richiede l'iscrizione al repertorio del riciclaggio dell'

AGGREGATO RICICLATO

1. Nome commerciale dell'aggregato riciclato (eventuale) ....;
2.Codice europeo rifiuto con cui è realizzato l'aggregato riciclato e relativa percentuale del rifiuto contenuta espressa in peso:
codice CER……………..da …………… a …………%
....%
....%
....%
3. Capacità produttiva annua mc (o t)……………………;
4. All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere consultato in qualità di tecnico il sig. ....……. tel. .... e-mail …….......@...………..; indichiamo quale associazione di categoria di riferimento …………………... nella persona del sig. ……..…… tel. ………….... e-mail ...………....@……….....

Si allega alla presente la perizia giurata e una relazione tecnica di progetto contenente:

- una descrizione dell'aggregato riciclato e della relativa destinazione d'uso;
- la composizione dell'aggregato con dichiarazione del peso di rifiuti post-

consumo da costruzione e demolizione impiegati per la realizzazione dell'aggregato;

- le caratteristiche prestazionali e rispondenza agli standards di cui all'allegato C;
- dichiarazione del rispetto del parametro di congruità del prezzo, di cui al punto 4 della presente circolare;
- le norme nazionali e comunitarie , anche in tema di sicurezza, salute , qualità, cui è soggetto il prodotto e certificazione delle medesime.

Si dichiara di essere a conoscenza del disposto dell'art.8, comma 3 del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

Il tecnico ....

Il legale rappresentante ....

Data ....

ALLEGATO -C-

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEGLI AGGREGATI RICICLATI

Allegato C1 **CORPO DEI RILEVATI**

PARAMETRO	MODALITÀ DI PROVA	LIMITE
Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN 13242).	Separazione visiva sul trattenuto al setaccio 8 mm (rif. UNI EN 13285:2004)	≥ 70% in massa
Vetro e scorie vetrose	Idem	≤ 15% in massa
Conglomerati bituminosi	Idem	≤ 25% in massa
Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nel corpo stradale ai sensi della legislazione vigente	Idem	≤ 15% in totale e ≤ 5% per ciascuna tipologia
Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; Materiali plastici cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie in plastica, etc.	Idem	≤ 0,1% in massa
Altri materiali (metalli, gesso*, guaine, gomme, lana di roccia o di vetro, etc.)	Idem	≤ 0,6 % in massa
Passante al setaccio da 63 mm	UNI EN 933/1 (**)	85 - 100%
Passante al setaccio da 4 mm	UNI EN 933/1 (**)	≤ 60%
Passante al setaccio da 0,063 mm	UNI EN 933/1 (**)	≤ 15%
Equivalente in Sabbia	UNI EN 933-8	>20
Dimensione massima D_{max}	UNI EN 933/1	= 125 mm
Ecocompatibilità	Test di cessione di cui all'All. 3 DM 05/02/1998	Il materiale dovrà risultare conforme al test di cessione previsto dal DM 5 febbraio 1998

(*) Il gesso deve essere riconosciuto mediante l'osservazione del cromatismo, la valutazione della durezza, la presenza di effervescenza a contatto con gocce di soluzione costituita da una parte di HCl e due parti di H_2O.

(**) La serie di setacci deve essere composta al minimo dai seguenti setacci delle serie ISO 3310-1, ISO 3310-2: aperture 63, 31,5, 16, 8, 4, 2, 0,5, 0,063 mm.

Nota 1: La preparazione del campione da sottoporre ad analisi granulometrica va eseguita, se necessario, in stufa ventilata a 50-60° (secondo UNI EN 1097/5).

Nota 2: I costituenti della frazione trattenuta al setaccio da 63 mm devono essere compatti e privi di vuoti interni (blocchi di roccia, mattoni pieni, calcestruzzo scevro di armatura sporgente): non possono essere accettati mattoni forati, blocchi forati e simili, se non frantumati fino a risultare passanti al setaccio da 63 mm.

Nota 3 (Frequenza delle Prove): gli aggregati riciclati per miscele non legate e legate idraulicamente destinati a lavori stradali e altri lavori di ingegneria civile devono essere caratterizzati conformemente a quanto indicato nella Norma Armonizzata UNI EN 13242:2004. Al fine di prevenire disomogeneità dovute alla variabilità dei materiali costituenti il materiale va caratterizzato per lotti. Tali lotti possono rappresentare la produzione di un periodo di una settimana (frequenza minima allegato C UNI EN 13242:2004) e devono comunque avere dimensione massima pari a 3000 m^3. Possono essere impiegati esclusivamente lotti precedentemente caratterizzati e tale caratterizzazione è da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce.

Allegato C2 **SOTTOFONDI STRADALI**

PARAMETRO	MODALITÀ DI PROVA	LIMITE
Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN 13242).	Separazione visiva sul trattenuto al setaccio 8 mm (rif. UNI EN 13285:2004)	> 80% in massa
Vetro e scorie vetrose	Idem	≤ 10% in massa
Conglomerati bituminosi	Idem	≤ 15% in massa
Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nei sottofondi stradali ai sensi della legislazione vigente	Idem	≤ 15% in totale e ≤ 5% per ciascuna tipologia
Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; Materiali plastici cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie in plastica, etc.	Idem	≤ 0,1% in massa
Altri materiali (metalli, gesso*, guaine, gomme, lana di roccia o di vetro, etc.)	Idem	≤ 0,4 % in massa
Equivalente in Sabbia	UNI EN 933-8	> 30
Perdita in peso per abrasione con apparecchio "Los Angeles"	(UNI EN 1097/2)	≤ 45
Passante al setaccio da 63 mm	UNI EN 933/1(**)	= 100%
Passante al setaccio da 4 mm	UNI EN 933/1(**)	≤ 60%
Rapporto tra il Passante al setaccio da 0,5 mm ed il Passante al setaccio da 0,063 mm	UNI EN 933/1(**)	> 3/2
Passante al setaccio 0,063 mm	UNI EN 933/1(**)	≤ 15 %
Indice di forma (frazione > 4 mm)	(UNI EN 933/4)	≤ 40
Indice di appiattimento (frazione > 4 mm)	(UNI EN 933/3)	≤ 35
Ecocompatibilità	Test di cessione di cui all'All. 3 DM 05/02/1998	Il materiale dovrà risultare conforme al test di cessione previsto dal DM 5 febbraio 1998

(*) Il gesso deve essere riconosciuto mediante l'osservazione del cromatismo, la valutazione della durezza, la presenza di effervescenza a contatto con gocce di soluzione costituita da una parte di HCl e due parti di H_2O.

(**) La serie di setacci deve essere composta al minimo dai seguenti setacci delle serie ISO 3310-1, ISO 3310-2: aperture 63, 31,5, 16, 8, 4, 2, 0,5, 0,063 mm. La preparazione del campione da sottoporre ad analisi granulometrica va eseguita, se necessario, in stufa ventilata a 50-60° (secondo UNI EN 1097/5).

Nota 3 (Frequenza delle Prove): gli aggregati riciclati per miscele non legate e legate idraulicamente destinati a lavori stradali e altri lavori di ingegneria civile devono essere caratterizzati conformemente a quanto indicato nella Norma Armonizzata UNI EN 13242:2004. Al fine di prevenire disomogeneità dovute alla variabilità dei materiali costituenti il materiale va caratterizzato per lotti. Tali lotti possono rappresentare la produzione di un periodo di una settimana (frequenza minima allegato C UNI EN 13242:2004) e devono comunque avere dimensione massima pari a 3000 m^3. Possono essere impiegati esclusivamente lotti precedentemente caratterizzati e tale caratterizzazione è da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce.

Allegato C3 **STRATI DI FONDAZIONE**

PARAMETRO	MODALITÀ DI PROVA	LIMITE
Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN 13242).	Separazione visiva sul trattenuto al setaccio 8 mm (rif. UNI EN 13285)	> 90% in massa
Vetro e scorie vetrose	Idem	≤ 5% in massa
Conglomerati bituminosi	Idem	≤ 5 % in massa
Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero in sottofondi o fondazioni stradali ai sensi della legislazione vigente	Idem	≤5% per ciascuna tipologia
Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; Materiali plastici cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie in plastica, etc.	Idem	≤ 0,1% in massa
Altri materiali (metalli, guaine, gomme, lana di roccia o di vetro, etc.)	Idem	≤ 0,4 % in massa
Passante al setaccio da 40 mm	UNI EN 933/1(*)	100%
Passante al setaccio da 20mm	UNI EN 933/1(*)	>61%; <79%
Passante al setaccio da 10mm	UNI EN 933/1(*)	>41%; <64%
Passante al setaccio da 4 mm	UNI EN 933/1(*)	>31%; <49%
Passante al setaccio da 2 mm	UNI EN 933/1(*)	>22%; <36%
Passante al setaccio da 1 mm	UNI EN 933/1(*)	>13%; <30%
Passante al setaccio da 0,5 mm	UNI EN 933/1(*)	>10%; <20%
Passante allo staccio da 0,063 mm	UNI EN 933/1(*)	≤ 10%
Rapporto tra il Passante al setaccio da 0,5 mm ed il Passante al setaccio da 0,063 mm	UNI EN 933/1(*)	> 3/2
Equivalente in Sabbia	UNI EN 933-8	>30
Perdita in peso per abrasione con apparecchio "Los Angeles"	UNI EN 1097/2	≤ 30
Indice di forma (frazione > 4 mm)	UNI EN 933/4	≤ 40
Indice di appiattimento (frazione > 4 mm)	UNI EN 933/3	≤ 35
Ecocompatibilità	Test di cessione di cui all'All. 3 DM 05/02/1998	Il materiale dovrà risultare conforme al test di cessione previsto dal DM 5 febbraio 1998

(*) La preparazione del campione da sottoporre ad analisi granulometrica va eseguita, se necessario, in stufa ventilata a 50-60° (secondo UNI EN 1097/5).

Nota 1: L'indice portante CBR della miscela, determinato in laboratorio (secondo la CNR UNI 10009 (prEN 13286/47)) su campioni costipati al 94% della massa volumica max AASHTO Mod. con umidità compresa entro il ± 2% del valore ottimo, dovrà avere, sia immediatamente dopo il costipamento, sia dopo 4 giorni di imbibizione in acqua, un valore non inferiore a 30.

Nota 3 (Frequenza delle Prove): gli aggregati riciclati per miscele non legate e legate idraulicamente destinati a lavori stradali e altri lavori di ingegneria civile devono essere caratterizzati conformemente a quanto indicato nella Norma Armonizzata UNI EN 13242:2004. Al fine di prevenire disomogeneità dovute alla variabilità dei materiali costituenti il materiale va caratterizzato per lotti. Tali lotti possono rappresentare la produzione di un periodo di una settimana (frequenza minima allegato C UNI EN 13242:2004) e devono comunque avere dimensione massima pari a 3000 m^3. Possono essere impiegati esclusivamente lotti precedentemente caratterizzati e tale caratterizzazione è da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce.

Allegato C4 **RECUPERI AMBIENTALI, RIEMPIMENTI E COLMATE**

PARAMETRO	**MODALITÀ DI PROVA**	**LIMITE**
Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN 13242).	Separazione visiva sul trattenuto al setaccio 8 mm (rif. UNI EN 13285)	> 70% in massa
Vetro e scorie vetrose	Idem	≤ 15% in massa
Conglomerati bituminosi	Idem	≤ 25% in massa
Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nel corpo stradale ai sensi della legislazione vigente	Idem	≤ 15% in totale e ≤ 5% per ciascuna tipologia
Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; Materiali plastici cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie in plastica, etc.	Idem	≤ 0,1% in massa
Altri materiali (metalli,gesso*, guaine, gomme, lana di roccia o di vetro, etc.)	Idem	≤ 0,6 % in massa
Passante al setaccio da 63 mm	UNI EN 933/1 (**)	85 - 100%
Passante al setaccio da 0,063 mm	UNI EN 933/1 (**)	≤ 15%
Ecocompatibilità	Test di cessione di cui all'All. 3 DM 05/02/1998	Il materiale dovrà risultare conforme al test di cessione previsto dal DM 5 febbraio 1998

(*) Il gesso deve essere riconosciuto mediante l'osservazione del cromatismo, la valutazione della durezza, la presenza di effervescenza a contatto con gocce di soluzione costituita da una parte di HCl e due parti di H_2O.
(**) La serie di setacci deve essere composta al minimo dai seguenti setacci delle serie, ISO 3310-1, ISO 3310-2: aperture 63, 31,5, 16, 8, 4, 2, 0,5, 0,063 mm.
Nota 1: La preparazione del campione da sottoporre ad analisi granulometrica va eseguita, se necessario, in stufa ventilata a 50-60° (secondo UNI EN 1097/5).
Nota 2: I costituenti della frazione trattenuta al setaccio da 63 mm devono essere compatti e privi di vuoti interni (blocchi di roccia, mattoni pieni, calcestruzzo scevro di armatura sporgente): non possono essere accettati mattoni forati, blocchi forati e simili, se non frantumati fino a risultare passanti al setaccio da 63 mm.
Nota 3 (Frequenza delle Prove): gli aggregati riciclati per miscele non legate e legate idraulicamente destinati a lavori stradali e altri lavori di ingegneria civile devono essere caratterizzati conformemente a quanto indicato nella Norma Armonizzata UNI EN 13242:2004. Al fine di prevenire disomogeneità dovute alla variabilità dei materiali costituenti il materiale va caratterizzato per lotti. Tali lotti possono rappresentare la produzione di un periodo di una settimana (frequenza minima allegato C UNI EN 13242:2004) e devono comunque avere dimensione massima pari a 3000 m^3. Possono essere impiegati esclusivamente lotti precedentemente caratterizzati e tale caratterizzazione è da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce.

Allegato C5
STRATI ACCESSORI AVENTI FUNZIONE ANTIGELO, ANTICAPILLARE, DRENANTE, ETC.

Possono essere costituiti da materiale riciclato se considerato idoneo allo scopo. Tale materiale deve rispettare le prescrizioni relative alla composizione valide per gli strati di sottofondo.

PARAMETRO	MODALITÀ DI PROVA	LIMITE
Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN 13242).	Separazione visiva sul trattenuto al setaccio 8 mm	> 80% in massa
Vetro e scorie vetrose	Idem	≤ 10% in massa
Conglomerati bituminosi	Idem	≤ 15% in massa
Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nei sottofondi stradali ai sensi della legislazione vigente	Idem	≤ 15% in totale e ≤ 5% per ciascuna tipologia
Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; Materiali plastici cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie in plastica, etc.	Idem	≤ 0,1% in massa
Altri materiali (metalli, gesso**, guaine, gomme, lana di roccia o di vetro, etc.)	Idem	≤ 0,4 % in massa
Ecocompatibilità	Test di cessione di cui all'All. 3 DM 05/02/1998	Il materiale dovrà risultare conforme al test di cessione previsto dal DM 5 febbraio 1998

Nota (Frequenza delle Prove): gli aggregati riciclati per miscele non legate e legate idraulicamente destinati a lavori stradali e altri lavori di ingegneria civile devono essere caratterizzati conformemente a quanto indicato nella Norma Armonizzata UNI EN 13242:2004. Al fine di prevenire disomogeneità dovute alla variabilità dei materiali costituenti il materiale va caratterizzato per lotti. Tali lotti possono rappresentare la produzione di un periodo di una settimana (frequenza minima allegato C UNI EN 13242:2004) e devono comunque avere dimensione massima pari a 3000 m^3. Possono essere impiegati esclusivamente lotti precedentemente caratterizzati e tale caratterizzazione è da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce.

05A07377

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione lettere credenziali degli ambasciatori della Repubblica d'Armenia, della Repubblica Socialista del Vietnam, della ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, della Repubblica Indonesiana, della Repubblica di Haiti e dell'Unione del Myanmar.

Martedì 28 giugno 2005 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Rouben Shugarian, ambasciatore della Repubblica d'Armenia, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 28 giugno 2005 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Nguyen Van Nam, ambasciatore della Repubblica Socialista del Vietnam, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 28 giugno 2005 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Ljupco Tozija, ambasciatore della ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 28 giugno 2005 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Midhat Haracic, ambasciatore della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 28 giugno 2005 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Susanto Sutoyo, ambasciatore della Repubblica Indonesiana, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 28 giugno 2005 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Yvon Simeon, ambasciatore della Repubblica di Haiti, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 28 giugno 2005 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. U Than Tun, ambasciatore dell'Unione del Myanmar, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

05A07455

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla parrocchia del Redentore, in Lamezia Terme

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 luglio 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla parrocchia del Redentore, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro).

05A07378

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla parrocchia S. Giuseppe artigiano, in Lamezia Terme

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 luglio 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla parrocchia S. Giuseppe artigiano, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro).

05A07379

Riconoscimento del fine prevalente di culto alla confraternita della Beata Vergine del Carmine, in Atessa

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 luglio 2005, viene riconosciuto il fine prevalente di culto alla confraternita della Beata Vergine del Carmine, con sede in Atessa (Chieti).

05A07380

Riconoscimento civile della estinzione alla parrocchia di S. Martino, in Orvieto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 luglio 2005, viene estinta la parrocchia di S. Martino, con sede in Orvieto (Terni).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di S. Maria della Stella, con sede in Orvieto (Terni).

05A07381

Riconoscimento civile della estinzione alla Fondazione di culto e di religione «Centro Peppino Vismara», in Milano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 luglio 2005, viene estinta la Fondazione di culto e di religione «Centro Peppino Vismara», con sede in Milano.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla «Opera Diocesana per la Preservazione e Diffusione della Fede», con sede in Milano.

05A07382

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18734-XV.J(3900) del 30 giugno 2005, i manufatti esplosivi denominati: «ASPIDE 1» (peso netto g 24,60) e «ASPIDE EXTRA 1» (peso netto g 36,60) sono riconosciuti, su istanza del sig. Fenici Adriano, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Selvani - case San Benedetto (Rieti), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8038-XV.J(3611) del 5 luglio 2005, il manufatto esplosivo denominato «PYRO PG 25 CALIBRO 75 DI COLORE SFERA CARBONE» (peso netto g 417,5) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Baldissero Torinese (Torino), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8385-XV.J(3781) del 30 giugno 2005, il manufatto esplosivo denominato «CRISANTEMO CILINDRICO PIOGGIA ORO CALIBRO 85 MM» (peso netto g 746) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) - contrada Pagliata Vecchia, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8384-XV.J(3782) del 30 giugno 2005, il manufatto esplosivo denominato «CRISANTEMO CILINDRICO PIOGGIA ORO CON COLPO CALIBRO 85 MM» (peso netto g 941) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) - contrada Pagliata Vecchia, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1686-XV.J(3921) del 5 luglio 2005, i manufatti esplosivi denominati:

BACQUA 75 di colore rosso (peso netto g 181);

BACQUA 75 di colore blu (peso netto g 181);

BACQUA 75 di colore verde (peso netto g 181);

BACQUA 75 di colore bianco tremolante (peso netto g 181);

BACQUA 75 di colore giallo tremolante (peso netto g 181);

BACQUA 75 di colore viola (peso netto g 181);

BACQUA 75 di colore arancio (peso netto g 181);

BACQUA 75 di colore oro (peso netto g 181),

sono riconosciuti, su istanza della Pirotecnica Soldi S.r.l., con fabbrica di fuochi artificiali in Piandiscò (Arezzo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1694-XV.J(3913) del 5 luglio 2005, il manufatto esplosivo denominato «CODA DI VOLPE» (peso netto g 56) è riconosciuto, su istanza della Pirotecnica Soldi S.r.l., con fabbrica di fuochi artificiali in Piandiscò (Arezzo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1680-XV.J(3927) del 5 luglio 2005, il manufatto esplosivo denominato «LAMPI 125» (peso netto g 650) è riconosciuto, su istanza della Pirotecnica Soldi S.r.l., con fabbrica di fuochi artificiali in Piandiscò (Arezzo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S. 1693-XV.J(3914) del 5 luglio 2005 i manufatti esplosivi denominati:

CR COMETA di colore rosso (peso netto g 180);

CR COMETA di colore blu (peso netto g 180);

CR COMETA di colore verde (peso netto g 180);

CR COMETA di colore bianco tremolante (peso netto g 180);

CR COMETA di colore giallo tremolante (peso netto g 180);

CR COMETA di colore viola (peso netto g 180);

CR COMETA di colore arancio (peso netto g 180);

CR COMETA di colore oro (peso netto g180),

sono riconosciuti, su istanza della Pirotecnica Soldi S.r.l., con fabbrica di fuochi artificiali in Piandiscò (Arezzo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1692-XV.J(3915) del 5 luglio 2005, i manufatti esplosivi denominati:

CR POP di colore rosso (peso netto g 140);
CR POP di colore blu (peso netto g 140);
CR POP di colore verde (peso netto g 140);
CR POP di colore bianco tremolante (peso netto g 140);
CR POP di colore giallo tremolante (peso netto g 140);
CR POP di colore viola (peso netto g 140);
CR POP di colore arancio (peso netto g 140);
CR POP di colore oro (peso netto g 140),

sono riconosciuti, su istanza della Pirotecnica Soldi S.r.l., con fabbrica di fuochi artificiali in Piandiscò (Arezzo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1688-XV.J(3919) del 5 luglio 2005, i manufatti esplosivi denominati:

LAMPI 75 di colore rosso (peso netto g 226);
LAMPI 75 di colore blu (peso netto g 226);
LAMPI 75 di colore verde (peso netto g 226);
LAMPI 75 di colore bianco tremolante (peso netto g 226);
LAMPI 75 di colore giallo tremolante (peso netto g 226);
LAMPI 75 di colore viola (peso netto g 226);
LAMPI 75 di colore arancio (peso netto g 226);
LAMPI 75 di colore oro (peso netto g 226),

sono riconosciuti, su istanza della Pirotecnica Soldi S.r.l., con fabbrica di fuochi artificiali in Piandiscò (Arezzo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1689-XV.J(3918) del 5 luglio 2005, i manufatti esplosivi denominati:

FONTANE 75 di colore rosso (peso netto g 244);
FONTANE 75 di colore blu (peso netto g 244);
FONTANE 75 di colore verde (peso netto g 244);
FONTANE 75 di colore bianco tremolante (peso netto g 244);
FONTANE 75 di colore giallo tremolante (peso netto g 244);
FONTANE 75 di colore viola (peso netto g 244);
FONTANE 75 di colore arancio (peso netto g 244);
FONTANE 75 di colore oro (peso netto g 244),

sono riconosciuti, su istanza della Pirotecnica Soldi S.r.l., con fabbrica di fuochi artificiali in Piandiscò (Arezzo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1687-XV.J(3920) del 5 luglio 2005, il manufatto esplosivo denominato «LR 85» (peso netto g 204) è riconosciuto, su istanza della Pirotecnica Soldi S.r.l., con fabbrica di fuochi artificiali in Piandiscò (Arezzo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1690-XV.J(3917) del 5 luglio 2005, i manufatti esplosivi denominati:

RAGNO 75 di colore rosso (peso netto g 290);
RAGNO 75 di colore blu (peso netto g 290);
RAGNO 75 di colore verde (peso netto g 290);
RAGNO 75 di colore bianco tremolante (peso netto g 290);
RAGNO 75 di colore giallo tremolante (peso netto g 290);
RAGNO 75 di colore viola (peso netto g 290);
RAGNO 75 di colore arancio (peso netto g 290);
RAGNO 75 di colore oro (peso netto g 290),

sono riconosciuti, su istanza della Pirotecnica Soldi S.r.l., con fabbrica di fuochi artificiali in Piandiscò (Arezzo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1691-XV.J(3916) del 5 luglio 2005, i manufatti esplosivi denominati:

SBRUFFO 45 di colore rosso (peso netto g 90);
SBRUFFO 45 di colore blu (peso netto g 90);
SBRUFFO 45 di colore verde (peso netto g 90);
SBRUFFO 45 di colore bianco tremolante (peso netto g 90);
SBRUFFO 45 di colore giallo tremolante (peso netto g 90);
SBRUFFO 45 di colore viola (peso netto g 90);
SBRUFFO 45 di colore arancio (peso netto g 90);
SBRUFFO 45 di colore oro (peso netto g 90),

sono riconosciuti, su istanza della Pirotecnica Soldi S.r.l., con fabbrica di fuochi artificiali in Piandiscò (Arezzo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10626-XV.J(3804) del 5 luglio 2005, il manufatto esplosivo denominato «BOMBA SUPER C. RONCA - 210» (peso netto g 13600) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Ronca Carmela, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Pietrastornina (Avellino) - loc. Gizzi, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10623-XV.J(3508) del 5 luglio 2005, i manufatti esplosivi denominati:

COBRIX 3000 (peso netto g 30,2);
TRAC 6 PIEGHE C. RONCA (peso netto g 19,5);
TONANTE C. RONCA - 80 (peso netto g 143);
TONANTE C. RONCA - 90 (peso netto g 494);
BOMBA DI GIORNO C. RONCA - 80 (peso netto g 345);
BOMBA DI SERA C. RONCA - 80 (peso netto g 515);
BOMBA DI GIORNO C. RONCA - 90 (peso netto g 515);
BOMBA DI SERA C. RONCA - 90 (peso netto g 575);
BOMBA A 9 C. RONCA - 130 (peso netto g 1410);
BOMBA DI GIORNO C. RONCA - 130 (peso netto g 1010);
BOMBA STUTATA C. RONCA - 160 (peso netto g 1915);
BOMBA FERMATA C. RONCA - 160 (peso netto g 3520);
BOMBA STUTATA C. RONCA - 210 (peso netto g 6230),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Ronca Carmela, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Pietrastornina (Avellino) - loc. Gizzi, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.570-XV.J(3050) del 5 luglio 2005, il manufatto esplosivo denominato «MITRAGLIA 50 COLPI ORLANDO» (peso netto g 301) è riconosciuto, su istanza del sig. Francano Orlando, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Francavilla al Mare (Chieti) - loc. Valle Merlo, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7935-XV.J(3572) del 5 luglio 2005, i manufatti esplosivi denominati:

FCRS/8 versione pioggia argento (peso netto g 161);
FCRS/8 versione kamuro (peso netto g 161);
FCRS/8 versione blu (peso netto g 161);
FCRS/8 versione bianco (peso netto g 161);
FCRS/8 versione tremolante bianco (peso netto g 161);
FCRS/8 versione viola (peso netto g 161);
FCRS/8 versione verde (peso netto g 161);
FCRS/8 versione crepitante (peso netto g 161);
FCRS/8 versione giallo (peso netto g 161);
FCRS/8 versione tremolante giallo (peso netto g 161);
FCRS/8 versione rosso (peso netto g 161);
FCRS/8 versione blinker (peso netto g 161);
CRS/8 versione pioggia argento (peso netto g 426);
CRS/8 versione kamuro (peso netto g 426);
CRS/8 versione blu (peso netto g 426);
CRS/8 versione bianco (peso netto g 426);
CRS/8 versione tremolante bianco (peso netto g 426);
CRS/8 versione viola (peso netto g 426);
CRS/8 versione verde (peso netto g 426);
CRS/8 versione crepitante (peso netto g 426);
CRS/8 versione giallo (peso netto g 426);

CRS/8 versione tremolante giallo (peso netto g 426);
CRS/8 versione rosso (peso netto g 426);
CRS/8 versione blinker (peso netto g 426),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Claudio, titolare in nome e per conto della «Parente A. & C. S.n.c.» di licenza di fabbricazione di fuochi artificiali presso lo stabilimento sito in Melara (Rovigo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

05A07383

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 luglio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2063
Yen giapponese	136,35
Lira cipriota	0,5738
Corona ceca	30,224
Corona danese	7,4628
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,69430
Fiorino ungherese	247,36
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1447
Corona svedese	9,4220
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	39,151
Franco svizzero	1,5632
Corona islandese	78,48
Corona norvegese	7,9616
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,2998
Nuovo Leu romeno	3,5572
Rublo russo	34,5990
Nuova lira turca	1,6085
Dollaro australiano	1,6002
Dollaro canadese	1,4668
Yuan cinese	9,9840
Dollaro di Hong Kong	9,3834
Rupia indonesiana	11876,02
Won sudcoreano	1257,57
Ringgit malese	4,5839
Dollaro neozelandese	1,7815
Peso filippino	67,312
Dollaro di Singapore	2,0350
Baht tailandese	50,737
Rand sudafricano	8,0613

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro.

05A07506

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36414 del 22 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della - Hera S.p.a. con sede in Agrigento, unità di Riesi (Caltanissetta), per il periodo dal 15 gennaio 2005 al 14 aprile 2005.

Con decreto n. 36415 del 22 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Everprofile S.r.l. con sede in Fusignano (Ravenna), unità di Fusignano (Ravenna), per il periodo dal 14 dicembre 2004 al 28 ottobre 2005.

Con decreto n. 36416 del 22 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della Emmegi Agro Industriale S.r.l. con sede in Collecchio (Parma), unità di Termini imerese (Palermo), per il periodo dal 7 marzo 2005 al 16 dicembre 2005.

Con decreto n. 36417 del 22 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Steiner Creatifs S.p.a. con sede in Limbiate (Milano), unità di Limbiate (Milano), per il periodo dal 21 aprile 2005 al 20 aprile 2006.

Con decreto n. 36418 del 22 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della RE-TEL S.p.a. con sede in Cusago (Milano), unità sul territorio nazionale, per il periodo dal 24 marzo 2005 al 23 marzo 2006.

Con decreto n. 36419 del 22 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Costruzioni Meccaniche Carpenteria CMC S.r.l. con sede in Limbiate (Milano), unità di Limbiate (Milano), per il periodo dall'11 febbraio 2005 al 10 febbraio 2006.

Con decreto n. 36420 del 22 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Option Tecnologie Italia S.r.l. con sede in Santa Giuletta (Pavia), unità di Santa Giuletta (Pavia), per il periodo dal 10 marzo 2005 al 9 marzo 2006.

Con decreto n. 36421 del 22 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Monvir & Gallini S.r.l. con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), unità di Gaggiano (Milano) e Trezzano sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 20 dicembre 2004 al 19 dicembre 2005.

Con decreto n. 36422 del 22 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Eurofarm S.p.a. con sede in Belpasso (Catania), unità di Belpasso (Catania), per il periodo dal 14 febbraio 2005 all'11 febbraio 2006.

Con decreto n. 36423 del 22 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Ruffo S.p.a. con sede in Calcinaia (Pisa), unità di Calcinaia (Pisa), per il periodo dal 1° maggio 2005 al 30 aprile 2006.

Con decreto n. 36424 del 22 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Torcitura di Atri S.r.l. con sede in Pescara, unità di Atri (Teramo), per il periodo dal 1° aprile 2005 al 31° marzo 2006.

Con decreto n. 36425 del 22 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della New Men S.r.l. con sede in Sant'Omero (Teramo), unità di Sant'Omero (Teramo), per il periodo dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006.

05A07324

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Centrale Fiduciaria S.r.l.», in Roma.

Con D.D. 15 luglio 2005, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con D.D. 10 dicembre 2003 alla società «Centrale Fiduciaria S.r.l.» con sede legale in Roma - iscrizione registro delle imprese e c.f. 07628871001 - n. REA 1046055, è sospesa.

05A07453

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del consorzio denominato «Istituto superiore di studi in tecnologie dell'informazione e della comunicazione», in Genova.

Con decreto ministeriale 13 luglio 2005 è approvato il nuovo statuto del Consorzio denominato «Istituto Superiore di studi in Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione», con sede in Genova.

05A07360

Riconoscimento della personalità giuridica e di approvazione dello statuto del Consorzio nazionale interuniversitario per i trasporti e la logistica, in Genova.

Con decreto ministeriale 13 luglio 2005 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo dello statuo del Consorzio nazionale interuniversitario per i trasporti e la logistica, con sede in Genova

05A07361

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva del piano regolatore generale del comune di Polignano a Mare

La giunta della regione Puglia con atto n. 815 del 21 giugno 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il piano regolatore generale del comune di Polignano a Mare (Bari).

05A07298

Valutazioni e pareri espressi dalla giunta regionale

La giunta della regione Puglia con atto n. 791 del 21 giugno 2005, ha espresso assenso, dal punto di vista urbanistico e ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, per la realizzazione del raddoppio della tratta Termoli-Lesina della linea ferroviaria Bari-Pescara; ha espresso assenso per la realizzazione degli interventi di potenziamento e miglioramento della rete ferroviaria, tratta Termoli-Lesina, rilevandone la compatibilità con il piano regionale dei trasporti; ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P, a condizioni ed in deroga alle prescrizioni di base dei beni distinti interessati dagli interventi.».

05A07297

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 126, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 dell'8 luglio 2005).

All'art. 6 del decreto legislativo citato in epigrafe, alla fine del comma 1, pubblicato alla pag. 7, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*1.* Entro un anno dal termine *cui* al comma 1, la regione disciplina con legge l'esercizio delle funzioni trasferite.», leggasi: «*2.* Entro un anno dal termine *di cui* al comma 1, la regione disciplina con legge l'esercizio delle funzioni trasferite.».

05A07555

Comunicato relativo all'estratto concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levodopa/Carbidopa Hexal». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 23 giugno 2005).

Nella parte dell'estratto della determinazione n. 91 del 13 giugno 2005, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levodopa/carbidopa Hexal», pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*: dove è scritto: «... 100 mg/25 mg 50 compresse a rilascio prolungato in blister AL/AL - A.I.C. n. *038514026* (in base 10) ...», leggasi: «... 100 mg/25 mg 50 compresse a rilascio prolungato in blister AL/AL - A.I.C. n. *036514026* (in base 10) ... e dove è scritto: «... Per i pazienti non trattati in precedenza con levodopa, esperienza con levodopa/carbidopa a rilascio prolungato è limitata ...», leggasi: «... Per i pazienti non trattati in precedenza con levodopa, *l'esperienza* con levodopa/carbidopa a rilascio prolungato è limitata ...».

05A07448

Comunicato relativo all'estratto concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabapentin Hexal». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 2 luglio 2005).

Nella parte dell'estratto della determinazione n. 95 del 22 giugno 2005, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabapentin Hexal», pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*: dove è scritto: «... 300 mg capsule rigide 10 capsule in blister ALU - A.I.C. n. *0367000159M* (in base 10) ...», leggasi: «... 300 mg capsule rigide 10 capsule in blister ALU - A.I.C. n. *036700159M* (in base 10) ...», dove è scritto: «... 300 mg capsule rigide 20 capsule in blister ALU - A.I.C. n. *036760161/M* (in base 10) ...», leggasi: «... 300 mg capsule rigide 20 capsule in blister ALU - A.I.C. n. *036700161/M* (in base 10) ...», dove è scritto: «... *Card nal* Health Germany GmbH Steinbeisstrasse 2, 73614 Schorndorf Germania ...», leggasi: «... *Cardinal* Health Germany GmbH Steinbeisstrasse 2, 73614 Schorndorf Germania ...».

05A07447

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501171/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00